



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

**The Trento Law and
Technology Research Group
Student Paper n. 36**

IL DIRITTO IN IMMERSIONE

**REGOLE DI SICUREZZA E
RESPONSABILITÀ CIVILE
NELLA SUBACQUEA**

MARTINA CAPUZZO

lawtech

ISBN: 978-88-8443-775-4

COPYRIGHT © 2018 MARTINA CAPUZZO

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group
Student Papers Series Index
<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

IRIS:

<http://hdl.handle.net/11572/193122>

Questo paper © Copyright 2018 by Martina Capuzzo è pubblicato con
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate
2.5 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>>

UNDERWATER LAW

SAFETY REGULATIONS AND CIVIL RESPONSIBILITIES IN UNDERWATER DIVING

ABSTRACT

The primary aim of this paper is to investigate the legal issues related to the world of recreational and touristic underwater diving activities in order to provide a comprehensive framework of the subject.

The starting point of this study is the consideration of the absence of a single comprehensive legal text that governs these activities on a national level. Although some attempts at regulating these activities has been made by employing technical and administrative standards, as well as local provisions and regional laws, the regulatory framework thus set does not seem to be able to resolve the current, unclear situation. Sporadic attempts to intervene have also been proposed by the national legislator, however, it is clear that cohesive and exhaustive regulation is required due to the danger of these activities.

Applicable regulations are therefore sought in the general principles of law, and in particular in the provisions on civil or criminal liability.

This research certainly does not intend to fill these shortcomings, but is offered to represent the current state of underwater regulations and highlight the legal issues that are most relevant to the activities carried out by diving centers and diving instructors and guides.

As far as these subjects are concerned, based on the particular qualifications and knowledge they possess, their role actually depends on an obligation of ensuring the safety of their student or client divers. Now that the existence of such a role has been acknowledged, the criminal liability of instructors and guides has been established, whether the injured parties are clients of said instructors or guides, or in the event of non-professional accompaniment.

There are also contractual and extra-contractual liability scopes that underwater professionals (instructors, guides and diving centers) could be subjected to, whether the activity is strictly related to underwater teaching and diving, or in relation to the additional benefits, such as the rental of sports equipment or sea travel. Interestingly, within the contractual confines exists the hypothesis of social contact responsibility, due to the characteristics of the relationship between the diving instructor or guide and the scuba diver, that it is considered by legal order to determine specific protection obligations to protect the diver's interests that arise and which are at risk at the moment that social contact is made.

The last part of the research conducted explores the work contract issues in the diving centers. Often the employment relationship is not formally qualified as a work relationship, but referred to as an internship or training. Nevertheless, this would not exonerate the owner of the center from liability for both the damage caused by employee (the instructor or guide), nor does it exempt the employee from criminal liability or direct civil liability by social contact.

KEYWORDS

Scuba Diving – Sport – Civil Liability – Professions – Contract Law

About the author

Martina Capuzzo (e-mail: martinacapuzzo@hotmail.com), graduated in Law at the University of Trento under the supervision of Prof. Umberto Izzo (October 2017). The opinions stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

IL DIRITTO IN IMMERSIONE: REGOLE DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ CIVILE NELLA SUBACQUEA

ABSTRACT

Il presente lavoro si prefigge di indagare le problematiche giuridiche legate al mondo della subacquea turistico-ricreativa e di fornire un quadro complessivo della materia.

Il punto di partenza di questo studio è stata la considerazione dell'assenza di un testo organico a livello nazionale che disciplini tali attività. Nonostante il vuoto legislativo sia stato in parte colmato da norme di tipo tecnico-amministrativo, da provvedimenti locali e da leggi regionali, il quadro normativo così costituito non appare comunque in grado di risolvere la situazione di incertezza presente oggi nella materia in esame, che richiederebbe invece una regolamentazione organica ed esaustiva. Vani anche i tentativi di intervento sporadicamente proposti dal legislatore nazionale.

Le regole applicabili vanno dunque ricercate nei principi generali del diritto, ed in particolare nelle disposizioni sulla responsabilità civile o penale.

Il presente lavoro non ha certo la pretesa di colmare tali carenze, ma si è proposto di rappresentare lo stato attuale della subacquea, ponendo in luce le tematiche giuridiche che maggiormente interessano l'attività dei Centri di immersione e degli operatori subacquei.

Si è osservato come in capo a tali soggetti, per le particolari qualifiche e conoscenze che possiedono, si costituisca una posizione di garanzia dalla quale scaturiscono obblighi di controllo e di protezione nei confronti dei subacquei che a questi si sono affidati. Sulla base della riconosciuta sussistenza di una tale posizione, è stata affermata la responsabilità penale di istruttori e guide, sia che i danneggiati siano clienti di questi, sia in caso di accompagnamento non professionale.

Si è poi trattato dei profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale in cui possono incorrere gli operatori subacquei, sia che l'attività riguardi strettamente l'insegnamento e l'accompagnamento subacqueo, sia in relazione alle ulteriori prestazioni, come il noleggio di attrezzature sportive o il trasporto marittimo. Interessante come in ambito contrattuale possa configurarsi l'ipotesi della responsabilità da contatto sociale, determinata dalla particolare relazione qualificata che si instaura tra operatore e subacqueo, considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici obblighi di protezione a tutela degli interessi che si manifestano e che sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.

La ricerca si è conclusa affrontando la tematica del lavoro subordinato nei Diving center. Nonostante spesso il rapporto di lavoro non venga qualificato come tale, ma venga celato da corsi di formazione, ciò non esonera il titolare del centro dalla responsabilità per i danni cagionati ai clienti dal proprio dipendente, come non rende esente il lavoratore dalla responsabilità penale e dalla diretta responsabilità civile da contatto sociale.

PAROLE CHIAVE

Subacquea – Sport – Responsabilità Civile – Professioni – Obblighi di Protezione

Informazioni sull'autore

Martina Capuzzo (e-mail martinacapuzzo@hotmail.com) ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Trento con la supervisione del prof. Umberto Izzo (ottobre 2017). Le opinioni e gli eventuali errori contenuti sono ascrivibili esclusivamente all'autore.

INDICE

INTRODUZIONE.....	7
1. PROFILI GENERALI DELLA SUBACQUEA	9
2. QUADRO NORMATIVO ETEROGENEO	
2.1 Disposizioni generali.....	15
2.2 Leggi regionali.....	19
2.2.1 Il caso emblematico della Regione Puglia.....	24
2.3 Proposte di legge.....	27
3. SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE E LORO OBBLIGHI	
3.1 Cenni introduttivi.....	31
3.2 Istruttore subacqueo.....	34
3.2.1 Posizione di garanzia.....	40
3.3 Guida subacquea.....	44
3.4 Diving Center.....	49
3.5 Inquadramento professionale: professioni non organizzate ex L. 4/2013.....	53
4. LA RESPONSABILITÀ CIVILE	
4.1 La responsabilità contrattuale.....	57
4.1.1 Obbligazione di mezzi e di risultato.....	57
4.1.2 Diligenza degli operatori subacquei.....	63
4.1.3 Il danno non patrimoniale in ambito contrattuale.....	68
4.1.4 Obblighi di protezione. Responsabilità da “contatto sociale”.....	72
4.1.5 Casi pratici.....	74
4.2 La responsabilità extracontrattuale.....	83
4.2.1 Degli istruttori e delle guide nei confronti di allievi e clienti.....	85

4.2.2	Dei subacquei nei confronti di compagni e terzi.....	87
4.2.3	La subacquea come attività pericolosa.....	89
4.3	Profili di responsabilità nell'accompagnamento non professionale.....	93
4.3.1	Casi penali.....	95
4.4	Standard e certificazioni.....	102
4.5	Profili di responsabilità civile legati all'uso delle attrezzature.....	105
4.5.1	Responsabilità nella fornitura.....	106
4.5.2	Responsabilità del produttore.....	111
4.6	Il lavoro nei diving center: un mondo caratterizzato da prassi discutibili.....	117
CONCLUSIONI		131
BIBLIOGRAFIA		134
SITOGRAFIA		145

INTRODUZIONE

Nel presente lavoro si cercherà di fornire una panoramica complessiva delle problematiche giuridiche legate al mondo dell'attività subacquea turistico-ricreativa.

Gli sport del turismo legati all'acqua, tra i quali figurano le immersioni subacquee, stanno acquistando sempre maggiore rilevanza nel nostro paese.

Tuttavia, i quasi 7500 chilometri di coste che circondano la nostra penisola e le decine di decessi che ogni anno purtroppo si contano tra gli appassionati di immersioni subacquee, non hanno ancora indotto il legislatore nazionale a formulare una normativa unitaria che disciplini con ponderazione e rigore un'attività che, a tacer d'altro, costituisce anche un innegabile volano per il turismo.

Unita alla passione di chi scrive per le immersioni subacquee, questa considerazione è alla base del lavoro che qui si introduce.

Come presto si dirà, alcune regioni rivierasche hanno cercato di dare soluzione al vuoto giuridico con leggi regionali di cui è, però, dubbia la legittimità costituzionale.

Di fatto, non esiste un quadro normativo unitario a livello nazionale ed ancora oggi l'attività subacquea viene per lo più regolata *ex post*, attraverso l'applicazione delle regole generali in tema di responsabilità civile o penale.

Non si ha la pretesa di colmare tale vuoto, ma ci si propone di rappresentare lo stato attuale della subacquea ponendo in luce le tematiche giuridiche che maggiormente interessano l'attività dei Centri e degli operatori subacquei. Fondamentale sarà anche l'analisi della giurisprudenza di merito e di legittimità, al fine di individuare la via intrapresa dai giudici per la risoluzione delle controversie.

Nello specifico, dopo aver lumeggiato i caratteri salienti dell'attività subacquea, attraverso dati fondamentali per comprendere l'oggetto della nostra indagine giuridica, si cercherà di mettere ordine nel caotico quadro normativo che regola la subacquea turistico-ricreativa. Diverse, infatti, sono le fonti dalle quali attingere per colmare il vuoto lasciato dal legislatore nazionale. Oltre all'applicazione dei principi generali del diritto, rilevano le norme di tipo tecnico-amministrativo, i provvedimenti locali, come le Ordinanze delle Capitanerie di Porto e le disposizioni relative alle Aree Marine Protette e, in particolare, le leggi emanate a livello regionale. Non sono comunque mancate proposte volte a regolare la materia in Parlamento, anche se nessuna proposta di legge si è per il momento concretizzata.

Si passerà poi all'individuazione dei soggetti che per professione lavorano in ambito subacqueo e che, a diverso titolo, partecipano alle attività volte ad

addestrare o a condurre i subacquei in immersione. Si tratta in particolare degli istruttori, delle guide e dei Centri di immersione o diving center.

La ricostruzione degli obblighi contrattuali di questi soggetti, è propedeutica all'esame dei i profili di responsabilità dei soggetti coinvolti in tali attività. Si tratterà della responsabilità civile, contrattuale ed extracontrattuale, degli operatori subacquei, con cenni anche a profili di responsabilità penale, soprattutto attraverso l'analisi di alcuni casi di particolare interesse anche in un'ottica civilistica. Nel corso della trattazione si è scelto di dar conto di approfondimenti comparatistici con la Francia, anche in considerazione del fatto che in seno al *Code du Sport* viene regolamentata anche l'attività subacquea praticata nei centri specializzati.

CAPITOLO I

PROFILI GENERALI DELLA SUBACQUEA

Solo da alcuni anni il mondo delle immersioni subacquee turistico-ricreative è oggetto di analisi giuridica. Gli effetti o le cause di questa scarsa attenzione consistono principalmente nella sostanziale inesistenza di una normativa organica che disciplini con efficacia un'attività affascinante ma anche non esente da pericolo.

Prima di affrontare il tema da un punto di vista giuridico, si ritiene opportuno delimitare l'oggetto della trattazione, specificando cosa s'intenda in generale e ai nostri fini per "attività subacquee".

Innanzitutto bisogna precisare che questo studio riguarderà unicamente quella che viene definita "subacquea turistico-ricreativa", ovvero l'attività di immersione praticata dal subacqueo per svago e per passione, estranea a qualsiasi finalità professionale e lavorativa. Non saranno di conseguenza approfondite le figure professionali che praticano la subacquea per professione, quali i pescatori professionali, i palombari, i cassonisti e i sommozzatori in servizio locale addetti ai servizi portuali, ai quali viene applicata una regolamentazione specifica¹.

La subacquea ricreativa comprende una grande varietà di discipline e può essere suddivisa in due macro categorie: l'apnea e le immersioni con autorespiratore.

La parola "apnea" ha origine greca nel termine "*a-pnoia*", senza respiro, e nella concezione odierna è utilizzata per riferirsi all'attività sportiva praticata in acqua per l'appunto senza respirare. Benché sia uno sport poco conosciuto ai più, ha specialità definite, record, campionati e tanti appassionati che lo praticano². Dell'immersione in apnea si hanno tra l'altro tracce molto antiche. Le prime risalgono a quasi 10000 anni fa quando una comunità di uomini insediati sulle coste del Mar Baltico praticava la pesca in apnea per raccogliere molluschi sul fondo del mare³.

Da quelle prime testimonianze la strada percorsa è stata notevole. Diverse sono le specialità dell'apnea attualmente praticate, sia in piscina che in acqua

¹ A titolo esemplificativo, le norme relative al personale marittimo del R.D.30 marzo 1942 n. 327 "Codice della Navigazione" e relativo regolamento esecutivo; il DPR 20 marzo 1956 n. 321 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro nei cassoni ad aria compressa"; D.M. 13 gennaio 1979 "Istituzione della Categoria dei Sommozzatori in Servizio Locale" e successive modifiche. Al personale delle forze armate si applica la L. 23 marzo 1983 n. 78, una disciplina ancor più specifica.

² U. PELIZZARI, S. TOVAGLIERI, *Corso di Apnea*, Milano, Mursia, 2010, p. 7.

³ *Ibid.*, op. cit., p. 8.

libere (mare o lago)⁴: tra le specialità praticate in piscina va menzionata l'apnea dinamica che si effettua in orizzontale cercando di percorrere la maggior distanza possibile con attrezzi, pinne o monopinna, o a corpo libero nuotando a rana subacquea sotto il pelo dell'acqua.

Sempre in piscina si pratica l'apnea statica la cui finalità è rimanere senza respirare in superficie il più a lungo possibile. Oggi i record mondiali in dinamica hanno raggiunto i 300 metri, mentre in statica sono stati superati gli 11 minuti⁵.

Per quanto riguarda le specialità da praticare in mare o al lago, va ricordato l'assetto costante, dove l'apneista scende in profondità con la sola spinta delle proprie gambe e risale allo stesso modo. Anche questa disciplina può essere praticata con o senza attrezzi. Le profondità raggiunte superano i -100 metri⁶.

In acque libere si praticano anche l'assetto variabile e il *no-limits*: le due discipline sono simili, entrambe prevedono che l'atleta scenda verso il fondo trascinato da un peso, ciò che le differenzia è che nell'assetto variabile il peso può raggiungere massimo i 30 kg e l'apneista risale in superficie con solo l'uso delle proprie forze, mentre nel *no-limits* la zavorra non ha alcun limite di peso e la risalita è effettuata con l'aiuto di un pallone che funge da "ascensore"⁷. Le profondità raggiunte con tali discipline sono a dir poco estreme: -146 metri in assetto variabile e -214 metri in *no-limits*⁸.

Specialità nate più recentemente sono l'immersione libera, in cui l'atleta può scendere e risalire tirandosi su un cavo guida e il *jump blue*, una sorta di dinamica effettuata in profondità⁹.

Molto diffusa è anche la pesca in apnea che è stata inserita nel 1949 tra le discipline sportive della F.I.P.S.A.S., la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee¹⁰.

⁴ S. DI PAOLA, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in U. IZZO, F. MORANDI (a cura di), *L'Acqua. Mare, laghi e fiumi*, Volume III, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, G. FORNASARI, U. IZZO, L. LENTI, F. MORANDI (trattato diretto da), Giappichelli, Torino, 2015, p. 482.

⁵ G. Panagiotakis e M. Malina detengono il record di dinamica con attrezzi: 300 metri realizzati con la monopinna, più performante delle pinne; Malina detiene anche il record di apnea dinamica senza attrezzi, con una distanza di 244 metri; il record di statica di 11'35" del francese S. Mifsud è imbattuto dal 2009.

⁶ W. Trubridge è uno degli atleti di spicco nella disciplina dell'apnea in assetto costante senza attrezzi, e nel luglio del 2016 ha raggiunto i -102 metri; nella stessa disciplina con monopinna A. Molchanov ha toccato i -129 metri di profondità.

⁷ U. PELIZZARI, S. TOVAGLIERI, *Corso di Apnea*, Milano, op.cit., p. 29.

⁸ S. Kastrinakis detiene il record di assetto variabile; l'uomo più "profondo" del mondo è l'austriaco H. Nitsch che in no-limits nel 2007 è sceso a -214 metri. Lo stesso Nitsch ha tentato di superarsi nel 2012 scendendo a -253 metri ma è risalito incosciente, invalidando il record.

⁹ Per maggiori dettagli sugli attuali record mondiali di apnea consultare in rete <https://www.aidainternational.org/WorldRecords#recordsWoman>. È doveroso citare una giovane atleta italiana, Alessia Zecchini, che detiene attualmente sei record del mondo.

¹⁰ F.I.P.S.A.S è la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee nata nel 1942 con l'intento di promuovere la pesca sportiva dilettantistica. Con il tempo ha allargato i propri ambiti

Oltre alle discipline “canoniche” elencate sopra, si riscontrano altre specialità, alcune delle quali agonistiche.

L’hockey e il rugby subacqueo, sono simili ai rispettivi sport a squadre “terrestri”, vengono però praticati in piscina e in apnea.

Anche il tiro al bersaglio subacqueo si pratica in piscina e consiste nel colpire con un fucile subacqueo dei bersagli fissi. Si suddivide in tiro libero, biathlon e staffetta.

In acque libere è invece molto diffusa, anche come specialità agonistica, la fotografia subacquea. Essa può svolgersi sia in apnea che in immersione con autorespiratore.

Una specialità molto particolare che è praticata prettamente in mare è la *skandalopetra*. Si tratta di una disciplina che risale ancora all’antica grecia quando i pescatori di spugne utilizzavano una zavorra di pietra, “*petra*”, legata ad una fune per aiutarsi nella discesa. Per secoli i pescatori si sono immersi in questo modo¹¹.

La seconda macro categoria delle attività subacquee è rappresentata dalle immersioni con l’uso di un autorespiratore. L’immersione viene dunque compiuta respirando sott’acqua attraverso una bombola di aria compressa o di miscele di diversi gas.

Nell’ambito di tale categoria è possibile individuare numerose discipline che si differenziano per l’oggetto delle immersioni (archeologiche, fotografiche, all’interno di relitti, grotte, sotto i ghiacci, ecc), le condizioni di tempo (notturne o diurne), le profondità raggiunte^{12 13}.

L’immersione sicuramente più praticata è quella con autorespiratore ad aria, composta da circa il 21% di ossigeno, il 78% di azoto e l’1% di altri gas¹⁴.

Il subacqueo porta con sé sott’acqua una bombola che contiene semplice aria compressa all’interno. La bombola è collegata tramite una frusta ad un erogatore che a richiesta del subacqueo emette aria a pressione ambiente che può essere facilmente respirata. L’aria contenuta nella bombola serve anche per controllare il GAV, il giubbotto ad assetto variabile, a cui è agganciata la

e ad oggi le attività sono gestite in cinque settori: Acque Interne, Acque Marittime, Attività Subacquee, Nuoto Pinnato e Didattica Subacquea. È membro fondatore della CIPS (Confederazione Internazionale Pesca Sportiva) e della CMAS (Confederazione Mondiale Attività Subacquee). Per maggiori informazioni sulla sua storia consultare in rete <http://portale.fipsas.it/FIPSAS/Federazione/LaStoria/tabid/173/language/it-IT/Default.aspx>.

¹¹ Cfr S. PAPADAKOS, *Sponge Divers, Legendary Fishermen of the Aegean*, Atene, Militos, 2006.

¹² S. DI PAOLA, *Sport subacquee: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in op. cit., p. 484.

¹³ Per un’ulteriore esemplificazione consultare il Manuale PADI, *Adventure in Diving*, Padi, 2005, introduzione VII, che individua sedici differenti tipologie di immersione: in altitudine, dalla barca, profonda, con veicolo subacqueo, trasportato dalla corrente, con la muta stagna, multilivello, di navigazione subacquea, notturna, di massima esecuzione dell’assetto, di identificazione dei pesci, di ricerca e recupero, naturalistica, di fotografia subacquea, di riprese subacquee, su un relitto.

¹⁴ G. VALITUTTI, A. TIFI, A. GENTILE, *Le idee della chimica*, Bologna, Zanichelli, 2009, p. 109.

bombola e che viene indossato dal subacqueo¹⁵. Nell'equipaggiamento è previsto anche un manometro che permette di controllare la quantità d'aria residua nella bombola.

L'immersione può essere effettuata anche con miscele di gas diverse dall'aria compressa e ciò permette di compiere particolari immersioni a seconda delle proprie esigenze.

Negli ultimi anni si è diffusa molto l'immersione con *Enriched Air Nitrox*, una miscela di aria arricchita con *Nitrox* che contiene una percentuale di ossigeno superiore al 21%. Ciò consente di restare più a lungo sott'acqua ma a profondità più limitate in quanto l'ossigeno se respirato a determinate profondità risulta tossico per l'organismo umano¹⁶.

Se invece si volesse scendere ancor più negli abissi, è raccomandato l'utilizzo del *Trimix*. Un'immersione con tale strumento è indicata però solo per subacquei esperti, in quanto il *Trimix* è arricchito da diversi gas, tra cui l'elio e l'azoto, che vanno dosati con precisione in relazione alla profondità che si vuole raggiungere. Uno scorretto uso del *Trimix* può risultare pericoloso¹⁷.

Molto particolare è l'utilizzo dell'Aro, un autorespiratore ad ossigeno che contiene percentuali di ossigeno vicine al 100%¹⁸. L'Aro, nato per scopi militari, è ormai caduto in disuso per i rilevanti pericoli in cui incorrevano i subacquei che lo utilizzavano, ed è stato sostituito dai moderni *Rebreather*. Si tratta di autorespiratori a circuito chiuso che permettono al subacqueo di riutilizzare l'aria che ha già respirato¹⁹.

Il ricorso a queste miscele, diverse dall'aria e dal *Nitrox*, richiede però un particolare addestramento e ciò fa sì che le immersioni effettuate in tal modo vengano definite come immersioni "tecniche", a differenza delle immersioni cosiddette "turistico-ricreative".

Tali denominazioni vengono anche utilizzate per differenziare le immersioni effettuate in ambiente "confortevole" e le immersioni che invece

¹⁵ La Scubapro, una delle più importanti aziende del settore a livello mondiale, agli inizi degli anni settanta ha messo in commercio il primo GAV che ha rivoluzionato il modo di fare immersioni.

¹⁶ PADI, *Manuale Open Water Diver*, Padi, 2005, p. 191.

¹⁷ Manipolando le composizioni delle miscele contenute nel *trimix* è possibile avere un preciso controllo degli effetti negativi della narcosi da azoto e della tossicità da ossigeno. L'utilizzo di tali tecniche richiede un notevole bagaglio di esperienza prima di poter essere intraprese. Si veda per approfondimenti il Manuale B. GILLIAM, *Deep Diving, Guida Avanzata alla Fisiologia, alle Procedure ed ai Sistemi*, Trieste, North Eastern Diving, 1996.

¹⁸ Si veda per un approfondimento sull'evoluzione storica dell'Aro: F. RAMBELLI, *Mini Carrellata Storica sull'Aro*, in *Hds Notizie*, gennaio 2003, n. 25, pp. 6-13.

¹⁹ Per una trattazione esaustiva degli apparati di respirazione a circuito chiuso si rimanda a T. MOUNT, B. GILLIAM, *Mixed Gas Diving, Immersione a Miscela*, Trieste, North Eastern Divers, 1997, cap. 19.

presentano risvolti più complessi e soprattutto maggiori rischi, come le immersioni a profondità elevate o praticate in grotte²⁰.

Il limite tra la subacquea tecnica e la subacquea turistico-ricreativa non è però pacifico.

Le organizzazioni didattiche subacquee spesso utilizzano tale distinzione per indicare le immersioni entro e oltre i -40 metri di profondità. Una classificazione unicamente basata su tale criterio potrebbe però risultare riduttiva e sembra più attenersi all'organizzazione didattica di corsi e brevetti più che a differenze sostanziali delle immersioni²¹.

Il dibattito è aperto²², ma una linea di demarcazione potrebbe essere fornita dalle immersioni effettuate entro la cosiddetta "curva di sicurezza" e dunque senza la necessità di effettuare tappe di decompressione in risalita²³.

Alla fine degli anni '80 i ricercatori hanno elaborato modelli matematici che indicano la quantità di azoto accumulata nel sangue durante le immersioni e sulla base di questi hanno sviluppato delle tabelle per determinare il tempo massimo di permanenza ad una certa profondità²⁴. Rispettando tali tabelle si rientra nell'ambito dell'immersione ricreativa che, in caso di necessità, consente una risalita sicura in superficie senza l'obbligo di effettuare tappe di decompressione.

Può comunque rimanere ferma la distinzione tra le immersioni ad aria compressa e quelle effettuate con miscele di gas differenti.

²⁰ S. DI PAOLA, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in *op. cit.*, p. 484.

²¹ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, Milano, Magenes, 2011, p. 13.

²² Si riporta una differente definizione di subacquea ricreativa reperibile in L. CAVALLO, *Le Leggi della Subacquea, Una Immersione nelle Norme che Regolano l'Attività Subacquea in Italia*, Roma, Ireco, 2012, p. 82: "riguardo alla definizione "ricreativa" di certa parte dell'attività subacquea, si intende fare riferimento a tutte quelle attività che sono finalizzate al proprio altrui divertimento e svago, in sintesi esercitate a fini sportivi, incluse quelle comunemente intese quali "tecniche", e quindi condotte anche professionalmente, per distinguerle da quelle esercitate dagli operatori subacquei professionali (OTS ed OT)".

²³ Uno dei maggiori rischi della subacquea è l'insorgenza della malattia da decompressione. L'aumento della pressione dovuto alla profondità di immersione determina che l'azoto respirato contenuto nella bombola si scioglia nei tessuti del corpo. Maggiore è la profondità e il tempo di immersione e maggiore è la quantità di azoto accumulata. Se ci si è immersi troppo a lungo e troppo in profondità, è d'obbligo effettuare una tappa di decompressione ad una profondità prestabilita prima di raggiungere la superficie, per permettere al nostro corpo di eliminare l'azoto in eccesso. Se tale operazione non viene effettuata, l'azoto potrebbe formare delle bolle nel sangue e nei tessuti e causare una grave situazione patologica denominata malattia da decompressione. Cfr. paragrafo "Decompression Sickness" in Manuale NOAA, *Diving for Science and Technology*, Flagstaff (USA), Best Publishing Company, 2001, pp. 3-26 ss.

²⁴ PADI, *Manuale Open Water Diver*, Padi, 2005, p. 200. Fino al 1988 le tabelle utilizzate venivano estratte da quelle per le immersioni militari o per lavori subacquei. Tali modelli penalizzavano molto il subacqueo ricreativo soprattutto per la minore quantità di azoto teorico che questo accumulava.

Tale distinzione è stata anche accolta dal *Code du Sport* francese, che nella sezione dedicata alla subacquea individua due sotto-sezioni distinte, una dedicata all'attività subacquea con uso di aria e l'altra con l'uso di miscele di gas²⁵.

È importante sottolineare che le attività subacquee, intese sia come immersioni in apnea che con autorespiratore, hanno conosciuto una radicale trasformazione dalla seconda metà del '900 ad oggi.

Da attività puramente pionieristiche, praticate da pochi palombari per scopi militari o professionali, si assiste oggi alla diffusione di una attività di massa, praticata da appassionati che la esercitano per il puro piacere di immergersi.

Nel 1996 negli Stati Uniti è nata PADI, una delle più grandi organizzazioni mondiali di subacquea, che ha contribuito enormemente alla diffusione di tale sport, sviluppando corsi con conseguimento di brevetti accessibili alla maggior parte degli sportivi²⁶. A seguire negli anni sono nate nuove organizzazioni²⁷.

Allo sviluppo della subacquea ha anche contribuito il progredire della tecnologia che ha favorito la diffusione di strumentazioni sempre più raffinate che consentono all'atleta di aumentare le proprie performance in maggiore sicurezza²⁸. Nel 1980 è nata DAN, *Divers Alert Network*, una fondazione senza finalità di lucro che oltre ad assistere in tutto il mondo i subacquei in difficoltà, porta avanti importanti ricerche scientifiche sulla medicina e la fisiologia dell'immersione consentendo di raggiungere conoscenze sempre maggiori nel settore²⁹.

Uno sviluppo così intenso della subacquea non permette più di escludere da tale ambito l'elaborazione giuridica, e rende invece necessario lo studio sui regimi della responsabilità dei subacquei e degli operatori professionali³⁰.

²⁵ *Code du Sport* francese del 2006, Libro III, Capitolo II, Titolo II, Sezione III, Sotto-sezione II "Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air", Sotto-sezione III "Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air".

²⁶ Per un approfondimento sulla storia della nascita di PADI si veda in rete <https://www2.padi.com/scuba/scuba/a-proposito-di-PADI/Storia-della-PADI/default.aspx>. PADI vanta attualmente 135000 professionisti e 5070 negozi e resort in tutto il mondo.

²⁷ A titolo esemplificativo: PSS, SSI, ESA, NAUI, SNSI, HSA, NADD, FIPSAS, FIAS.

²⁸ Basti pensare che nel luglio del 2005 il francese Pascal Bernabé è sceso ad una profondità di -330 metri in immersione. Si veda al riguardo F. BRUN, P. BERNABÉ, *La Guide de la Plongée Tek*, Challes-les-Eaux (France), Éditions Gap, 2011, pp. 19-24.

²⁹ Per l'elenco di alcune ricerche mediche in cui è attualmente impegnata la DAN consultare in rete <https://www.daneurope.org/our-projects>.

³⁰ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 13.

CAPITOLO II

QUADRO NORMATIVO ETEROGENEO

1. Disposizioni generali

Lumeggiato l'oggetto di indagine, si avverte ora l'esigenza di definire il quadro normativo attualmente esistente in Italia nell'ambito della responsabilità dei soggetti che operano nel settore della subacquea turistico-ricreativa.

Sul tema il legislatore nazionale ha seguito due differenti strade: da un lato ha voluto regolamentare l'attività di immersione a fini professionali disciplinando aspetti particolari di forme di lavoro subordinato, dall'altro si assiste ad una totale mancanza di provvedimenti unitari che disciplinino il fenomeno della subacquea turistico-ricreativa e ciò ha determinato la proliferazione di provvedimenti locali che contribuiscono alla frammentarietà della materia³¹.

Per quanto riguarda il primo aspetto si fa unicamente cenno alle tre categorie subacquee professionali riconosciute, i pescatori subacquei (D.M. 20 ottobre 1986), i palombari (art 116 Cod. Nav. e successivo regolamento di esecuzione) e i sommozzatori in servizio locale (categoria istituita con il D.M. 13 gennaio 1979). Il legislatore ha avvertito la necessità di prevedere una specifica disciplina per tali soggetti, principalmente per tutelare la loro salute ed incolumità in relazione alla peculiare attività che essi svolgono, esposta a rischi ed infortuni superiori rispetto alle altre attività di lavoro³². Quanto alle norme in materia di sicurezza dei lavoratori, la disciplina generale applicabile è costituita dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Per quanto più interessa ai fini di questa trattazione, come anticipato, il legislatore nazionale non si è preoccupato di disciplinare in modo organico l'attività della subacquea turistico-ricreativa e la responsabilità degli operatori che operano nel settore. La totale mancanza di un testo unitario è poco giustificabile, soprattutto se si pensa che il nostro Paese è quasi interamente circondato dal mare e che negli ultimi anni il turismo subacqueo ha subito un forte incremento³³.

Tale vuoto legislativo nazionale ha determinato il proliferare di una normativa locale e tecnica che di certo non contribuisce alla certezza del diritto.

³¹ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 15.

³² S. DI PAOLA, *La Responsabilità Civile dell'Istruttore Subacqueo*, in *Danno e Responsabilità Civile*, 2004, n. 1, p. 13.

³³ Lo sviluppo costiero italiano è di circa 7458 km, su una superficie complessiva di 301255 kmq. Cfr. R. MELIS, V. CASTELLI (a cura di), *Nuovo Atlante Geografico Metodico*, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1981.

Lo studioso della materia deve compiere una ricerca molto accurata tra le diverse fonti per ricostruire il quadro normativo di tale settore.

Il problema, dunque, più che la mancanza di regole in sé, sembra al contrario essere la loro sovrabbondanza, unita all' effettiva assenza di una loro raccolta in un testo organico³⁴.

S'intende di seguito ricostruire in termini generali il quadro normativo che interessa l'ambito della subacquea ricreativa, riservando ai paragrafi successivi la trattazione delle diverse proposte di legge nazionali presentate nel tempo e della legislazione regionale, rilevante in quanto costituisce oggi l'unica disciplina organica, benché territorialmente limitata.

In una situazione di vuoto e incertezza normativa, regole di comportamento e responsabilità possono desumersi dai principi generali. Si applicano dunque innanzitutto le norme del Codice Civile e del Codice Penale³⁵.

Nel Capitolo successivo verrà affrontato il tema dell'inquadramento professionale dell'istruttore e della guida subacquea. Si può qui anticipare che, nonostante al mancanza di un'esplicita previsione, si ritiene di poter ricondurre tali figure alla categoria dei "professionisti" prevista dall'art 3 del D.Lgs. 206/2005 "Codice del Consumo", con conseguente applicazione delle norme sui contratti e sui rapporti tra professionista e consumatore previste dallo stesso Codice del Consumo³⁶. Qualificati gli istruttori e le guide subacquee come professionisti, essi vanno collocati nell'alveo delle "professioni non organizzate in ordini o discipline", ricomprese nell'ambito della L. 10 febbraio 2013 n. 4³⁷. Anche tale aspetto sarà trattato in seguito.

Per quanto attiene alla disciplina più specifica per l'immersione subacquea ricreativa, le uniche fonti di livello nazionale sono il D.Lgs. 8 luglio 2005 n. 171 "Codice della nautica da diporto" e attuazione della direttiva 2003/44/CE e il D.M. 29 luglio 2008 n. 146, il cui Capo III è intitolato "Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo".

Tali regole, pur se attinenti alla tutela della sicurezza della navigazione più che a profili sportivi, sono comunque interessanti per la diversa e più ampia prospettiva con cui guardano alla subacquea sportiva o ricreativa, che in

³⁴ L. CAVALLO, *Le Leggi della Subacquea, Una Immersione nelle Norme che Regolano l'Attività Subacquea in Italia*, Roma, Ireco, 2012, pp. 6-7

³⁵ Come si vedrà nei capitoli successivi, a titolo esemplificativo per la materia civilistica si applicano le norme sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, le disposizioni generali sui contratti, l'art. 1176 co.2 c.c., sul particolare grado di diligenza richiesto, l'art. 2050 c.c. sulla pericolosità intrinseca dell'attività subacquea; oltre ad applicarli la Parte Generale del Codice Penale, per quanto riguarda le singole fattispecie di reato, le più frequenti in ambito sportivo e subacqueo sono l'omicidio colposo art. 589 c.p. e le lesioni personali colpose art. 590 c.p.

³⁶ Cfr. F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 25

³⁷ G. D'ADAMO, R. PARELLA VITALE, T. TIEFENBRUNNER, F. DE FRANCESCO, F. ORLANDO, *Formazione Giuridica Pratica per Guide e Istruttori Subacquei*, Vasto, &MyBook, 2017, p. 9

precedenza era considerata unicamente oggetto delle disposizioni riguardanti la pesca in apnea³⁸.

L'art. 91 del D.M. n. 146/2008, richiama espressamente l'art. 130 del d.p.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante l'obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione.

Entrando ancor più nel dettaglio, la disciplina del "professionista non organizzato", dovrà necessariamente essere impronta al rispetto delle norme di tipo tecnico-amministrativo UNI.

Come riportato dal sito www.uni.com, l'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, "è un'associazione privata senza scopo di lucro riconosciuta dallo Stato e dall'Unione Europea, che da quasi 100 anni elabora e pubblica norme tecniche volontarie – le norme UNI – in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. Sono soci UNI le imprese, i professionisti, le associazioni, gli enti pubblici, i centri di ricerca, gli istituti scolastici e accademici, le rappresentanze dei consumatori e dei lavoratori, il terzo settore e le organizzazioni non governative, che insieme costituiscono una piattaforma multi-stakeholder di confronto tecnico unica a livello nazionale. UNI rappresenta l'Italia presso le organizzazioni di normazione europea (CEN) e mondiale (ISO) e organizza la partecipazione delle delegazioni nazionali ai lavori di normazione sovranazionale, con lo scopo di: promuovere l'armonizzazione delle norme necessaria al funzionamento del mercato unico; sostenere e trasporre le peculiarità del modo di produrre italiano in specifiche tecniche che valorizzino l'esperienza e la tradizione produttiva nazionale"³⁹.

Le norme UNI, che traggono la propria origine dalle norme ISO e EN, individuano gli standard minimi che devono essere rispettati e che vengono presi in considerazione dal giudice nell'ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo⁴⁰.

Diverse sono le norme tecniche già emanate nell'ambito della subacquea ricreativa. Tra le più rilevanti possono essere citate le norme UNI EN 14467:2006 "Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione subacquea ricreativa"; UNI EN ISO 24801-1/2/3:2014 sui requisiti per la formazione di subacquei ricreativi di primo secondo e terzo

³⁸ Solo dagli anni '60 il legislatore ha incominciato ad interessarsi alla subacquea "sportiva" limitando però la disciplina alla pesca in apnea, in quanto la subacquea con autorespiratore veniva unicamente praticata per fini professionali. La prima norma al riguardo è stata la L. 14 luglio 1965 n. 963 "Disciplina della pesca marittima". Si veda sul punto L. CAVALLO, *Le Leggi della Subacquea*, op. cit., pp. 12-24.

³⁹ In rete http://uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=2422. Per una guida introduttiva sulla logica e sui valori dell'Ente, si veda il Manuale UNI, *Le Regole del Gioco*, Milano, UNI, 2013.

⁴⁰ La natura giuridica delle norme UNI è affermata dalla Direttiva CE 22 giugno 1998, n. 34, ed è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza. Ad esempio, Cons. Stato, 1 giugno 2001, n. 2973; Cass. pen. 9 giugno, 1997, n. 7605; in generale Corte Giust. UE, 8 settembre 2005, n.303.

livello, mentre la norma UNI EN ISO 24802-1/2:2014 riguarda la formazione degli istruttori subacquei. Da ultimo va citata la recente norma UNI ISO 11121:2017 “Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i programmi di addestramento introduttivi alle immersioni subacquee” entrata in vigore l'8 marzo 2017⁴¹.

Le norme UNI vengono recepite per la fissazione di standard minimi da parte delle singole organizzazioni didattiche, federazioni o agenzie che predispongono corsi e rilasciano le certificazioni per lo svolgimento dell'attività subacquea. Una nota negativa risiede nel fatto che spesso il recepimento delle norme avviene in modo disomogeneo con la conseguenza che tali organizzazioni potrebbero prescegliere standard parzialmente divergenti pur se riferiti alla medesima attività, soprattutto nell'ambito dell'insegnamento o delle tecniche di immersione⁴².

Prima di trattare delle disposizioni emanate da alcune Regioni per colmare il vuoto lasciato dal legislatore nazionale, è opportuno fare cenno alle Ordinanze delle Capitanerie di Porto e alle disposizioni relative alle Aree Marine Protette, che sono provvedimenti locali particolarmente rilevanti.

Il subacqueo non può infatti prescindere dalla conoscenza di tali regole al momento dell'immersione in una specifica località. Anche in tale ambito locale, però, si assiste ad un quadro normativo dispersivo ed assai disomogeneo.

Le Capitanerie emanano ordinanze valide solo per il tratto di costa di loro competenza⁴³. Benché abbiano dunque una valenza territorialmente limitata e spesso impongano oneri di carattere puramente amministrativo, le ordinanze delle Capitanerie sono utili per ottenere chiarimenti e definizioni di nozioni tecniche in materia. Inoltre assumono notevole importanza in caso di incidenti

⁴¹ La Guardia Costiera ha recentemente pubblicato le raccomandazioni tecniche di riferimento per le attività subacquee ricreative, elencando in modo esaustivo le norme UNI, ISO, EN applicabili a tale sport. Consultare in rete <http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/normativa-sub/sub-normativa.pdf>

⁴² A titolo esemplificativo la didattica PSS richiede per il conseguimento del brevetto “Free Diver” (primo livello di apnea) un'età minima di 15 anni e il raggiungimento della profondità massima di 12 metri; per il conseguimento del brevetto “Advanced Free Diver” (secondo livello di apnea) sono richiesti minimo 16 anni di età e massimo 20 metri di profondità raggiunta. La FIPSAS, Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, prevede come standard per il corso di primo grado di apnea 14 anni e 8 metri di profondità massima; per il corso di secondo grado 15 anni e massimo 30 metri di profondità. Cfr. Manuale PSS WORLDWIDE, *Free Diving Instructor Candidate Workbook*, Napoli, PSS Worldwide, 2010, Manuale FIPSAS, *Corso Base 1° Grado Apnea*, Roma, Fipsas, 2016 e Manuale FIPSAS, *Corso Base 2° Grado Apnea*, Roma, Fipsas, 2016. Entrambe le didattiche fanno parte del circuito RSTC (Recreational Scuba Training Council), che attesta il rispetto degli standard UNI.

⁴³ Le ordinanze delle Capitanerie di Porto sono facilmente consultabili sul sito della Guardia Costiera <http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/ordinanze.aspx>. Per un'elencazione delle principali ordinanze si rimanda a L. CAVALLO, *Il “Codice” della Subacquea*, DAN Europe, Roma, Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, 2017, pp. 41-45.

subacquei ai fini dell'accertamento dell'evento dannoso e delle eventuali responsabilità⁴⁴.

Per quanto riguarda le Aree Marine Protette, esse vedono la loro genesi nel Protocollo di Ginevra 3 aprile 1982, ratificato in Italia con L. 5 marzo 1985 n. 127. L'attuale disciplina è in gran parte oggi contenuta nella L. 31 dicembre 1982 n. 979 e nel suo regolamento di esecuzione L. 6 dicembre 1992 n. 394 che contiene la delimitazione delle diverse aree. Come reso noto dal Ministero dell'Ambiente, generalmente un'area marina viene suddivisa in tre tipologie di zone, A, B e C, con diversi gradi di tutela con particolare riguardo alla flora e fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. Per conoscere la regolamentazione delle aree marine, è necessario consultare il regolamento di esecuzione e di regolamentazione di ogni singola area⁴⁵. Le sanzioni in caso di violazione sono previste principalmente dall'art 30 L. 394/1991.

2. Leggi Regionali

Nel delineare il quadro normativo vigente, si è sottolineato come la mancanza di una legislazione nazionale unitaria abbia spinto alcune regioni italiane ad emanare una autonoma disciplina in materia di subacquea turistico-ricreativa. Per quanto si tratti di normative con efficacia limitata ai diversi territori regionali, si è ritenuto di accennarne separatamente, trattandosi delle uniche norme organiche in materia. Di tali normative regionali, è stato inoltre tenuto conto nella redazione dei diversi progetti di legge di cui si dirà di seguito.

Il primo intervento legislativo noto a carattere locale è stato emanato dalla Regione Sardegna con Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 9, nella quale è stata disciplinata "l'attività degli operatori del turismo subacqueo". Essa stabilisce le norme per l'accertamento dei requisiti per l'esercizio, in ambito turistico e ricreativo, delle professioni di "istruttore subacqueo" e di "guida subacquea" (art. 1) e analogamente dei centri di immersione subacquea.

L'art. 3 subordina l'esercizio di tali attività professionali (istruttore, guida, centro di immersione) all'iscrizione in apposito elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, istituito presso l'Assessorato del Turismo.

Nel successivo art. 6 sono stabilite le condizioni per l'iscrizione a tale elenco, tra le quali il conseguimento di brevetti di guida o istruttore subacqueo, rilasciati da un'organizzazione didattica iscritta all'elenco regionale. In tal modo

⁴⁴ G. D'ADAMO, R. PARELLA VITALE, T. TIEFENBRUNNER, F. DE FRANCESCO, F. ORLANDO, *Formazione Giuridica Pratica per Guide e Istruttori Subacquei*, op. cit., pp. 17-18.

⁴⁵ Per una trattazione dettagliata consultare in rete <http://www.minambiente.it/pagina/aree-marine-protette>.

si condizionano anche le didattiche alla medesima iscrizione. Il brevetto deve essere rilasciato a seguito di un addestramento sia pratico che teorico.

Rilevante ai fini che interessano è che l'art. 2, nel definire l'immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo con uso di autorespiratore, ne condiziona lo svolgimento "entro i limiti della curva di sicurezza senza soste obbligatorie di decompressione e a profondità non eccedenti i 40 metri, da persone in possesso di brevetto subacqueo". Tale definizione di subacquea turistico-ricreativa è pertanto stata delineata dando rilievo a due precisi criteri tecnici, la mancanza di tappe di decompressione in risalita e il limite massimo di profondità di 40 metri.

La legge regionale sarda è stata in parte modificata dalla successiva Legge Regionale 18 dicembre 2006 n. 20, la quale ha inserito tra i requisiti di iscrizione al registro, lo svolgimento di un tirocinio operativo qualificato, per più di tre mesi, in affiancamento ad una figura professionale già iscritta (art. 7)⁴⁶.

La Legge Regionale Toscana 30 luglio 1997 n. 54, ha invece delineato la figura professionale della "guida ambientale", facendo in essa rientrare anche la guida subacquea⁴⁷. All'art. 3 vengono indicati i requisiti necessari per l'esercizio della professione, tra i quali il possesso delle abilitazioni conseguite mediante la frequenza dei corsi di qualificazione professionale. Tale Legge è stata successivamente trasfusa nella L.R. 23 marzo 2000 n. 42 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di turismo".

La Regione Liguria con Legge Regionale 4 luglio 2001 n. 19 intitolata "Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo", aveva disciplinato le figure professionali di istruttori, guide e centri di immersione e, analogamente alla legislazione nella Regione Sardegna, ne aveva subordinato l'attività all'iscrizione in apposito elenco regionale.

Sotto un profilo del tutto innovativo, prevedeva l'iscrizione nel medesimo registro, anche per le figure non professionali che esercitavano tali attività all'interno di associazioni senza scopo di lucro.

Nel dare inoltre una definizione di immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo, non identificava limiti di profondità o modalità di immersioni, ma faceva rinvio ai limiti, alle procedure e agli standard stabiliti dalla specifica didattica che aveva rilasciato il brevetto⁴⁸.

⁴⁶ Come indicato dall'art 13, la L.R. n. 20/2006 ha inoltre abrogato i commi 7 e 10 dell'articolo 7 e gli articoli 9 e 10 della Legge Regionale 26 febbraio 1999 n. 9.

⁴⁷ In base all'art. 2, è "guida ambientale" chi per professione accompagna persone singole o gruppi nella visita di ambienti naturali. A seconda dell'ambiente e dei mezzi, la guida può assumere la connotazione di escursionista, equestre o subacquea.

⁴⁸ Per organizzazione didattica "si intende l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo" (art 2. comma 3).

Verosimilmente per le ragioni che verranno di seguito riferite, tale Legge Regionale è stata interamente abrogata dall'art. 17 della successiva L.R. 29 dicembre 2010 n. 23. Ad oggi dunque la Regione Liguria è priva di una normativa regionale sull'esercizio delle attività subacquee.

Con alcune differenze, anche le Regioni Sicilia e Calabria hanno previsto per gli operatori subacquei iscrizioni ad "Albi" regionali, secondo la testuale dizione utilizzata in tali leggi⁴⁹.

La Legge Regionale Sicilia 3 maggio 2004 n. 8, nel regolamentare le diverse accezioni di guida turistica, ha disciplinato all'art. 7 l'attività di guida subacquea, consentendone l'esercizio a quanti siano iscritti nell'apposito albo regionale. L'iscrizione all'albo consente l'esercizio dell'attività di guida subacquea anche nelle aree marine protette della Regione ed è subordinata al conseguimento di un brevetto di livello equivalente a tre stelle CMAS o di corrispondente livello per le altre federazioni⁵⁰.

Al momento dell'iscrizione viene rilasciato un tesserino di riconoscimento che deve essere esibito durante l'esercizio dell'attività professionale (art. 9).

La particolarità di questa disciplina sta nel fatto che il riferimento normativo si rivolge unicamente alla figura della guida subacquea, senza fare cenno agli istruttori, ai centri di immersioni o alle organizzazioni didattiche. Detta limitazione lascia aperto il dubbio se l'accompagnamento subacqueo da parte di queste ultime figure professionali possa ritenersi libero o sia al contrario vietato.

In caso di violazione delle prescrizioni, gli articoli 11 e 12 comminano sanzioni amministrative, casi di revoca e sospensione dell'abilitazione.

In Calabria vige la Legge Regionale 18 maggio 2004 n. 17 "Norme per la disciplina dell'attività degli operatori del turismo subacqueo", oltre a riportare testualmente il titolo della L.R. Liguria n. 19/2001, ne riproduce in sostanza anche i contenuti.

Come si è accennato, la regione Liguria ha abrogato la L.R. Liguria n. 19/2001 per sospetto di incostituzionalità e dunque è pensabile che anche la legge regionale calabrese possa essere viziata per le medesime ragioni.

A differenza della normativa siciliana che disciplina la sola figura della guida subacquea, la legge calabrese considera anche gli istruttori, i centri di immersione e di addestramento subacquei e le associazioni senza scopo di lucro, dei quali definisce i requisiti per l'attività.

Merita un cenno il fatto che all'art. 2, nel definire l'attività di immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo, faccia esplicito riferimento, oltre che alle attività effettuate con autorespiratore, anche a quelle svolte in apnea.

⁴⁹ Art. 3 L.R. Calabria e art. 2 L.R. Sicilia.

⁵⁰ CMAS, *Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques*, è la confederazione internazionale che raggruppa alcune federazioni nazionali di attività subacquee (attualmente oltre 130 federazioni in cinque continenti). È stata istituita nel 1959 ed ha sede a Roma. Sulla nascita di CMAS si veda in rete <http://www.cmas.org/cmas/about>.

In base all'art. 3, tutti i soggetti sopra indicati devono essere iscritti nell'apposito Albo regionale degli operatori del turismo subacqueo per lo svolgimento delle relative attività. L'albo viene pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (B.U.R.C.).

Anche in questo caso vengono indicati i requisiti per iscrizione, tra i quali il conseguimento di un brevetto di istruttore o di guida subacquea rilasciato da un'organizzazione didattica iscritta all'albo (art. 4).

Per quanto riguarda la disciplina delle attività subacquee nelle acque interne, si può citare a titolo esemplificativo la Legge Regionale 8 ottobre 2002 n. 26 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia", la quale prevede che le attività in piscina o negli specchi d'acqua interni aperti al pubblico dietro pagamento, debbano essere svolte alla presenza di istruttori e di almeno un operatore abilitato a prestare i primi soccorsi nel caso di infortuni o malori.

Per l'identificazione degli istruttori, è stabilito che questi debbano essere "in possesso dei brevetti e delle abilitazioni all'insegnamento rilasciati da parte dei competenti uffici della pubblica amministrazione, degli enti competenti riconosciuti da queste ultime o da parte delle competenti federazioni nazionali riconosciute o affiliate al CONI"⁵¹.

Sempre in Lombardia è rilevante anche l'O.P.G.R. 3 luglio 1997 n. 58600 "Disciplina della navigazione nelle acque interne lombarde" che al Titolo V prevede la disciplina per le attività subacquee⁵².

Per completezza può essere opportuno accennare al quadro normativo che regola le attività subacquee nel Lago di Garda, uno dei bacini più frequentati dagli sportivi⁵³.

Unitamente alla disciplina lombarda appena citata, hanno rilievo la Legge Provinciale della Provincia autonoma di Trento 15 novembre 2001 n. 9 "Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda" e la Legge Regionale Veneto 1 dicembre 1989 n. 52 "Disciplina del Demanio Lacuale e della Navigazione sul Lago di Garda"⁵⁴.

Pur se può apprezzarsi lo sforzo di alcune regioni di colmare con propria normativa il vuoto lasciato dal legislatore nazionale, non possono però sottacersi le gravi criticità che presenta il quadro normativo risultante.

⁵¹ Così come previsto dall'art. 8, comma 5.

⁵² Successivamente integrata dall'Ordinanza della Giunta Regionale 7 agosto 2009 n. 1.

⁵³ Per approfondimento sulle immersioni praticabili nell'area Nord del Lago di Garda, consultare AMBIENTE ACQUA (a cura di), *La montagna sommersa. Top Garda Diving Guide. Guida alle immersioni a nord del lago di Garda*, Trento, Curcu & Genovese Ass., 2013.

⁵⁴ L'art. 21 della L.R. Veneto 52/1289 e l'art. 21 della L.P. 9/2001 della Provincia di Trento intitolati "immersioni" sono identici ed indicano obblighi (segnalazione della propria presenza tramite boa con bandiera e utilizzo dell'unità d'appoggio qualora l'immersione non sia con partenza da riva) e divieti (immersioni in prossimità di porti, sulla rotta di linee di servizio pubblico, nelle zone riservate alla balneazione ecc.), ai quali gli sportivi devono attenersi.

Ciascuna regione ha emanato la propria disciplina senza preoccuparsi di verificarne l'adeguatezza o la complementarietà con la disciplina delle altre regioni che hanno legiferato in materia. Ciosicché un'attività umana che viene svolta in modo identico in tutte le regioni italiane, come è quella subacquea, incontra inspiegabilmente discipline diverse. In parole più semplici lo stesso subacqueo che compie immersioni con identiche caratteristiche tecniche, potrebbe considerarsi in regola in alcune regioni e non in altre.

Questo fenomeno, naturalmente, si presenta anche in altri ambiti dell'attività umana, ma per la subacquea detta criticità assume maggiore rilievo in considerazione della pericolosità dell'attività stessa.

Oltre a ciò, le norme regionali risultano anche particolarmente limitate con riguardo al loro contenuto. Infatti, i legislatori regionali hanno prestato più attenzione ai profili amministrativi più che agli aspetti relativi alle responsabilità degli operatori subacquei, dando maggiore peso alla predisposizione di albi ed elenchi costituiti per istruttori, guide e centri di immersione⁵⁵.

Ma questo è proprio l'aspetto che presenta profili di maggiore criticità.

La Corte Costituzionale ha, infatti, avuto modo di esprimersi ripetutamente sulla legittimità costituzionale delle leggi regionali che predispongono albi ed elenchi professionali, per contrasto con l'art. 117 comma 3 della Costituzione.

Già nel 2006 la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'incostituzionalità della Legge Regionale Liguria 25 ottobre 2004 n. 18, affermando che la regolamentazione delle professioni rientra nella competenza concorrente tra Stato e Regioni in base all'art. 117, comma 3, Cost. e che l'individuazione delle figure professionali è riservata alla potestà legislativa dello Stato⁵⁶.

Il principio è stato successivamente ribadito in numerose sentenze della Consulta intervenute negli anni successivi⁵⁷.

Una delle più rilevanti ai nostri fini è la Corte cost., 15 aprile 2010, n. 132⁵⁸, la quale ha dichiarato l'incostituzionalità della Legge Regionale Puglia 19

⁵⁵ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 17.

⁵⁶ Corte cost., 08 febbraio 2006, n. 40, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Regione*, n. 490.

⁵⁷ A titolo esemplificativo si vedano tra le più recenti Corte cost., 22 luglio 2011, n. 230, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Regione*, n. 602 in materia di sport nella Regione Calabria, la quale statuisce che "non spetta alla legge regionale né creare nuove professioni né introdurre diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato né, infine, assegnare tali compiti all'amministrazione regionale e, in particolare, alla Giunta regionale. Infatti, la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale"; Corte cost., 22 ottobre 2010, n. 300, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Regione*, n. 515, sulla figura professionale di autista soccorritore; Corte cost., 15 aprile 2010, n. 131, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Regione*, n. 546 sulla figura del mediatore familiare e del coordinatore per la mediazione familiare; Corte cost., 11 dicembre 2009, n. 328, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Trentino-Alto Adige*, n. 4 sulla figura professionale del revisore cooperativo; Corte cost., 29 ottobre 2009, n. 271, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Regione*, n. 492 sulla figura dell'animatore turistico; Corte cost., 8 maggio 2009, n. 138, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Regione*, n. 389 sull'operatore di pratiche ed attività bionaturali per il benessere.

dicembre 2008 n. 37 che aveva introdotto le nuove figure professionali dell'interprete turistico, dell'operatore congressuale e della guida turistica sportiva, non previste dalla legge statale.

La sentenza riporta in particolare che "l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per l'iscrizione a esso (...) hanno già di per sé una funzione individuatrice della professione, come tale preclusa alla competenza regionale". La Consulta conclude affermando che "vanno pertanto dichiarate incostituzionali le disposizioni regionali impugnate, in quanto non rispettano i limiti imposti dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di professioni".

La normativa regionale sin qui richiamata appare dunque vacillante ed in odore di incostituzionalità e sembra destinata prima o poi a cadere a seguito a prevedibili decisioni di illegittimità⁵⁹. Ed è a tali principi enunciati dalla Corte Costituzionale, a cui verosimilmente si è adeguato il legislatore ligure nell'abrogare preventivamente la Legge Regionale Liguria 4 luglio 2001, n. 19⁶⁰. Tra le motivazioni addotte a sostegno dell'abrogazione, si richiamano infatti, oltre ad esigenze di natura finanziaria, problematiche relative al possibile contrasto con la direttiva europea 2006/123/CE sui servizi del mercato interno, con la direttiva 2005/36/CE riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché "con la ormai consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di professioni, relativamente a eventuali adeguamenti conseguenti all'approvazione delle disposizioni nazionali"⁶¹.

2.1 Il caso emblematico della Regione Puglia

Un'altra Regione italiana che sembra essere interessata ad emanare una normativa regionale in materia di subacquea turistico-ricreativo è la Puglia. Alcuni Consiglieri regionali hanno infatti presentato, l'11 aprile 2013, la proposta di legge n. 258, denominata "Norme per la disciplina delle attività di istruttore e di guida subacquea, nonché dei centri di immersione e di addestramento subacqueo".

Nella relazione che introduce il progetto di legge, è subito evidente il grande interesse del legislatore regionale per tale disciplina, che si rileva dall'impronta fortemente innovativa dei principi in essa enunciati.

⁵⁸ In *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Regione*, n. 592

⁵⁹ S. DI PAOLA, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in op. cit., p. 491.

⁶⁰ L'abrogazione è avvenuta ad opera della Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 23.

⁶¹ Avviso emanato dalla Regione Liguria a commento di tale abrogazione, reperibile in rete sul sito <http://www.regione.liguria.it>.

Si sottolinea infatti quanto il turismo subacqueo sia rilevante per la regione, dal momento che la Puglia trae notevoli vantaggi economici anche dai consistenti flussi turistici internazionali e stranieri, che all'estero trovano nel settore una consolidata offerta di mercato. Per fronteggiare l'agguerrita concorrenza, prosegue la relazione, si ritiene necessario far sì che l'offerta turistica raggiunga i più alti livelli di qualificazione e diversificazione dei servizi erogati, anche favorendo lo sviluppo di nuove figure professionali sempre più specializzate. Per questo motivo il progetto di legge si prefigge di delineare la disciplina delle nuove figure di istruttore e guida subacquea, centri di immersione e di addestramento subacqueo, non previste in modo esplicito dalla normativa nazionale.

Il crescente interesse a livello nazionale e internazionale per le immersioni -così è riportato- ha determinato per la Regione Puglia una vertiginosa crescita negli ultimi anni della domanda di servizi specifici nel settore e conseguentemente si è assistito al proliferare del numero degli operatori professionali e dei centri di immersione subacquea. Il dato è ritenuto positivo sia per gli effetti diretti sull'occupazione nel lavoro, sia per il potenziamento dell'offerta turistica nella regione.

Dopo questa breve introduzione sugli effetti positivi del turismo subacqueo, la relazione perviene al centro della questione, ovvero che l'assenza di norme nazionali che disciplinino in modo esplicito tali attività sportive, costringe gli operatori subacquei ad una situazione "paradossale": da un lato essi hanno la necessaria professionalità, le attrezzature, i clienti e la capacità imprenditoriale, dall'altro incontrano insormontabili difficoltà nella mancanza di un'adeguata legge che consenta loro di esercitare l'attività.

Il protrarsi di questa condizione comporta "oggettiva incertezza, notevoli difficoltà e gravissimi danni economici agli operatori", costringendo i centri di immersione ad operare in condizioni di forzata e involontaria illegalità, costantemente esposti al rischio di gravi sanzioni e al sequestro di imbarcazioni e di attrezzature.

La relazione conclude affermando che il ruolo fondamentale della formazione dei clienti da parte dell'istruttore subacqueo, obbliga il legislatore a fornire le adeguate garanzie attraverso normative chiare e non più rinviabili⁶².

A seguito di questa chiara e programmatica introduzione incentrata sull'importanza della subacquea per il turismo e sulla non più procrastinabile assenza di una regolamentazione nazionale, ci si poteva aspettare che la proposta di legge perseguisse i fini enunciati.

⁶² Il testo della relazione è reperibile in rete in http://www5.consiglio.puglia.it/Giss9/9PubbGiss.nsf/0/c93bd2e611e8972dc1257b4b0034a1d0?OpenDocument&ExpandSection=4,2#_Section11.

A ben vedere però, il disegno di legge pugliese si preoccupa essenzialmente della costituzione di un Albo regionale degli operatori del turismo subacqueo, alla cui iscrizione viene subordinato l'esercizio dell'attività di guide e istruttori subacquei, centri di immersione e di addestramento, associazioni senza scopo di lucro.

La scheda di analisi tecnico-normativa redatta dall'Ufficio Affari e Studi Legislativi del 15 giugno 2013, ha infatti rilevato insuperabili criticità sotto il profilo sostanziale.

In essa è stato immediatamente evidenziato il fatto che il progetto in esame interviene in ambiti riconducibili alla legislazione concorrente Stato-Regioni ai sensi dell'art. 117 terzo comma della Costituzione, e che solo alla legislazione dello Stato è riservata la determinazione dei principi fondamentali. L'analisi in argomento ha coerentemente evidenziato la giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale in più occasioni si è pronunciata in materia di professioni del turismo e sul riparto di competenza tra Stato e Regioni⁶³.

In conclusione l'ufficio studi legislativi ha sottolineato i forti dubbi di legittimità costituzionale ai quali è esposto il disegno di legge, per possibile violazione del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, ponendo mente al fatto che la Consulta, con sentenza 132/2010⁶⁴ aveva già censurato una legge della Regione Puglia proprio per i medesimi motivi.

Viene inoltre criticato il sostanziale richiamo alle Leggi Regionali Sardegna, Calabria e Liguria, in quanto anch'esse appaiono disallineate rispetto ai principi dettati dalla Corte Costituzionale. Le criticità in tali leggi regionali appaiono ancor più evidenti alla luce del D.Lgs. 2 febbraio 2006 n. 30 "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni", che disciplina i principi fondamentali in materia di professioni, a cui deve attenersi l'attività legislativa delle regioni⁶⁵.

L'Ufficio Affari Legislativi conclude ribadendo le proprie "perplexità sulla compatibilità costituzionale della proposta di legge esaminata"⁶⁶.

Quanto agli aspetti più propriamente tecnici dell'attività subacquea, la proposta di legge è sostanzialmente riprodottriva delle precedenti Leggi

⁶³ Riporta testualmente la scheda di analisi tecnico-amministrativa: "E proprio questa consolidata posizione della Corte Costituzionale va messa in evidenza. La Corte, in più occasioni (Sentenze nn. 355/2005, 424/2005, 153/2006, 423/2006, 424/2006, 449/2006, 57/2007, 300/2007, 93/2008, 222/2008, 138/2009, 271/2009, 132/2010, 230/2011) ha avuto modo di pronunciarsi sulla materia "professioni" del turismo e sul riparto di competenza tra Stato e regioni.

⁶⁴ Corte cost., 15 aprile 2010, n. 132, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Regione*, n. 592.

⁶⁵ L'art 1 comma 3 del D.Lgs. 30/2006 prevede espressamente che "la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale"; il primo comma dell'art. 2 prevede che "le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolano l'esercizio della professione"; l'art. 4 sancisce: "L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di leggi (...).

⁶⁶ Per il reperimento della scheda di analisi tecnico normativa, si rimanda a quanto indicato nella nota 62.

Regionali Sardegna n. 9/1999, Calabria n. 17/ 2004 e Liguria n. 19/2001. Si ricorda però che quest'ultima è stata abrogata dallo stesso legislatore regionale nell'anno 2010 anche per riconosciuta illegittimità costituzionale, abrogazione intervenuta prima che venisse proposto il disegno di legge in esame che ne ha ampiamente riprodotto il contenuto.

In conclusione, l'unico aspetto di per sé positivo con riguardo all'attività subacquea è reperibile nella definizione di immersione a scopo turistico ricreativo che, pur riprendendo la formulazione adottata dalla L.R. Sardegna n. 9/1999, fa espresso riferimento al limite massimo di profondità di quaranta metri, al limite della curva di sicurezza e al divieto di soste di decompressione.

La proposta di legge risulta attualmente ferma all'esame della II Commissione⁶⁷.

3. Proposte di legge

Preceduto dalle diverse leggi regionali, il legislatore nazionale ha più volte tentato di approvare una legge in materia di subacquea turistico-ricreativa, senza mai giungere ad una conclusione definitiva. I diversi progetti di legge non hanno infatti visto la luce nelle legislature nei quali sono stati presentati.

Procedendo in ordine cronologico, tra le ultime proposte di legge si possono citare l'A.C. 344 (Bellotti), l'A.C. 2369 (Lo Presti) e l'A.C. 2509 (Carlucci), unificate nel Testo Unico adottato il 21 luglio 2009 nel corso della XVI Legislatura, il cui iter, concluso l'esame in Commissione l'1 agosto 2012, risulta formalmente in fase di relazione⁶⁸.

Come per la relazione che precede il disegno di legge della Regione Puglia sopra esaminato, anche le parole che introducevano l'A.C. 344 rivelavano il chiaro proposito del legislatore: "A differenza dagli altri Stati dell'Unione europea, l'Italia non ha una disciplina professionale che identifichi e tuteli la categoria degli operatori subacquei e iperbarici. In modo improprio ciascun segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, didattico-turistiche e centri diving) utilizza, talora senza una seria formazione, operatori al di sotto del «pelo dell'acqua», inquadrandoli contrattualmente nella propria disciplina e categoria. La necessità della presente proposta si configura palese (...)".

Proseguendo, viene affermato che la proposta avrebbe il merito di sanare le problematiche connesse al lavoro subacqueo le quali, senza una precisa

⁶⁷ Per il reperimento della proposta di legge, si rimanda a quanto indicato nella nota 62.

⁶⁸ Ancor prima il Testo Unico adottato il 2 febbraio 2005 nel corso della XIV Legislatura. Per una rassegna dei disegni di legge precedenti si veda V. ROSSI, LIUZZI, *Appendice normativa*, in *Atti del Convegno nazionale di Medicina subacquea e medicina legale*, Medicina Legale – Quaderni Camerti, 2002, p. 389ss.

regolamentazione, rischierebbero di penalizzare non solo la categoria degli operatori subacquei, ma soprattutto l'imprenditoria italiana nel settore⁶⁹.

Viene dunque sottolineato in modo chiaro il vuoto normativo connesso alla materia subacquea e la conseguente necessità di una legge organica che ne definisca i contorni.

Risulta interessante la suddivisione operata nel testo unificato del 2009, il quale al Capo I è rubricato "Ordinamento delle attività subacquee", al Capo II "Operatori subacquei iperbarici professionali, imprese subacquee e iperbariche" e al Capo III "Istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee"⁷⁰.

Tale tripartizione è chiaramente indicativa della volontà di differenziare l'attività della subacquea professionale degli OTS, OTI ed imprese subacquee, da quella degli istruttori, guide subacquee, centri di immersione e didattiche⁷¹.

Un'analisi più approfondita del testo rileva però come in realtà molte questioni non siano state ancora risolte.

Innanzitutto all'art. 19 inserito nel Capo III, viene data una definizione poco convincente di subacquea a scopo turistico-ricreativo come "l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita (...) nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero". Nessun riferimento invece viene fatto al concetto di "curva di sicurezza" o alle profondità massime raggiungibili.

Nell'indicare poi i requisiti che istruttori e guide subacquee devono possedere per poter svolgere la loro attività, viene richiesto, all'art. 23, il rilascio di un brevetto da parte di una delle organizzazioni didattiche iscritte all'"Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico ricreativo", Elenco che dovrebbe essere istituito presso il Ministero per lo Sviluppo Economico. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento e di rilasciare l'attestato.

Tale proposta di legge, dunque, a differenza delle Leggi Regionali esaminate, non introduce l'istituzione di un albo o elenco a cui debbano essere iscritti gli operatori subacquei, ma si propone di creare unicamente un Elenco delle organizzazioni didattiche certificatrici della qualifica di istruttore o guida subacquea.

⁶⁹ Testo reperibile integralmente in rete http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0009340.pdf.

⁷⁰ Il Testo unificato 2009 delle proposte di legge A.C. 344, A.C. 2369 e A.C. 2509 è reperibile integralmente in rete http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0062890.pdf.

⁷¹ L. CAVALLO, *Le Leggi della Subacquea*, op. cit., p. 29.

Un punto decisamente critico è dato dal fatto che è previsto che possano richiedere l'iscrizione all'elenco nazionale, anche le organizzazioni non in possesso delle certificazioni EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802, accontentandosi di richiedere un'autocertificazione che attesti la rispondenza agli standard indicati. Tali organizzazioni, dovrebbero comunque conseguire le certificazioni EN o ISO entro i successivi due anni (nella formulazione originale il termine era di un anno, portato a due dalla Commissione Lavoro)⁷². È lecito chiedersi quali conseguenze potrebbero prodursi sui brevetti emessi da tali organizzazioni qualora queste, allo scadere del biennio, non ottengano l'iscrizione all'elenco; o ancora, in quali responsabilità incorra il subacqueo in possesso di un brevetto non "convalidato", in caso di incidente⁷³.

Tra i requisiti per l'esercizio di attività di istruttore o guida, è richiesta anche l'idoneità medica, secondo quanto previsto dall'agenzia o federazione riconosciuta, certificata o convenzionata al CONI, conformemente alla legislazione vigente. Il rinvio alla regolamentazione del CONI ed alla legislazione vigente, lascia, soprattutto per l'attività sportiva non agonistica, spazi aperti a dubbi ed interpretazioni. Non è questa la sede per affrontare la delicata questione delle certificazioni medico-sportive, ma si intende sottolineare quanto la materia sia attualmente poco definita.

Molteplici sono le leggi che si sono susseguite sul tema e le circolari che il CONI ha emanato per cercare di fare chiarezza. Tra gli ultimi interventi si può citare il noto Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi), a cui sono seguiti Decreti Ministeriali, note esplicative del Ministero della Salute e circolari del CONI, nel tentativo di riordinare la disciplina delle certificazioni mediche⁷⁴.

Ancora una volta non è stata colta l'occasione per fare definitivamente luce in modo non equivoco sulla materia.

Le perplessità sul Testo Unificato delle tre proposte di legge, non vengono risolte nemmeno dal successivo disegno di legge presentato al Senato il 26 marzo 2013 su iniziativa dei Senatori Di Biagio, Ichino, Maran, Gibiino e

⁷² Art 23 comma 3.

⁷³ R. PARELLA VITALE, G. D'ADAMO, T. TIEFENBRUNNER, F. DE FRANCESCO, *La Legge sulla Subacquea: una soluzione tra vecchi e nuovi naufragi?*, *Diritto&Subacquea*, 2015, reperibile in rete http://www.diritto-subacquea.it/wp-content/uploads/2017/02/LEGGE-SULLA-SUBACQUEA_25_11_2015.pdf.

⁷⁴ La certificazione medico sportiva ha subito significative modifiche a seguito dell'emissione del cd. Decreto Balduzzi convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Rilevano a completare il quadro normativo il Decreto del Ministro della Salute dell'8 agosto 2014, la nota esplicativa del 17 giugno 2015 e nota integrativa del 28 ottobre 2015. Il CONI, in ottemperanza a quanto previsto da tale ultima nota esplicativa, ha emanato in data 10 giugno 2016 una circolare con le indicazioni che devono essere seguite per uniformare il regime normativo. Per una ricostruzione completa del quadro normativo, si veda in rete <http://www.altalex.com/documents/news/2016/04/29/certificato-medico-sportivo-quadro-normativo>.

Pagliari, A.C. 320 “Disciplina delle attività subacquee e iperbariche”, il cui iter è da allora all’esame della Commissione.

Benché nella relazione introduttiva venga sottolineato il carattere “rivoluzionario” del testo, redatto con il contributo di associazioni di categoria chiamate a partecipare all’iter legislativo, a ben vedere il P.D.L. 320 ripropone sostanzialmente il precedente Testo Unificato del 2009, senza particolari modifiche al Capo III.

Anche sul tema delle certificazioni mediche pochi passi sono stati fatti. L’art. 19 comma 2 lett. h) del nuovo progetto di legge, ha parzialmente modificato il precedente testo, facendo riferimento al certificato medico annuale di idoneità “in armonia con quanto richiesto dalle organizzazioni didattiche (..) e dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158”.

La nuova formulazione, dunque, non fa ancora luce sulla questione.

Il 13 marzo 2014, è stato presentato dal Senatore De Cristofaro il nuovo disegno di legge n. 1389⁷⁵. La relazione introduttiva a tale disegno di legge, è sostanzialmente identica a quella che precede l’A.C. 344/2008. Si segnala che non è stato neppure modificato il riferimento alla legislatura, che nel frattempo è cambiata.

Anche il contenuto del nuovo D.D.L. è, nella sua quasi totalità, riproduttivo del testo del 2008.

Mentre le ultime due proposte, il Testo unificato del 2009 e la posposta di legge 320/2013, prevedono l’istituzione del solo Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo, la proposta di legge del 2014, ritorna alla struttura del 2008, prevedendo anche l’istituzione di Elenchi regionali degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo.

In sostanza, tali ultimi tentativi d’intervento non rivoluzionano affatto la disciplina e non sembrano in grado di dipanare la situazione di incertezza presente oggi nella materia, non risultando sufficienti a centrare gli obiettivi di organicità ed esaustività che si erano prefissati⁷⁶.

⁷⁵ Il disegno di legge 13 marzo 2014 n. 1389, è reperibile in rete in <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00757360.pdf>.

⁷⁶ R. PARELLA VITALE, G. D’ADAMO, T. TIEFENBRUNNER, F. DE FRANCESCO, *La Legge sulla Subacquea: una soluzione tra vecchi e nuovi naufragi?*, op. cit., 2015.

CAPITOLO III

SOGGETTI COINVOLTI NELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE E LORO OBBLIGHI

1. Cenni introduttivi

Delineata la materia all'interno del proprio quadro normativo, si tratterà di seguito dell'individuazione dei soggetti che per professione lavorano nell'ambito della subacquea turistico-ricreativa. Si tratta di figure, persone fisiche o giuridiche che, a diverso titolo, partecipano alle attività volte ad addestrare o a condurre i subacquei "ricreativi" in immersione. Sono in particolare gli istruttori, le guide e i centri di immersione o diving center.

Prima di esaminare individualmente i caratteri di tali soggetti, si rende necessaria una fondamentale premessa.

Gli istruttori, le guide e i gestori dei centri di immersione possono essere ricondotti alla figura giuridica dei "professionisti", mentre i subacquei-clienti rientrano nella figura dei "consumatori", secondo la nozione del Codice del Consumo, D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206⁷⁷.

In base l'art 3 del Codice del Consumo, è consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta", mentre è definito come professionista "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario".

Nella maggior parte dei casi, i soggetti coinvolti nelle attività subacquee sono riconducibili alle categorie giuridiche di professionista e consumatore e il rapporto che si instaura tra di essi è sorretto da un vero e proprio contratto per la prestazione di servizi, anche se spesso concluso solo verbalmente⁷⁸.

Inquadrare tale rapporto in una relazione tra professionista e consumatore ha significative conseguenze, a partire dall'applicazione della disciplina del Codice del Consumo.

Innanzitutto dal rapporto contrattuale che viene ad instaurarsi, nascono diritti ed obblighi ben precisi. L'art. 2 del Codice del Consumo individua i diritti che il consumatore può far valere in un rapporto contrattuale e che devono essere presi in considerazione dall'altra parte. In particolare, il diritto alla tutela

⁷⁷ In dottrina tale nozione è ormai consolidata. Si veda F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, T. TIEFENBRUNNER, I. CALLEGARI, F. ORLANDO, *Manuale del Subacqueo Consapevole, Diritti e Doveri del Subacqueo*, Milano, Magenes, 2014, pp. 14-15.

⁷⁸ Cfr. ibidem e S. DI PAOLA, *La Responsabilità Civile dell'Istruttore Subacqueo*, op. cit., p. 14.

della salute, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità, all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà, e all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.

Trova anche applicazione il comma 2 dell'art 1176 del Codice Civile, il quale stabilisce che nell'adempimento di obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve essere valutata avendo riguardo alla natura dell'attività stessa⁷⁹. Lo sforzo richiesto al debitore per garantire al creditore l'esatta prestazione, è dunque più intenso rispetto a quello che potrebbe essere richiesto ad un non professionista. Si tratta di un superiore grado di diligenza qualificata, parametrata sul comportamento del "buon professionista" e non del buon padre di famiglia ossia dell'uomo medio.

La ricostruzione del rapporto tra operatore subacqueo e cliente come intercorrente tra professionista e consumatore, implica l'applicazione delle disposizioni riguardanti i contratti e le clausole vessatorie, previste dagli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo. L'art. 33 definisce vessatorie quelle clausole che, benché predisposte in buona fede, "determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". Ai sensi dell'art. 36, le clausole considerate vessatorie sono nulle, mentre per il resto il contratto rimane efficace. Per non vanificare la protezione del consumatore, non si applica il comma 1 dell'art. 1419 c.c. il quale estende la nullità all'intero contratto⁸⁰.

Per quanto riguarda l'onere della prova, si ravvisa un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, secondo il quale il creditore che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento, deve provare l'esistenza e il contenuto del contratto e allegare l'inadempimento del professionista, mentre grava sul debitore l'onere della prova circa l'esatto adempimento⁸¹.

È interessante una pronuncia della Corte di Cassazione del 2015 che, ha ricordato che non è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento del debitore, poiché è anche necessaria la prova del danno subito, unitamente all'indicazione dell'utilità che il creditore avrebbe potuto conseguire qualora il rapporto obbligatorio si fosse concluso adeguatamente⁸². Come si vedrà più

⁷⁹ S. DI PAOLA, *La Responsabilità Civile dell'Istruttore Subacqueo*, op. cit., p. 16.

⁸⁰ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, F. ANELLI, C. GRANELLI (a cura di), *Manuale di Diritto Privato*, Milano, Giuffrè Editore, 2015, p. 713.

⁸¹ A titolo esemplificativo, si vedano le seguenti sentenze: Cass. civ., 1 aprile 2010, n. 7993, in *Guida al diritto*, 2010, 29, 64; Cass. civ., 3 luglio 2009, n. 15677, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Obbligazioni in genere*, n. 57, *in extenso* in *Contratti*, 2010, 587, con nota di Gallo; Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Obbligazioni in genere*, n. 57, *in extenso* in *Foro it.*, 2002, I, 769, con nota di Laghezza; Cass. civ., 18 settembre 2015, n. 18307, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Appello civile*, n. 67, *in extenso* in *Mass.*, 2015, 587.

⁸² Cass. civ., 03 dicembre 2015, n. 24632, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Danni civili*, n. 258, *in extenso* in *www.lanuovaproceduracivile.com*, 2015: "In tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è

approfonditamente nel successivo capitolo, il regime probatorio della responsabilità contrattuale può avere conseguenze significative sull'esito delle controversie risarcitorie⁸³.

Quanto poi al danno, ci si limita per ora ad accennare che sin dai primi anni duemila si è assistito ad una progressiva estensione dell'ambito di applicazione del danno non patrimoniale⁸⁴ che le Sezioni Unite, con le celebri sentenze di "San Martino" (con in testa Cass. 11 novembre 2008, n. 26972⁸⁵), hanno in via definitiva esteso anche all'ambito contrattuale.

La risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento, elaborata dal Supremo Collegio attraverso l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1174 c.c., non è peraltro automatica ogni qualvolta si riscontri un danno che tocchi la persona, ma per il suo riconoscimento è invece richiesto l'accertamento dell'esistenza di precise condizioni, prima tra tutte che il danno cagionato da inadempimento abbia determinato la lesione di un diritto inviolabile alla persona.

La dottrina e la giurisprudenza successive hanno ulteriormente esteso la platea dei soggetti tenuti al risarcimento del danno non patrimoniale di natura contrattuale, anche a soggetti che, pur non direttamente collegati al danneggiato da un formale rapporto contrattuale, si trovino con esso in una particolare relazione di vicinanza, il c.d. contatto sociale qualificato, dal quale derivano specifici obblighi di protezione. L'obbligazione nascente da contatto sociale, rientra perciò nell'ambito delle fonti atipiche delle obbligazioni, previste dall'art. 1173 c.c..

I temi dianzi solo accennati verranno di seguito illustrati in appositi paragrafi dedicati.

Anche la risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, trova limite, al di fuori dalle ipotesi di dolo, nella prevedibilità ai sensi dell'art. 1225 c.c.; è inoltre richiesto che il danno non patrimoniale sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1223 c.c..

sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici".

⁸³ S. DI PAOLA, *La Responsabilità Civile dell'Istruttore Subacqueo*, op. cit., p. 17.

⁸⁴ Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce Danni civili, n. 244, *in extenso* in *Foro it.*, 2003, I, 2273, con nota di *La Battaglia, Navarretta*; Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8828, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce Danni civili, n. 393, *in extenso* in *Mass.*, 2003.

⁸⁵ Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Danni civili*, n. 191, *in extenso* in *Mass.*, 2008, 1547.

2. Istruttore subacqueo

L'istruttore subacqueo è quella figura professionale che si obbliga contrattualmente a introdurre l'allievo alla pratica dell'immersione, impartendogli nozioni sia tecniche che pratiche, e che al termine dell'addestramento rilascia il relativo brevetto o diploma, attestante il riconoscimento dell'abilità del subacqueo alla pratica sportiva⁸⁶. Ciò che caratterizza la prestazione dell'istruttore subacqueo, è dunque l'insegnamento⁸⁷.

Mancando un testo organico in materia di subacquea ricreativa, meritano di essere citate alcune definizioni di "istruttore subacqueo" che vengono fornite nelle proposte di legge e nella regolamentazione regionale.

Nelle proposte di legge 344, 2369 e 2509, unificate nel Testo Unico del 2009, è istruttore subacqueo chi, in possesso di un corrispondente brevetto rilasciato dalle organizzazioni didattiche subacquee riconosciute, "insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni"⁸⁸. Si conclude affermando che l'istruttore può svolgere anche le attività di guida subacquea.

Tra i disegni di legge più significativi presentati successivamente, riportano testualmente la medesima soluzione, l'A.C. 320 del 26 marzo 2013 e l'A.C. 1389 13 marzo 2014.

Tale definizione viene presentata in modo pressoché identico anche in ambito regionale, in alcune delle Leggi Regionali esaminate nel capitolo precedente ed in particolare nella L.R. Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9, nella L.R. Liguria 4 luglio 2001 n. 19 e L.R. Calabria 18 maggio 2004 n. 17. Si discosta leggermente il progetto di legge della regione Puglia del 2013, il quale, nel definire la figura dell'istruttore subacqueo, fa esplicito riferimento al requisito del possesso di un'assicurazione professionale in corso di validità.

Tutte queste definizioni sono dunque accomunate dal fatto di identificare l'insegnamento come tratto distintivo dell'attività dell'istruttore subacqueo.

⁸⁶ La sussistenza di un vero e proprio contratto non può essere messa in discussione. Cfr. S. DI PAOLA, *La Responsabilità Civile dell'Istruttore Subacqueo*, op. cit., p. 14.

⁸⁷ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 102. Per quanto riguarda in generale l'istruttore sportivo, si rimanda a G. DE BERTOLINI, S. ROSSI, *L'insegnamento e sport d'acqua: profili generali*, in U. IZZO, F. MORANDI (a cura di), *L'Acqua. Mare, laghi e fiumi*, Volume III, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, G. FORNASARI, U. IZZO, L. LENTI, F. MORANDI (trattato diretto da), Giappichelli, Torino, 2015, p. 52: "la prestazione peculiare dell'istruttore (che) è quella di insegnare all'allievo una disciplina sportiva ed addestrarlo".

⁸⁸ Art 19 comma 4. Le organizzazioni didattiche abilitate al rilascio dei brevetti di istruttori, sono individuate dal comma 7 dell'art. 19 come "le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e di servizi a istruttori, guide e centri subacquei".

Per quanto riguarda i rapporti che s'instaurano tra istruttore e allievo, la mancanza di un contratto tipico che regoli tali rapporti economici comporta che, per una loro corretta qualificazione, sia necessario attingere ai contratti tipici disciplinati dal codice civile. In considerazione della natura della prestazione, lo schema contrattuale che meglio si attaglia a tali convenzioni, è il contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2229 e seguenti⁸⁹. Nelle prestazioni d'opera intellettuale, infatti, l'attività intellettuale è nettamente prevalente rispetto a quella materiale e ciò caratterizza anche l'attività di insegnamento che l'istruttore subacqueo è chiamato a svolgere⁹⁰.

L'istruttore deve possedere una specifica preparazione fisica e psicologica che sia conforme alla sua peculiare attività di addestramento e all'ambiente in cui tale apprendimento si svolge. Per tali motivi l'istruttore deve essere dotato di un bagaglio conoscitivo e di esperienza molto ampio, "che spazia dall'educazione motoria alla conoscenza delle tecniche di apprendimento, dall'approfondimento delle tematiche sull'ansia e sullo stress allo studio delle discipline della comunicazione e della gestione del gruppo"⁹¹. Trattandosi di un contratto d'opera, l'istruttore è tenuto all'esecuzione necessariamente personale della prestazione, in applicazione dell'art 2232 c.c.. Secondo il dettato codicistico, il professionista deve eseguire personalmente l'incarico assunto, ferma la possibilità di valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di sostituti e ausiliari. Qui la disciplina potrebbe intrecciarsi con la figura della guida subacquea che, in alcuni progetti di legge, viene anche definita come il soggetto che assiste l'istruttore, tematica che sarà trattata più nel dettaglio nel paragrafo successivo. In ogni caso, l'istruttore potrà valersi di collaboratori, qualora ciò sia consentito dal contratto o dagli usi e non sia incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Dall'inquadramento della figura dell'istruttore in quella del professionista intellettuale, che comporta l'applicazione delle norme di cui al Capo II, Titolo III, Libro V del Codice Civile, potrebbe prospettarsi il tema dell'applicabilità delle norme in materia di iscrizione agli albi professionali. Secondo l'art. 2229 c.c., la

⁸⁹ In dottrina è stato più volte confermato che all'interno della figura del contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c., può essere ricompresa l'attività di istruzione. Cfr. G. GIACOBBE, D. GIACOBBE, *Il lavoro autonomo. Contratto d'Opera*, in SCHLESINGER (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè Editore, 1995, pp. 23ss.; A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, in A. CICU, F. MASSINEO, *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, Milano, Giuffrè Editore, 1996, pp. 235 ss.; O. CAGNASSO, *Opera (contratto di)*, voce del Digesto delle disc. priv. Sez. Comm., Torino, Utet, 1994, X, pp. 326-327; F. DI NUNZIO, *Problemi di disciplina del contratto d'opera*, Torino, Giappichelli, 2000.

⁹⁰ G. DE BERTOLINI, S. ROSSI, *L'insegnamento e sport d'acqua: profili generali*, in *op. cit.*, p. 145, per il quale gli istruttori di qualsiasi sport esercitano una professione intellettuale "caratterizzata dal fatto che il lavoro svolto consiste, alla radice, nel confrontare un sapere a un problema, e dunque implica «sempre la soluzione di un problema sulla base di un sapere» e rivela «un contenuto creativo e inventivo»".

⁹¹ S. DI PAOLA, *La Responsabilità Civile dell'Istruttore Subacqueo*, *op. cit.*, p. 14.

legge determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. L'art. 2231 c.c. prevede poi che, qualora l'esercizio di un'attività professionale sia condizionato all'iscrizione in un albo o in un elenco, colui che esercita la prestazione senza essere iscritto all'albo o all'elenco, non ha diritto alla retribuzione e non può agire per ottenerla. In ogni caso la cancellazione dall'albo o dall'elenco determina la risoluzione del contratto e il prestatore d'opera ha solo diritto al rimborso delle spese sostenute e ad un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Nel capitolo precedente si è più volte sottolineato come la legislazione regionale e le proposte di legge nazionali, prevedano per istruttori e guide subacquee la creazione di elenchi o albi ai quali tali figure professionali dovrebbero iscriversi per poter esercitare legittimamente la propria attività. Non solo non vi è per tali previsioni un corrispondente nella legislazione nazionale, ma i già menzionati profili di illegittimità costituzionale di tale inquadramento inducono a considerare istruttori e guide subacquee tra le c.d. professioni non protette, ovvero che possono essere liberamente svolte da chiunque⁹². Solo una precisa previsione normativa del legislatore nazionale potrebbe far rientrare tali figure tra le c.d. professioni protette o regolamentate, le quali, appunto, richiedono, per l'esercizio della propria attività, l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Non ritenendo applicabili le disposizioni sulle professioni protette, trovano attuazione gli artt. 2233 e 2234 c.c. in materia di compenso.

Il compenso per la prestazione viene pattuito tra le parti. Qualora ciò non avvenisse e il compenso non potesse essere determinato dalle tariffe o dagli usi, viene stabilito dal giudice. Quale che sia la determinazione, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (art. 2233 commi 2 e 3 c.c.).

Salvo diversa pattuizione, il cliente deve comunque anticipare al prestatore d'opera le spese sostenute per il compimento dell'opera e gli acconti sul compenso, secondo gli usi (art. 2234 c.c.).

Resta il fatto che in presenza di una previsione contrattuale tra le parti inerente il compenso, le spese e gli acconti, non è necessaria l'applicazione delle regole residuali e suppletive stabilite dagli artt. 2233 e 2234 c.c..

Spesso però manca un testo contrattuale scritto tra istruttore e cliente e, in caso di contenzioso che abbia ad oggetto l'inadempimento delle parti, sorge il problema di ricostruire il contenuto dell'accordo e delle obbligazioni assunte dalle parti stesse.

Si ricorda che è chi invoca l'altrui inadempimento, che deve provare l'esistenza e il contenuto del contratto. Per esemplificare, tale onere sarà

⁹² A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, F. ANELLI, C. GRANELLI (a cura di), *Manuale di Diritto Privato*, op. cit., p. 777.

dunque a carico dell'istruttore, qualora questi chieda in giudizio il pagamento del proprio compenso, mentre sarà a carico dell'allievo qualora citi l'istruttore se questi non abbia svolto tutte le lezioni richieste per il completamento del corso come pattuito.

Per valutare l'inadempimento o meno delle obbligazioni contrattuali, sarà dunque fondamentale ricostruire il contenuto degli obblighi assunti⁹³.

Vengono qui di seguito individuate alcune prestazioni tipiche che l'istruttore deve adempiere per rispettare gli obblighi contrattuali assunti con l'allievo.

Innanzitutto l'istruttore dovrà rispettare le norme tecnico-amministrative UNI, delle quali si è trattato nel capitolo precedente. In particolare in Italia per l'istruttore subacqueo sono state emanate la norma UNI EN 14413:2006 e le norme UNI EN ISO 24802-1/2:2014⁹⁴.

Le organizzazioni didattiche che rilasciano i brevetti per lo svolgimento dell'attività subacquea, recepiscono le norme UNI per la fissazione dei loro standard minimi. Gli istruttori sono dunque innanzitutto tenuti al rispetto degli standard operativi imposti dall'organizzazione didattica di appartenenza⁹⁵.

L'istruttore subacqueo è ulteriormente tenuto al rispetto degli obblighi derivanti dalla sua attività di istruzione in senso stretto. Dovrà dunque trasmettere all'allievo tutte quelle nozioni tecniche, scientifiche e sportive che possano permettere all'allievo di praticare una attività di immersione consapevole e sicura, adeguata al suo livello di prestazione e apprendimento. Nel fare ciò l'istruttore, non solo è tenuto al rispetto di ciò che prefigge la didattica certificatrice, ma è tenuto anche a valutare adeguatamente le capacità di apprendimento, le doti fisiche e il carattere dell'allievo, in modo da personalizzare quanto più possibile l'attività di istruzione in relazione alle specifiche caratteristiche dell'allievo. Gli istruttori devono strutturare l'addestramento in modo tale che le nozioni tecniche e conoscitive divengano patrimonio personale degli allievi⁹⁶.

Pur non applicandosi all'istruttore subacqueo tale disciplina, è interessante come il D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, nel definire la funzione del docente, faccia riferimento non solo al compito di trasmissione della cultura, ma anche ad una attività di

⁹³ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 108.

⁹⁴ La norma UNI EN 14467:2006 è intitolata "Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione subacquea ricreativa" mentre le norme UNI EN ISO 24802-1/2:2014 riguardano i requisiti per la formazione degli istruttori subacquei. Per una rassegna delle norme UNI EN e ISO applicabili all'ambito della subacquea ricreativa, consultare in rete <http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/normativa-sub/sub-normativa.pdf>.

⁹⁵ Si veda ad esempio la regolamentazione vigente per gli istruttori F.I.P.S.A.S. http://www.fipsas.it/documenti/attivitanormative/116_norma.pdf.

⁹⁶ S. DI PAOLA, *La Responsabilità Civile dell'Istruttore Subacqueo*, op. cit., p. 16.

contribuito alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità⁹⁷. Non si tratta dunque di una attività di insegnamento unidirezionale, ma deve coinvolgere attivamente gli allievi anche al fine di una elaborazione personale del sapere.

Sempre collegato all'attività didattica in senso stretto, è l'obbligo di valutazione dell'allievo. L'istruttore deve valutarne le capacità attraverso la sottoposizione allo stesso di prove sia pratiche che teoriche, al fine del conseguimento del brevetto.

Non sembra invece che dopo la fine del corso e il conseguimento del brevetto, incomba sull'istruttore un obbligo di monitoraggio delle attività dell'allievo⁹⁸.

Grava certamente sull'istruttore l'obbligo di mantenere un livello di addestramento adeguato, in modo da garantire al cliente una conoscenza sempre in linea con gli standard impartiti in primo luogo dalle organizzazioni didattiche⁹⁹. L'obbligo di aggiornamento professionale è previsto innanzitutto nei progetti di legge e nelle leggi regionali già esaminati che, tra i requisiti di iscrizione all'albo degli istruttori, richiedono espressamente l'idoneità medica¹⁰⁰ o l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività¹⁰¹. Un'espressa disciplina riguardante l'aggiornamento, è prevista per istruttori e guide alpine. La disposizione impone a tali soggetti la frequentazione, almeno ogni tre anni, di un corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale nel cui albo essi sono iscritti¹⁰². Si ricorda poi come l'aggiornamento sia previsto in generale in moltissime attività professionali¹⁰³.

⁹⁷ Art 395 comma 1 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297: "La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità".

⁹⁸ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 114.

⁹⁹ Ibidem.

¹⁰⁰ Così l'art. 16 lett. g) del disegno di legge 1389 del 13 marzo 2014; l'art. 2 lett. h) del Testo unificato delle proposte di legge A.C. 344, A.C. 2369 e A.C. 2509 del 21 luglio 2009.

¹⁰¹ Così l'art. 4 della Legge Reg. Calabria del 18 maggio 2004 n. 7; l'art. 4 della Legge Reg. Liguria, 4 luglio 2001 n. 9 abrogata nel 2010; l'art. 7 della Legge Reg. Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9; l'art. 4 lett. g) della proposta di legge Puglia 258 dell'11 aprile 2013.

¹⁰² L'art. 9 della L. 2 gennaio 1989 n. 6 "Ordinamento professionale di guida alpina", prevede espressamente che "Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal collegio regionale delle guide della regione nel cui albo essi sono iscritti. Contenuti e modalità dei corsi di aggiornamento sono stabiliti dal direttivo del collegio regionale delle guide".

¹⁰³ A titolo esemplificativo, per quanto riguarda l'aggiornamento degli avvocati, si veda il Regolamento 13 luglio 2007 del Consiglio Nazionale Forense "Regolamento per la formazione professionale continua degli avvocati". L'obbligo di aggiornamento professionale per i dipendenti del servizio sanitario nazionale è invece previsto dall'art 47, comma 3 n. 6 della L. 23 dicembre 1978 n. 883.

Lo stesso D.Lgs. 297/1994 all'art. 282 comma 1, definisce l'aggiornamento come un diritto-dovere fondamentale dei docenti e del personale e viene inteso come "adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica".

Ulteriore obbligo che incombe sull'istruttore subacqueo riguarda le attrezzature utilizzate per l'attività sportiva. Dell'argomento si tratterà più approfonditamente nel capitolo successivo, si anticipa solo che l'istruttore è tenuto a compiere controlli e verifiche sull'efficienza e l'adeguatezza delle attrezzature utilizzate in modo da garantire la sicurezza dell'attività di addestramento¹⁰⁴.

Come si è detto in precedenza, il rapporto che si instaura tra allievo e l'istruttore è inquadrabile nel rapporto che sussiste tra cliente e professionista e ciò comporta l'applicazione delle norme del Codice del Consumo. In particolare l'art. 2 comma 2 lett. c) e c-bis) individua, tra i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori, il "diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità" e il "diritto all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà". Nel rispetto dell'art. 2 del Codice del Consumo, l'istruttore è dunque tenuto ad informare il cliente sulle caratteristiche generali e su tutti i rischi delle immersioni subacquee ed in particolare di quelle eseguite durante il corso¹⁰⁵. Ai fini dell'onere della prova inerente le informazioni fornite, può essere dunque di rilevante importanza la predisposizione di un contratto scritto o una documentazione informativa chiara e comprensibile, sottoscritta dal cliente prima dell'inizio del corso o dell'immersione.

Gli obblighi dell'istruttore si ampliano ulteriormente in vista del particolare rapporto che si instaura con l'allievo e che fa nascere in capo all'istruttore obblighi di protezione nei confronti della controparte¹⁰⁶. L'istruttore deve porre in

¹⁰⁴ Sempre con riguardo alle guide alpine, A. ALBANESI, *Guide e portatori alpini*, voce del *Novissimo Digesto*, Torino, 1962 VIII, p. 77, dispone che la guida "prima della partenza deve assicurarsi che il turista abbia l'equipaggiamento corrispondente all'itinerario; deve controllare che l'equipaggiamento sia sufficiente ed in buono stato; durante l'escursione deve tenere conto delle condizioni fisiche del cliente e sconsigliarlo quando, per ragioni tecniche, constati l'impossibilità di raggiungere la meta. Di fronte al pericolo deve raddoppiare la sua prudenza e nei punti critici deve, di persona, aiutare il cliente".

¹⁰⁵ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, T. TIEFENBRUNNER, I. CALLEGARI, F. ORLANDO, *Manuale del Subacqueo Consapevole*, op. cit., p. 61.

¹⁰⁶ Cfr. G. DE BERTOLINI, S. ROSSI, *L'insegnamento e sport d'acqua: profili generali*, in op. cit., p. 153, in cui viene affermato che al contenuto del contratto tra istruttore e allievo, "appartengono con effettualità preminente e determinante gli obblighi di sicurezza e protezione, riconducibili all'esercizio del potere-sapere che insegnamento e addestramento istituzionalmente comportano, con le apposite facoltà di comando".

essere tutte le misure necessarie per evitare l'insorgere di situazioni pericolose, in relazione al livello determinato e alle caratteristiche dell'allievo¹⁰⁷.

Tale obbligo discende dal secondo comma dell'art. 40 c.p., il quale recita: "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

Come afferma la Cassazione, la *ratio* di questa disposizione sta nella volontà dell'ordinamento giuridico di assicurare a determinati beni giuridici una tutela rafforzata, attribuendo ad altri soggetti l'obbligo di evitarne la lesione, in quanto il titolare non ha il completo dominio delle situazioni che potrebbero mettere a rischio l'integrità dei suoi beni¹⁰⁸.

Questa particolare situazione è definita "posizione di garanzia", che fa nascere dunque in capo a chi la assume, obblighi di controllo, di protezione e soccorso, finalizzati a proteggere e garantire il bene salute di un'altra persona¹⁰⁹.

2.1 Posizione di garanzia

La giurisprudenza penale ravvisa una vera e propria posizione di garanzia in capo agli istruttori nei confronti degli allievi, che deriva dalle qualifiche e dalle maggiori conoscenze sulle quali l'allievo può aver fatto affidamento¹¹⁰. Diverse sono le sentenze che hanno riconosciuto la rilevanza della specifica esperienza di molteplici soggetti, tra cui guide ed istruttori sportivi, ai fini della sussistenza di una posizione di garanzia e conseguentemente dell'accertamento della colpevolezza in materia di responsabilità penale.

Un'interessante pronuncia che ha elaborato il concetto di posizione di garanzia e ne ha delineato le caratteristiche, è stata la sentenza della Cassazione Penale 10 giugno 2010 n. 38991.

Nella questione esaminata dalla Suprema Corte erano imputati gli amministratori e dirigenti della società proprietaria di uno stabilimento per la produzione di fibre di nylon. Molti lavoratori che operavano all'intero dello stabilimento avevano inalato polveri di amianto, contraendo così patologie che li avevano condotti al decesso. La Corte ha riconosciuto, in ragione delle loro specifiche cariche, una posizione di garanzia in capo agli imputati, la quale

¹⁰⁷ Sul rilievo degli obblighi di protezione come fonte di responsabilità del debitore si veda C. CASTRONOVO, *Obblighi di protezione*, Enciclopedia Treccani, Roma, 1990, XXI.

¹⁰⁸ Motivazione alla sentenza della Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010 n. 38991, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Reato in genere*, n. 31.

¹⁰⁹ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, T. TIEFENBRUNNER, I. CALLEGARI, F. ORLANDO, *Manuale del Subacqueo Consapevole*, op. cit., p. 19.

¹¹⁰ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 119.

avrebbe loro imposto di attivarsi per impedire gli eventi. Il loro comportamento era stato invece omissivo.

In tale occasione, la Corte di Cassazione ha messo in luce le condizioni per la sussistenza della posizione di garanzia, proponendo una teoria cd. "mista", con la quale sono state superate sia la cd. teoria "formale" sia la cd. teoria "funzionale o sostanziale"¹¹¹.

Secondo la Corte si delinea una posizione di garanzia a condizione che:

- 1) vi sia un bene giuridico che necessiti di protezione e che da solo il titolare non è in grado di proteggere
- 2) che una fonte giuridica, anche negoziale, abbia la finalità della sua tutela
- 3) che tale obbligo gravi su una o più specifiche persone
- 4) che queste ultime siano dotate di poteri impeditivi della lesione del bene che hanno "preso in carico".

Per quanto riguarda più strettamente l'ambito subacqueo, una delle prime decisioni che hanno individuato la sussistenza della posizione di garanzia in capo all'istruttore, è la sentenza della Cass. Pen., 25 gennaio 2006, n. 24201¹¹², con la quale è stato affermato che "l'istruttore subacqueo che organizza un'immersione è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei partecipanti all'immersione stessa e risponde a titolo di omicidio colposo per la morte di uno dei partecipanti, allorché siano accertate colpevoli inosservanze delle norme cautelari generiche o specifiche".

Brevemente, il fatto riguarda la morte di un allievo durante un'immersione profonda a -61 metri. La vittima era risalita fino alla superficie troppo velocemente in modo incontrollato senza compiere tappe di decompressione e questo ne aveva provocato un'embolia e conseguentemente la morte¹¹³.

Per tali fatti venne riconosciuta all'istruttore sia una condotta commissiva per aver coinvolto senza le necessarie cautele e la dovuta assistenza, in una immersione pericolosa, un allievo inesperto che scendeva a profondità elevata per la prima volta; sia una condotta omissiva per non aver ottemperato agli obblighi di controllo sull'allievo, che era stato lasciato in balia di sé stesso.

¹¹¹ In base alla teoria cd. "formale" la fonte dell'obbligo giuridico andrebbe ricercata nella legge, nel contratto, o in una precedente azione pericolosa che impone di attivarsi per eliminare la situazione di pericolo creata. Secondo la teoria cd. "funzionale" la fonte dell'obbligo giuridico andrebbe ricercata nelle specifiche funzioni in concreto svolte dall'agente, titolare di un potere di signoria sulle condizioni essenziali per il verificarsi dell'evento.

¹¹² Cass. Pen., 25 gennaio 2006, n. 24201, in *CED Cass. pen.*, 2006.

¹¹³ In particolare il subacqueo "era alla sua prima immersione a quella profondità e, sceso troppo velocemente a metri 61 e rimasto a tale quota per 3 minuti e 30 secondi, era risalito a velocità di 9,47 metri al minuto fino a 43 metri di quota, e poi di 43 metri al minuto fino alla superficie (dopo avere gonfiato il GAV) senza effettuare alcuna sosta decompressiva, sì da essere colto da crisi embolia che lo aveva condotto a morte".

La sentenza 24201/2006 è dunque significativa perché afferma il principio della responsabilità dell'istruttore subacqueo in ragione della posizione di garanzia che questi ha assunto nei confronti dell'allievo.

La posizione di garanzia è stata riconosciuta anche in capo alla guida subacquea dalla nota sentenza della Cass. Pen., 27 giugno 2014, n. 27964¹¹⁴. La questione riguarda la morte di un padre e un figlio durante un'immersione nelle grotte di Portofino. È stata ritenuta responsabile di omicidio colposo plurimo la guida subacquea che ha condotto il gruppo nell'immersione in grotta nonostante la forte risacca. Le due vittime, a causa delle condizioni avverse del mare, sono state ripetutamente sbalottate contro le rocce e, prese dal panico, sono morte per annegamento.

La Corte di Cassazione, in linea con i precedenti gradi di giudizio, ha assunto una posizione chiara: oltre all'istruttore, anche la guida subacquea assume una posizione di garanzia nei confronti delle persone che partecipano all'immersione¹¹⁵.

I Giudici hanno anche esaminato il profilo di responsabilità, affermando che gli obblighi di protezione assunti non subiscono cambiamenti per il fatto che le vittime fossero dotate di apprezzabile esperienza, in quanto la posizione di garanzia non limita l'onere della guida al solo assicurarsi che in linea teorica i subacquei siano in grado di affrontare una determinata immersione. Al contrario, la posizione di garanzia impone alla guida di verificare in concreto la fattibilità dell'immersione, valutando se, in ogni momento, la reale situazione permetta o meno di proseguire con quanto stabilito nelle fasi di organizzazione dell'escursione ed eventualmente di porre in essere tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza dei subacquei, anche se questi sono da considerarsi esperti¹¹⁶.

Come affermato dal giudice del gravame e confermato in Cassazione, il punto cardine per la sussistenza della posizione di garanzia, è l'affidamento che

¹¹⁴ Cass. pen., 06 marzo 2014, n. 27964, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Reato in genere*, n. 55, in *estenso* in *Ced Cass.*, rv. 262232

¹¹⁵ Come si legge nella motivazione della sentenza: "occorre peraltro rilevare l'inconferenza della distinzione tra le due figure, atteso che è evidente come anche il ruolo di "guida" comportava per il G. (imputato ndr) una chiara posizione di garanzia nei confronti delle persone che a lui si erano affidate.

¹¹⁶ Si riportano le parole estremamente chiare della Corte di Cassazione in merito alla posizione di garanzia assunta: "Posizione che implicava l'obbligo, non solo di verificare la presenza, in capo agli escursionisti, dei brevetti attestanti i livelli di esperienza e di capacità acquisiti e la compatibilità degli stessi con le caratteristiche ed i livelli di rischio dell'escursione programmata, nè solo di scegliere il percorso più adatto per raggiungere la grotta, ancora rapportato alle capacità tecniche degli escursionisti, ma anche, come giustamente ha osservato il giudice del gravame, di adeguare alle effettive condizioni del mare ed ambientali l'originario programma, modificandolo, ove necessario, per garantire la sicurezza dei sub. Posizione che, rispetto al compito di guida assunto dall'imputato nei confronti dei due F., non subisce cambiamenti o ridimensionamenti di sorta, come ha ancora condivisibilmente sostenuto lo stesso giudice, dall'essere le due vittime dotate di apprezzabile esperienza nel campo delle immersioni".

il subacqueo pone nell'esperienza e nelle capacità della guida al momento dell'instaurazione del rapporto¹¹⁷. La Corte di Appello di Genova aveva dichiarato che il fatto che le vittime "sarebbero state in grado, in quanto titolari del brevetto di secondo grado, di compiere da soli l'escursione programmata non esclude né attenua la responsabilità dell'imputato poiché ciò che conta è che le vittime si fossero affidate alla sua prestazione di guida".

Al momento dell'insaturazione del rapporto, nasce dunque in capo alla guida una posizione di garanzia, la quale comporta che questa sia responsabile del bene salute dei propri clienti, indipendentemente dal livello del brevetto loro posseduto o dall'esperienza dei subacquei.

È interessante osservare come la legislazione francese preveda espressamente il caso in cui ad immergersi siano subacquei di diverso livello di esperienza. La regola generale prevede che il gruppo che si immerge sia omogeneo, ovvero che i subacquei partecipanti possiedano le medesime caratteristiche di resistenza sott'acqua, lo stesso livello di profondità previsto dal brevetto e compiano lo stesso percorso, anche nel caso in cui utilizzino bombole con miscele diverse che permetterebbero invece una permanenza più lunga in immersione.

Il fatto che s'immergano subacquei con gradi di esperienza differenti costituisce un'ipotesi residuale e nel qual caso il gruppo è comunque tenuto a non superare mai le prestazioni massime raggiungibili dal subacqueo che abbia le minori abilità o la miscela d'aria più conservativa¹¹⁸.

Tornando alla legislazione italiana, per quanto riguarda la sussistenza di una posizione di garanzia in capo ad istruttori e guide in altri ambiti sportivi, si possono citare, a titolo esemplificativo, la sentenza della Cass. Pen., 18 aprile 2005, n. 27396¹¹⁹ e la sentenza della Cass. Pen., 22 ottobre 2004, n. 3446¹²⁰.

La prima sentenza ha riconosciuto una posizione di garanzia in capo ad un istruttore di nuoto ed abilitato all'assistenza bagnanti, nel caso di morte di un socio della piscina a causa di una sincope anossica dovuta ad una volontaria apnea prolungata. Oltre alla responsabilità riconosciuta al legale rappresentante della piscina, all'istruttore-imputato è stata attribuita la responsabilità per non avere vigilato costantemente sulla condotta dell'apneista oltreché per non essere intervenuto tempestivamente per rianimarlo.

¹¹⁷ Corte App. Genova, 24 ottobre 2012, n. 2748.

¹¹⁸ Art. A. 322-73 del *Code du Sport* il quale recita: "*Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée. Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant*".

¹¹⁹ Cass. Pen., 18 aprile 2005, n. 27396, in *CED Cass. pen.*, 2005.

¹²⁰ Cass. Pen., 22 ottobre 2004, n. 3446, in *Riv. pen.*, 2006, 1, 61, con nota di Mirra.

La seconda sentenza riguarda invece il caso della morte di un partecipante ad una discesa rafting con gommone lungo un fiume. Anche in questo caso è stata riconosciuta una posizione di garanzia in capo al titolare e gestore della ditta individuale organizzatrice dell'attività sportiva di rafting nonché dell'istruttore addetto alla conduzione del gommone sulle rapide del fiume. In particolare al gestore è stata riconosciuta la responsabilità per non aver effettuato alcuna valutazione circa l'idoneità dell'equipaggio e di aver consentito la discesa del gommone malgrado la notevole intensità della corrente, senza approntare in concreto un'organizzazione adeguata alla pratica sportiva svolta. All'istruttore è stato invece contestato in particolare di non aver prestato attenzione alla composizione e distribuzione dei presenti a bordo e di non aver interrotto la discesa pur rilevando che i partecipanti erano in difficoltà e la corrente era particolarmente forte.

3. Guida subacquea

Si tratterà ora della figura di guida subacquea. Gran parte della disciplina esaminata per l'istruttore, è applicabile alla guida e a tale disciplina ci si richiama. Verranno di seguito analizzati solo gli aspetti che divergono tra le due figure.

Innanzitutto guida ed istruttore subacqueo svolgono funzioni diverse. Se la prestazione tipica dell'istruttore è l'insegnamento, la guida è quella figura professionale che si obbliga contrattualmente ad organizzare l'immersione e ad accompagnarvi i subacquei-clienti¹²¹.

Anche per la guida, mancando un testo unico sulla subacquea, si possono richiamare alcune definizioni contenute nelle proposte di legge e nella regolamentazione regionale.

Le anzidette Leggi Regionali Liguria, Calabria, Sicilia e la proposta di legge della Regione Puglia, fanno riferimento all'attività di accompagnamento, a scopo turistico e ricreativo, di singoli o gruppi in possesso di brevetto¹²².

Ai fini dell'inquadramento della figura della guida subacquea, è interessante anche la definizione che l'art 2 della Legge 2 gennaio 1989 n. 6 detta per la guida alpina, come "chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività: a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

¹²¹ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 104.

¹²² Così l'art 2 comma 5 della L.R. Liguria 4 luglio 2001 n. 19 (abrogata dalla L.R. Liguria 29 dicembre 2010 n. 23); l'art. 2 comma 5 della L.R. Calabria 18 maggio 2004 n. 17; l'art 7 comma 1 L.R. Sicilia 2 maggio 2004 n. 8; l'art 2 comma 5 della P.D.L. Regione Puglia 11 aprile 2013 n. 258.

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche; c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo”. Come si è visto in ambito subacqueo, la prestazione di insegnamento delle tecniche è invece più tipica dell’istruttore.

Da tali definizioni emerge come l’attività di accompagnamento dei clienti sia centrale nel ruolo di guida.

Non sembrano condivisibili invece le definizioni fornite dalla proposta di Testo unificato del 2009 e dalla Legge Regionale Sardegna n. 9/1999, le quali fanno entrambe riferimento, oltre all’accompagnamento, anche all’attività di assistenza all’istruttore nell’addestramento di singoli o di gruppi di persone¹²³.

Come riportato precedentemente, per lo svolgimento della propria attività, l’istruttore può avvalersi di ausiliari ai sensi dell’art. 2232 c.c. e dell’operato di tali soggetti l’istruttore è responsabile, secondo quanto previsto dall’art. 2049c.c.. Risulta maggiormente condivisibile comprendere la figura di assistente istruttore nell’ambito degli ausiliari di questo, piuttosto che la figura della guida, la quale si limita ad accompagnare i subacquei in immersione¹²⁴.

Resta comunque il fatto che l’istruttore può svolgere anche l’attività di guida subacquea ed in tale caso egli risponderà per i profili di responsabilità inerenti a tale figura.

Per quanto riguarda la ricostruzione degli obblighi contrattuali della guida subacquea, questi sono in parte diversi da quelli esaminati per l’istruttore e ciò è dovuto alla differente attività che tali soggetti svolgono.

Similmente all’istruttore, la guida dovrà rispettare le norme tecnico-amministrative UNI e gli standard prefissati dalla didattica di appartenenza, mantenere un livello di addestramento adeguato alle immersioni, effettuare controlli sull’efficienza e l’adeguatezza delle attrezzature in vista del tipo di immersione programmata e informare il cliente sulle caratteristiche e sui rischi dell’immersione.

Non ricadranno invece sulla guida gli obblighi strettamente legati all’attività d’insegnamento.

La guida dovrà inoltre programmare l’immersione in modo conforme alle abilità e alle condizioni dei clienti, per garantire la massima sicurezza possibile. Nel fare ciò avrà anche l’obbligo di accertare preventivamente le condizioni meteorologiche e marine¹²⁵.

¹²³ Secondo l’art. 19 del Testo unificato 2009 e dell’art 2 comma 5 della L.R. Sardegna 26 febbraio 1999 n.6 (con piccole differenze puramente lessicali), è guida subacquea “chi a) assiste l’istruttore subacqueo nell’addestramento di singoli o gruppi di persone; b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto”.

¹²⁴ F. DE FRANCESCO, G. D’ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 105.

¹²⁵ In base alla citata sentenza della Cass. pen., 06 marzo 2014, n. 27964, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Reato in genere*, n. 55, *in extenso* in *Ced Cass.*, rv. 262232 la guida ha anche

Un'interessante ricostruzione delle obbligazioni contrattuali assunte dalla guida subacquea, è fornita dalla già citata sentenza della Cass. Pen., 27 giugno 2014, n. 27964, la quale ha individuato i seguenti obblighi a carico di detto professionista:

- verificare la presenza, in capo ai partecipanti all'immersione, dei brevetti attestanti i livelli di esperienza e di capacità acquisiti;
- verificare la compatibilità degli stessi con le caratteristiche e di valutare attentamente i livelli di rischio dell'escursione programmata,
- scegliere ed adeguando il tipo di immersione rapportato alle capacità tecniche degli escursionisti,
- adeguare alle effettive condizioni del mare ed ambientali l'originario programma, modificandolo, ove necessario, per garantire la sicurezza dei sub,
- impedire comportamenti rischiosi e contrari alla comune prudenza da parte dei partecipanti all'immersione.

Si deve comunque tenere presente che tali obblighi sono solo esemplificativi delle normali prestazioni richieste alla guida, in quanto è sempre necessario adattare detti obblighi al caso concreto ed alla specificità del singolo contratto concluso. Benché la sentenza appena citata sottolinei l'irrelevanza del fatto che i subacquei siano più o meno esperti, diverse sono le situazioni che si possono verificare e diversi possono essere i conseguenti gradi di responsabilità riconosciuti alla guida. Non è ad esempio inverosimile che un gruppo di subacquei, pur sotto la direzione di una guida, decida di eseguire un'immersione di esplorazione di un ambiente sconosciuto. In tali casi le prestazioni richieste alla guida saranno sicuramente più attenuate rispetto a quelle esemplificate sopra¹²⁶.

In ogni caso, bisogna sempre tenere presente che la figura della guida e dell'istruttore sono strettamente connesse. Oltre ad insegnare le tecniche per la pratica della subacquea, l'istruttore può spesso svolgere anche la prestazione di accompagnamento dei clienti in immersioni ricreative. Nell'esecuzione della prestazione di accompagnamento, egli sarà da considerare alla stregua di una guida subacquea per quanto riguarda gli obblighi cui è tenuto ad adempiere.

l'obbligo di scegliere il percorso più adeguato anche in rapporto alle "effettive condizioni del mare ed ambientali, con la conseguente necessità di modificare la programmazione iniziale ove esse subiscano dei mutamenti". Dello stesso avviso anche la precedente sentenza della Cass. pen., sez. IV, 8 maggio 2008, n. 26116, in *CED Cass. pen.*, 2008, la quale aveva riconosciuto la responsabilità per omicidio colposo del maestro di sci che aveva accompagnato gli allievi in un percorso fuori pista, indicato come pericoloso, in un giorno nel quale era stato segnalato il rischio di distacco di valanghe.

¹²⁶ Nell'*obiter dictum* di Corte App. Torino, 19 dicembre 1997, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Responsabilità civile*, n. 211 la Corte di Appello di Torino fa l'esempio di un caso in cui si sarebbe potuta escludere la responsabilità dell'istruttore e degli organizzatori di un corso, qualora ci fosse stato un accordo tra le parti per una scalata con il fine di aprire nuove vie su una parete di roccia. Osserva la Corte che "nel qual caso tutti i partecipanti sanno che numerose e gravi possono essere le insidie, muovendosi su un terreno ignoto".

Da un punto di vista comparatistico, sono interessanti le soluzioni che l'ordinamento francese ha adottato in materia di subacquea turistico-ricreativa. Al contrario che nel nostro paese, infatti, la Francia si è dotata nel 2006 di uno specifico Codice dello Sport, all'interno del quale un'intera sezione è dedicata all'organizzazione delle attività subacquee, che trova collocazione nel Libro III, Capitolo II, Titolo II, Sezione III, del *Code du Sport*¹²⁷.

La sezione terza è poi suddivisa in ulteriori sotto-sezioni, distinte in base delle differenti miscele utilizzate per immergersi, in quanto si è ritenuto che esse richiedessero una regolamentazione differenziata¹²⁸.

In Francia, dunque, si riscontra una disciplina puntuale a livello nazionale, per quanto riguarda le attività subacquee.

Quanto ai soggetti coinvolti in tali attività, la regolamentazione francese prevede figure differenti.

Innanzitutto l'Art. A. 322-72 individua espressamente la figura del direttore d'immersione, "*directeur de plongée*". Negli stabilimenti che organizzano le attività subacquee (come i diving center, di cui si dirà nel paragrafo successivo), il direttore di immersione è il soggetto che assume la responsabilità dell'immersione stessa, ed è sempre presente sul luogo di questa.

È responsabile da un punto di vista tecnico dell'organizzazione, delle decisioni da prendere per assicurare la sicurezza dei subacquei e dell'avvio delle operazioni di soccorso. È colui che assicura il rispetto delle regole da parte dei clienti e degli altri operatori subacquei.

Il comma 4 dell'art. A. 322-72, affida al *directeur de plongée* il compito di stabilire le caratteristiche dell'immersione. Ciò significa che dovrà scegliere il sito di immersione in relazione ai livelli di esperienza e alle attitudini dei sommozzatori e dovrà scegliere le guide adeguate. Sarà lui a pianificare lo svolgimento dell'immersione, organizzando i gruppi e fornendo ai clienti tutte le informazioni necessarie¹²⁹.

Al direttore di immersione è affidato l'ulteriore compito di redigere e conservare una scheda di sicurezza. Tale modulo conterrà le generalità dei subacquei, i compiti che questi hanno svolto nel gruppo e i diversi parametri

¹²⁷ La sezione terza è intitolata "*Etablissements organisant la pratique de la plongée subaquatique*", ovvero "*Stabilimenti che organizzano la pratica dell'immersione subacquea*".

¹²⁸ La Sotto Sezione I è intitolata "*Dispositions communes aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air, à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air*"; la Sotto-sezione II "*Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'air*"; la Sotto-sezione III "*Dispositions relatives aux établissements organisant la pratique de la plongée subaquatique à l'oxygène ou aux mélanges autres que l'air*"; mentre la Sotto-sezione IV "*Dispositions diverses*".

¹²⁹ Cfr. in rete le informazioni fornite dalla FFESSM, *Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins*: http://www.ffessm.fr/recherche_detail.asp?numero=27&origine=FAQ. La FFESSM è una Federazione sportiva francese, investita dalla delega del Ministero dello Sport per la definizione della disciplina degli sport subacquei. È membro fondatore della CMAS.

programmati e realizzati nel corso dell'immersione. La scheda deve essere conservata nello stabilimento per un anno, senza particolari mezzi formali.

Per quanto riguarda le qualifiche che deve possedere il *directeur de plongée*, queste sono individuate in un apposito allegato al *Code du Sport* e fanno riferimento a certificazioni rilasciate da enti riconosciuti¹³⁰. Interessante come le certificazioni minime richieste cambino a seconda che l'attività svolta sia di esplorazione o di addestramento e che l'immersione venga effettuata con aria, nitrox o trimix¹³¹.

La figura che invece si immerge con i clienti, è la guida subacquea, la "*personne encadrant la palanquée*", che viene designata dal responsabile di immersione¹³². La guida dirige quello che in francese viene definito con il termine "*palanquée*", ovvero un gruppo di subacquei che si immerge seguendo il medesimo tragitto, rispettando gli stessi standard di profondità e durata¹³³. La guida è responsabile dello svolgimento dell'immersione, e si assicura che le sue caratteristiche siano adatte alle circostanze ed alle capacità dei subacquei. Dunque, le regole per lo svolgimento dell'immersione che vengono prestabilite dal responsabile di immersione, vengono sott'acqua adattate dalla guida alle diverse situazioni che in concreto si possono verificare. Anche per quanto riguarda le certificazioni richieste alla guida, l'art. A. 322-74 rimanda agli allegati, ed in particolare al numero III-15 b, il quale stabilisce per l'immersione effettuate con aria compressa, differenti livelli di brevetti a seconda che l'attività svolta sia di esplorazione o di addestramento¹³⁴. Qualora invece sia stata pianificata un'immersione in cui la guida utilizzi differenti miscele di gas, si rimanda agli allegati III-17 b, III-17 c, III-18 b e III-18 c¹³⁵.

Tali allegati stabiliscono anche il numero massimo e minimo di subacquei che la guida può condurre. In particolare, massimo quattro persone in caso di immersione di addestramento e minimo tre persone per l'esplorazione, sia che si tratti di immersione con aria che con miscele di gas.

¹³⁰ Annexe III-15 a "*Qualification minimale du directeur de plongée*".

¹³¹ Viene distinta la "*Plongées à l'air ou au nitrox en exploration*", la "*Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration*" e la "*Plongées au trimix en enseignement ou en exploration*".

¹³² Art. A. 322-74 del *Code du Sport* stabilisce che "*en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant*".

¹³³ Cfr. in rete http://www.ffessm.fr/recherche_detail.asp?numero=27&origine=FAQ.

¹³⁴ L'art. A. 322-74 distingue la "*Plongées à l'air en exploration*" e la "*Plongée à l'air en enseignement et en exploration*".

¹³⁵ Annexe III-17 b: "*Conditions d'évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel*"; Annexe III-17 c: "*Conditions d'évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel*"; Annexe III-18 b: "*Conditions d'évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel*"; Annexe III-18 c: "*Conditions d'évolution en exploration en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel*".

4. Diving Center

Per Centro di immersione o Diving center si intende una persona giuridica che può assumere diverse forme che, attraverso la sua struttura, fornisce differenti tipologie di supporto all'attività subacquea, come le immersioni guidate, l'addestramento, la ricarica di bombole, il noleggio di attrezzature, il servizio di trasporto su imbarcazioni ecc.

Anche di diving si parla nelle Leggi Regionali e nelle proposte di legge esaminate.

La proposta di Testo unificato del 2009 definisce i Centri di immersione e di addestramento subacqueo sia le imprese che le organizzazioni senza scopo di lucro "che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo e che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale"¹³⁶.

Nella legislazione regionale, l'art. 2 comma 6 della L.R Calabria 17/2004 precisa ulteriormente tale definizione, affermando che "per centri di immersione e di addestramento subacquei si intendono quei soggetti che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati per il turismo, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attività turistico ricreativa subacquea, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto delle norme infortunistiche e di tutela dell'ambiente".

Le due definizioni sono piuttosto simili, entrambe fanno riferimento all'attività di supporto sia alla pratica delle immersioni in senso stretto, sia all'attività di addestramento ad essa propedeutica. La Legge Regionale aggiunge uno specifico riferimento agli standard operativi e di sicurezza che devono essere rispettati dagli operatori subacquei e dai clienti, nonché alle norme antinfortunistiche e di tutela dell'ambiente.

I diving center sono dunque soggetti giuridici che possono assumere la forma societaria, di impresa individuale o di organizzazioni senza scopo di lucro, che si occupano dell'organizzazione e gestione delle immersioni subacquee e dei corsi di addestramento, attraverso un impianto logistico proprio. Le definizioni riportate sopra sono volutamente ampie in modo da ricomprendere le diverse attività di supporto che possono venire ad esistenza. In ogni caso le prestazioni richieste e le relative responsabilità devono essere ricostruite sulla base del contratto concluso con il cliente¹³⁷.

Bisogna poi tenere presente che il diving si avvale, per lo svolgimento delle specifiche mansioni, di guide, istruttori e assistenti e di tali soggetti è

¹³⁶ Art 19 comma della proposta di Testo unificato del 2009.

¹³⁷ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 131.

responsabile. L'art. 2049 c.c. stabilisce infatti che i datori di lavoro, indicati come "padroni e committenti", rispondono dei danni arrecati dai loro dipendenti, "domestici e commessi", nell'esercizio delle loro mansioni, a titolo di responsabilità per fatto altrui.

In via di prima approssimazione può dunque ritenersi che il titolare del diving risponderà dei danni cagionati dalla guida, dall'istruttore o dall'assistente che lavora alle sue dipendenze, sia a titolo di responsabilità contrattuale, quale centro di diretta imputazione degli obblighi negoziali nei confronti del cliente, sia a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2049 c.c..

In passato si riteneva che la colpa di padroni e committenti derivasse da una loro negligenza nella scelta dei sottoposti (c.d. *culpa in eligendo*) o nella loro sorveglianza (c.d. *culpa in vigilando*)¹³⁸. Le tesi più recenti, invece, ritengono sufficienti l'oggettivo inserimento del lavoratore nella struttura organizzativa e la presenza del collegamento tra l'illecito stesso e le mansioni svolte dal dipendente¹³⁹.

La recente giurisprudenza ritiene inoltre che, per l'affermazione della responsabilità ex art. 2049, non sia necessario uno stabile rapporto di lavoro subordinato, essendo sufficiente che il dipendente sia inserito, "anche se temporaneamente od occasionalmente, nell'organizzazione aziendale, ed abbia agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza dell'imprenditore", secondo lo schema della cd. "occasionalità necessaria".

L'argomento sarà ripreso nell'ultimo paragrafo del capitolo IV, ci si limita qui ad anticipare che, in conformità a tale meccanismo, è sufficiente che la mansione affidata al dipendente sia tale da rendere possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, questo, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell'incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purché nell'ambito delle sue mansioni¹⁴⁰.

In tali casi, la responsabilità del datore di lavoro non viene esclusa nemmeno a seguito dell'accertamento dell'assenza della sua colpevolezza.

Per quanto invece riguarda le principali prestazioni compiute dai Centri di immersione questi, oltre a fornire guide idonee alle attività che verranno svolte, dovranno informare i subacquei circa le caratteristiche generali e i rischi delle immersioni subacquee.

¹³⁸ Cfr. in rete <http://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2049.html>.

¹³⁹ Cfr. in rete <http://www.altalex.com/documents/news/2002/02/14/responsabilita-del-datore-di-lavoro-per-fatto-del-proprio-dipendente>.

¹⁴⁰ Si riportano le parole della massima Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2013, n. 32462, in *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Responsabilità civile*, n. 250, *in extenso* in *Ced Cass.*, rv. 257115 la quale afferma che "l'incombenza disimpegnata deve aver determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e l'evento dannoso, anche se l'agente abbia operato oltre i limiti delle sue incombenze, purché sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, così da configurare una condotta del tutto estranea al rapporto di lavoro".

La norma tecnica UNI EN 14467:2006 stabilisce quali siano le informazioni che devono essere trasmesse dal Centro di immersione che fornisce il servizio, sia che si tratti di attività di addestramento e formazione, sia di attività di immersione organizzata e guidata per subacquei certificati¹⁴¹.

Le informazioni che devono precedere la fornitura del servizio riguardano principalmente questioni tecniche, quali informazioni circa i requisiti di assicurazione, certificazioni mediche, questioni contrattuali, requisiti legali. Nel caso in cui vengano concordate immersioni guidate, il cliente deve essere informato preventivamente circa le caratteristiche del sito di immersione, la formazione del gruppo e delle coppie, le profondità massime raggiungibili e i pericoli che potrebbero influire sulla sicurezza dell'immersione stessa.

Durante la fornitura del servizio, poi, i clienti devono essere informati in particolare modo sulla condotta da tenere e sulle procedure di emergenza¹⁴².

In tema di adempimento degli obblighi informativi, è rilevante una decisione del giudice francese, il quale ha riconosciuto la responsabilità del centro di immersioni per aver omesso di informare un cliente circa i rischi specifici dell'attività subacquea. Il subacqueo, durante la sua prima immersione, aveva accusato la perforazione del timpano¹⁴³.

Proseguendo nella ricostruzione delle prestazioni tipiche dei diving, questi si trovano spesso a concludere contratti di fornitura di attrezzatura necessaria per l'immersione.

Il centro risponde dell'eventuale difettosità, pericolosità e non conformità della cosa locata, in applicazione dei principi dettati dagli artt. 1575-1580 c.c.

In base all'art 1575 c.c., in particolare, il diving dovrà consegnare al subacqueo l'attrezzatura in buono stato di manutenzione e conservarla in modo che possa servire all'uso pattuito. Per garantirne il godimento, dovrà eseguire tutte le riparazioni, eccetto quelle di piccola manutenzione che sono a carico del cliente (art. 1576 c.c.).

Un approfondimento sulla responsabilità del diving anche con riguardo ai vizi della cosa locata, sarà contenuto nel capitolo successivo in tema di responsabilità civile.

Frequentemente il diving assume l'obbligo di trasportare i clienti fino al luogo di immersioni ed il trasporto può avvenire, a seconda delle diverse situazioni, via terra o via mare per mezzo di imbarcazioni. In questi casi i diving devono rispettare le norme previste a tale riguardo dal Codice Civile, dal D.lgs.

¹⁴¹ Norma UNI EN 14467:2006 – ISO 24803 “Servizi per l'immersione ricreativa - Requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione subacquea ricreativa”.

¹⁴² Il testo della norma UNI EN 14467:2006 è reperibile in rete presso il sito della Guardia Costiera al seguente link: <http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/normativa-sub/sub.pdf>.

¹⁴³ Cour d'Appel Aix-en-Provence, 19 ottobre 2005, in *Legifrance*.

18 luglio 2005 n. 171 “Codice della nautica da diporto” ed in generale dal R.D. 30 marzo 1942 n. 327 “Codice della Navigazione”.

L’art. 409 del Codice della Navigazione stabilisce che il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall’inizio dell’imbarco sino al compimento dello sbarco. Il vettore può andare esente da responsabilità qualora dimostri che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile.

Su questo specifico tema si è recentemente pronunciato il Tribunale di Rimini con sentenza 22 gennaio 2016 n. 110¹⁴⁴. Il fatto riguardava le lesioni personali subite da una subacquea malamente caduta all’interno del gommone durante il tragitto di ritorno dall’immersione effettuata sul relitto c.d. “Cargo Anni”, al largo di Rimini. Il Tribunale non ha riconosciuto la responsabilità del diving e del conduttore e capitano dell’imbarcazione, ritenendo il suo comportamento prudente e diligente. Il capitano non solo aveva tenuto una velocità idonea alla situazione, ma aveva addirittura ordinato alla cliente di spostarsi dalla prua del gommone, ritenendo la posizione pericolosa a causa delle peggiorate condizioni metereologiche e marine. Ciò è stato ritenuto sufficiente perché il comandante andasse esente da responsabilità.

In generale il diving ha poi l’obbligo di garantire l’incolumità dei propri clienti. Il Tribunale di Genova si è pronunciato sul tema, affermando che la società sportiva deve garantire l’incolumità fisica degli allievi attraverso mezzi organizzativi idonei e che pertanto deve organizzare i corsi vigilando sull’attività degli istruttori e sull’andamento delle lezioni, al fine di impedire che vengano superati i confini del rischio connesso all’attività sportiva stessa¹⁴⁵.

Per garantire l’incolumità dei subacquei, il diving deve possedere anche un’adeguata strumentazione di primo soccorso per poter gestire eventuali incidenti subacquei. La norma tecnica UNI EN 14667:2006 fa esplicito riferimento alle attrezzature di emergenza che devono trovarsi nell’immediata disponibilità nei luoghi di immersione. Il Decreto Balduzzi ha inoltre imposto la dotazione e l’impiego di defibrillatori semiautomatici da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche¹⁴⁶. Al Decreto sono susseguite

¹⁴⁴ T. Rimini, 22 gennaio 2016, n. 110.

¹⁴⁵ T. Genova, 04 maggio 2000, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Responsabilità civile*, n. 342 nella quale è stata dichiarata la responsabilità contrattuale della società sportiva che aveva ad oggetto l’esercizio del karatè, per le lesioni subite da un’allieva che, invitata durante una lezione a partecipare ad una lotta con una cintura nera, subiva una mossa detta “gancio” che le cagionava la rottura del menisco.

¹⁴⁶ Art. 7 comma 11 del Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189.

numerose proroghe e specificazioni, da ultime le “Linee guida” del Ministero della Salute e del Ministero dello Sport del 26 giugno 2017¹⁴⁷.

La legislazione francese ha invece codificato le dotazioni di sicurezza del diving center nell’art. A. 322-78 del Code du Sport, il quale prevede dettagliatamente la dotazione minima che deve essere messa a disposizione dei subacquei¹⁴⁸.

Nella già citata sentenza della Cour d’Appel Aix en Provence, 19 ottobre 2005, la Corte ha motivato la condanna anche sulla base della mancanza di mezzi di primo soccorso idonei e adeguati a fronteggiare i rischi delle attività subacquee.

5. Inquadramento professionale: professioni non organizzate ex L. 4/2013

L’istruttore e la guida subacquea, per quanto sino ad ora detto, sono qualificabili come “professionisti intellettuali” ed in base a tale qualifica, essi rientrano nella categoria delle “professioni non organizzate in ordini e discipline” previste dalla L. 10 febbraio 2013 n. 4. Detta legge riguarda le professioni non organizzate, ovvero quelle per le quali non vige l’obbligo di iscrizione ad “albi” o “elenchi”. La normativa predispone Linee Guida che hanno lo scopo di dare una collocazione sistematica alle attività svolte da professionisti che non sono iscritti e compresi in ordini o collegi.

In base all’art. 2, comma secondo, della L. 4/2013, per “professione non organizzata in ordini o collegi” si intende “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

¹⁴⁷ “Linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche”, Decreto n. 149 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2017.

¹⁴⁸ L’attrezzatura in dotazione è elencata: un mezzo di comunicazione per contattare i soccorsi, la dotazione per la somministrazione di ossigeno puro, una coperta isoterma e un piano di soccorso aggiornato regolarmente in cui vengono precisare le modalità d’allarme in caso d’incidente, i recapiti dei servizi di soccorso e le procedure di emergenza da applicare in superficie alla vittima.

La definizione è all'evidenza estremamente ampia, tale da far sì che rientrino nel perimetro di questa legge un gran numero di attività professionali¹⁴⁹.

La scelta di introdurre nell'ordinamento nazionale una tale regolamentazione, sembra essere in linea con i principi dell'Unione Europea e della nostra AGCM, tesi alla realizzazione di un sistema "aperto", che non subordini ad iscrizioni l'esercizio delle professioni¹⁵⁰. In base all'art. 1 comma 4 della L. 4/2013, "l'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista".

In tale quadro, che sottolinea l'autonomia dei professionisti, si inserisce il ruolo riconosciuto ad associazioni volontarie che possono costituirsi per valorizzare le competenze degli associati e diffondere tra questi il rispetto delle regole deontologiche. In sostanza, coloro che esercitano la professione non organizzata, possono costituirsi in associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria finalizzate, tra le tante iniziative, a promuovere la formazione degli iscritti, ad adottare un codice di condotta vigilandone il rispetto da parte degli associati predisponendo opportune sanzioni, a promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente e a collaborare per l'elaborazione della normativa tecnica UNI¹⁵¹.

La L. 4/2013 promuove in ogni caso la cd. "autoregolamentazione volontaria" e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non organizzate, anche indipendentemente dalla loro adesione alle associazioni appena citate. Invero, la qualificazione di tali attività si basa sulla conformità delle stesse a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010 (art. 6 comma 2). L'art. 6, dunque, pur non rendendo obbligatorio il rispetto delle norme UNI, stabilisce i principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato dell'attività professionale e che la norma tecnica garantisce.

¹⁴⁹ Il CEN (*European Committee for Standardization*) raggruppa il mare magnum delle le professioni così individuate in 7 categorie: arti, scienze e tecniche, comunicazione d'impresa, medicina non convenzionale, servizi all'impresa, sanitario, cura psichica, altre attività.

¹⁵⁰ G. D. MOSCO, *Notarelle sulla legge in materia di professioni non organizzate*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 01 ottobre 2013, p. 890.

¹⁵¹ Art. 2 commi 3 e 4 e art. 9 comma 1 della L. 4/2013. In base all'art. 4 comma 1, le associazioni possono inoltre autorizzare i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione come marchio o attestato di qualità e qualificazione e rilasciare agli iscritti una relazione relativa alla regolare iscrizione, ai requisiti, agli standard posseduti ecc. (art. 7).

La conformità alle norme UNI, diventa così un fattore determinante per la qualificazione della professione non organizzata¹⁵².

Il quadro normativo si conclude con la previsione di specifici obblighi di trasparenza, controlli e sanzioni.

In particolare, chi esercita una professione non organizzata ha l'obbligo di qualificarsi ai sensi della L. 4/2013 in ogni documento e rapporto scritto con il cliente e la violazione di tale obbligo è sanzionata come pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo.

Di conseguenza, l'istruttore e la guida subacquea dovranno qualificarsi come "professionisti non organizzati" in ogni rapporto intercorrente con il cliente, sia esso costituito per un corso di formazione, un'immersione ricreativa o per qualsiasi altro rapporto che possa instaurarsi tra loro.

Spetta inoltre al Ministero dello Sviluppo Economico vigilare sull'attuazione della legge in parola. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web delle associazioni volontarie o il rilascio dell'attestazione non veritiera prevista dall'art. 7, sono sanzionabili dall'Autorità Antitrust, che può inibire e sanzionare la continuazione della pratica scorretta ed eliminarne gli effetti¹⁵³.

Il quadro nazionale in materia di professioni esistente prima dell'emanazione della L. 4/2013, vedeva solo la presenza delle "professioni regolamentate" da Albi, Ordini o Collegi, ovvero che prevedono un percorso di formazione stabilito dalla legge, il superamento di un esame di abilitazione e l'iscrizione al relativo albo. Al di fuori di tale perimetro l'attività intellettuale era del tutto libera, in quanto non vi era alcuna disciplina che dettasse i contorni delle "professioni non regolamentate".

Per molto tempo questi professionisti si sono spontaneamente organizzati, dando autonomamente vita ad associazioni professionali di settore di tipo privatistico.

In Italia si ravvisava, dunque, una duplice situazione: da un lato la presenza di un numero elevato di albi istituiti e dunque di professioni regolamentate¹⁵⁴; dall'altro il fatto che il legislatore nazionale non aveva previsto alcuna normativa che potesse disciplinare e garantire le prestazioni fornite dai professionisti che rimanevano all'esterno di tali ordinamenti.

La necessità di elaborare una legge per regolamentare anche le professioni che non afferiscono ad Albi, Ordini o Collegi, proviene soprattutto

¹⁵² Cfr. in rete

http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1621&Itemid=1491.

¹⁵³ G. D. MOSCO, *Notarelle sulla legge in materia di professioni non organizzate*, op. cit., p. 894.

¹⁵⁴ La Commissione Europea elabora da tempo un database dinamico con la situazione di tutti i paesi europei dal punto di vista della regolamentazione delle professioni. La mappa interattiva è consultabile in rete in http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map&b_services=true#close.

per sollecitazione europea, che in via generale spinge per una maggiore liberalizzazione e regolazione dei mercati, al fine di favorire lo sviluppo di un mercato unico comunitario con libera circolazione del capitale umano professionale. Lo sviluppo delle attività economiche e la mobilità dei professionisti all'interno del mercato unico, hanno infatti posto con urgenza il problema del reciproco riconoscimento professionale tra gli Stati membri dell'Unione Europea¹⁵⁵.

L'ordinamento nazionale è dunque approdato alla L. 4/2013, che ha permesso a quasi 3 milioni di lavoratori di potersi qualificare come "professionisti", a fianco dei professionisti "regolamentati"¹⁵⁶. Come è stato riferito nell'immediatezza dell'approvazione della Legge, "per la prima volta viene detto che siamo dei professionisti, prima il professionista era solo chi era iscritto ad ordini, albi e collegi"¹⁵⁷.

Come si è riferito nel capitolo precedente, sotto il profilo strettamente costituzionale, le professioni rientrano nell'ambito delle materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, in base all'art. 117, comma 3, della Costituzione, a seguito della riforma costituzionale del 2001.

L'enunciazione dei principi fondamentali in tema di professioni è rimessa allo Stato, mentre alle Regioni spetta la potestà legislativa di attuazione dei predetti principi con norme di maggior dettaglio. Le Regioni non possono quindi creare nuove professioni non previste a livello nazionale, né istituire nuovi o diversi albi per l'esercizio di attività professionali, in quanto gli albi hanno una funzione individuatrice delle professioni, che è attività preclusa in quanto tale alla competenza regionale¹⁵⁸.

Si ribadiscono dunque i fondati dubbi di legittimità costituzionale delle Leggi Regionali attualmente vigenti in tema di subacquea, nelle parti in cui prevedono la predisposizione di albi o elenchi di guide e istruttori subacquei a livello regionale¹⁵⁹.

¹⁵⁵ Si veda a riguardo la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Nella parte introduttiva alla Direttiva, si può testualmente leggere che "lo sviluppo delle attività economiche e la mobilità dei professionisti all'interno del mercato unico, hanno posto con urgenza il problema del reciproco riconoscimento professionale tra gli Stati membri dell'Unione Europea".

¹⁵⁶ Dato riferito dal senatore Sangalli nella discussione dei disegni di legge nn. 3270, 1329, 1464 (seduta n. 835 del 14.11.2012) citando stime dello CNEL - Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

¹⁵⁷ Parole di Giorgio Berloff, Presidente di Cna e Presidente della Commissione Uni sulle professioni non regolamentate, al convegno «Professione Sociologo», tenutosi a Lecce il 14 giugno 2013. Relazione reperibile in rete in https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=HuXBt_qtxW8.

¹⁵⁸ Principio già fissato Corte cost., 30 settembre 2005, n. 355, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Corte costituzionale*, n. 59 sulla legittimità costituzionale della Legge Regionale Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 "Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio".

¹⁵⁹ L'art. 5 della L.R. Sardegna 26 febbraio 1999 n. 9 prevede l'istituzione di un Elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo; l'art. 5 della L.R. Toscana 30 luglio 1997 n. 54 prevede

CAPITOLO IV

LA RESPONSABILITÀ CIVILE

1. La responsabilità contrattuale

Nei capitoli precedenti sono stati individuati i fondamentali obblighi contrattuali dei principali soggetti coinvolti nelle attività subacquee. Si cercherà ora di delineare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'inesatta o mancata esecuzione di tali obblighi.

Nel nostro ordinamento la responsabilità del professionista intellettuale ha natura tipicamente contrattuale, trovando la propria fonte nel contratto concluso con il cliente a norma degli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile.

Il professionista, infatti, è tenuto nei confronti del proprio cliente all'esatto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta, secondo i principi di diligenza e correttezza dettati in materia di obbligazioni dagli artt. 1176 Cod. Civ. e ss.

Il giudizio circa l'inadempimento è diretta conseguenza dell'effettivo contenuto della convenzione stipulata tra le parti. Il giudice dovrà pertanto verificare previamente se la prestazione principale pattuita sia il conseguimento di un brevetto, l'acquisizione delle tecniche subacquee, l'accompagnamento in immersione, o altro ancora. Nelle attività indicate, assume rilievo -nei limiti che saranno ora tracciati- la distinzione tra le obbligazioni di mezzi e le obbligazioni di risultato.

1.1 Obbligazione di mezzi e di risultato

In base alla definizione tradizionale, nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta prescinde dall'esito positivo o meno dell'attività del debitore, il quale, ove svolga l'attività richiesta, adempie esattamente. È il comportamento del debitore a costituire il perimetro dell'obbligazione, ovvero è la sua diligenza che determina il contenuto del vincolo¹⁶⁰.

l'istituzione di un Registro regionale delle guide ambientali; l'art. 2 della Legge Regionale Sicilia 3 maggio 2004 n. 8, istituisce un apposito Albo professionale delle guide turistiche; la L.R. Calabria 18 maggio 2004 n. 17 e il Progetto di Legge Puglia n. 258 presentato l'11 aprile 2013, prevedono entrambi all'art. 3 l'istituzione di un Albo regionale degli operatori del turismo subacqueo.

¹⁶⁰ Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Responsabilità civile*, n. 227, *in extenso* in *Foro it.*, 2008, I, 455, con nota di Palmieri. la quale con riguardo alla definizione di obbligazione di mezzi fornisce la seguente definizione: "Come insegna la definizione tradizionale, nelle obbligazioni di mezzi la prestazione dovuta prescinde da un

Nelle obbligazioni di risultato, invece, ciò che rileva è il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo. La diligenza opera solo come parametro, o criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: è dunque il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente in obbligazione¹⁶¹.

La prestazione tipica dell'istruttore subacqueo è quella di insegnare all'allievo le tecniche di immersione e di addestrarlo a tale pratica. Non è invece quella di far raggiungere al cliente, per il solo fatto di aver versato un corrispettivo, l'obiettivo auspicato, ovvero il conseguimento di un brevetto che abiliti all'attività subacquea. Poiché ciò è sicuramente vero, l'obbligazione assunta da un istruttore o una guida sportiva rientrerebbe tendenzialmente, secondo l'impostazione tradizionale, nella categoria delle obbligazioni di mezzi.

Il rigore nel tracciare il limite tra obbligazioni di mezzi e di risultato è stato però sottoposto a severa critica dalla dottrina oggi prevalente ed anche da pronunce delle stesse Sezioni Unite della Cassazione, in ragione delle conseguenze eccessivamente rigide alle quali detta distinzione può condurre¹⁶².

La tradizionale distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, infatti, si ripercuote soprattutto sul riparto dell'onere della prova relativa all'esatto adempimento delle obbligazioni. Sulla base di questa impostazione, nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, la prova dell'inadempimento graverebbe sul creditore, il quale sarebbe tenuto a dimostrare che la prestazione non è stata conforme a diligenza; nelle obbligazioni di risultato, invece, una volta dimostrato il titolo della pretesa contrattuale, sarebbe il debitore a dover dimostrare che il risultato è stato raggiunto ovvero non è stato raggiunto per causa non imputabile, sulla base dell'art. 1218 c.c..

particolare esito positivo dell'attività del debitore, che adempie esattamente ove svolga l'attività richiesta nel modo dovuto. In tali obbligazioni è il comportamento del debitore ad essere in obbligazione, nel senso che la diligenza è tendenzialmente considerata quale criterio determinativo del contenuto del vincolo, con l'ulteriore corollario che il risultato è caratterizzato dall'aleatorietà, perché dipende, oltre che dal comportamento del debitore, da altri fattori esterni oggettivi o soggettivi".

¹⁶¹ Sempre Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Responsabilità civile*, n. 227, *in extenso* in *Foro it.*, 2008, I, 455, con nota di Palmieri. fornisce anche una definizione di obbligazioni di risultato, affermando che "ciò che importa è il conseguimento del risultato stesso, essendo indifferente il mezzo utilizzato per raggiungerlo. La diligenza opera solo come parametro, ovvero come criterio di controllo e valutazione del comportamento del debitore: in altri termini, è il risultato cui mira il creditore, e non il comportamento, ad essere direttamente in obbligazione".

¹⁶² Una delle prime pronunce in merito, è stata Cass. civ., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Professioni intellettuali*, n. 185, *in extenso* in *La responsabilità civile*, 2006, 229, con nota di Facci. La successiva sentenza Cass. sez. un., 577/2008 ha utilizzato le seguenti parole sul tema: "La dottrina ha assunto posizioni critiche sull'utilizzo della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, la quale, ancorché operante soltanto all'interno della categoria delle obbligazioni di fare (...), ha originato contrasti sia in ordine all'oggetto o contenuto dell'obbligazione, sia in relazione all'onere della prova e, quindi, in definitiva, allo stesso fondamento della responsabilità del professionista".

Si è osservato, inoltre, che nelle obbligazioni di risultato la diligenza ex art. 1176 c.c secondo comma, opera soprattutto quale strumento di valutazione circa l'esattezza della prestazione, mentre nelle obbligazioni di mezzi, costituisce il contenuto stesso della prestazione.

Tale rigida distinzione è stata sottoposta a revisione critica, soprattutto con riferimento alle obbligazioni dei professionisti. Si è osservato, da un lato, che nelle obbligazioni di mezzi non manca l'attesa di un risultato e, dall'altra, che nelle obbligazioni di risultato non è indifferente la modalità di esecuzione della prestazione.

Sulla base della distinzione tra queste due tipologie di obbligazioni, si riteneva inoltre che nei contratti stipulati per l'insegnamento e l'addestramento sportivo, la presenza degli obblighi di protezione e di sicurezza (che fanno sicuramente parte del contenuto contrattuale in vista della particolare posizione di "preminenza" in cui si trovano gli istruttori e le guide sportive), attribuiva al contratto una causa mista, differenziandolo dunque dal tipico contratto di lavoro intellettuale¹⁶³.

In base a tale impostazione, le prestazioni di insegnamento e accompagnamento rientrerebbero nell'ambito dell'obbligazione di mezzi, mentre gli obblighi di protezione farebbero parte di un'autonoma obbligazione di risultato, non riconducibile al contratto d'opera intellettuale¹⁶⁴. In tale prospettiva, dunque, gli obblighi di protezione potrebbero ritenersi violati pur in presenza di un esatto adempimento dell'obbligazione principale.

La dottrina prevalente respinge tale concezione e ritiene la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato generalmente censurabile, in quanto in ciascuna obbligazione rilevano sia il risultato pratico da raggiungere, quanto l'impegno che il debitore deve porre per ottenerlo. L'art. 1176 c.c. sulla diligenza nell'adempimento e l'art. 1218 c.c. sulla responsabilità del debitore per inadempimento, sono entrambe previste per le obbligazioni in generale e non vengono applicate a prestazioni distinte¹⁶⁵.

La prima violenta scossa alla distinzione obbligazione di mezzi e di risultato, è stata inferta dalla Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Obbligazioni in genere*, n. 55, *in extenso* in *Foro it.*, 2002, I, 769, con nota di Laghezza, che, aderendo all'orientamento allora

¹⁶³ G. DE BERTOLINI, S. ROSSI, *L'insegnamento e sport d'acqua: profili generali*, in *op. cit.*, p. 154.

¹⁶⁴ Per meglio comprendere, una risalente e autorevole dottrina ritiene il dovere di protezione riconducibile non alla diligenza del buon padre di famiglia, ma alla buona fede negoziale, che "completa e rafforza la tutela del diritto assoluto, espressa nella regola generale dell'art. 2043 c.c., creando una serie parallela di obblighi relativi, come tali soggetti alle norme della responsabilità contrattuale" L. MENGONI, *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi*, in *riv. di dir. comm.*, 1954.

¹⁶⁵ G. DE BERTOLINI, S. ROSSI, *L'insegnamento e sport d'acqua: profili generali*, in *op. cit.*, pp. 154-155 e Cfr. G. BOZZI, *Comportamento del debitore*, in N. LIPARI, P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, III, Le obbligazioni I, Il rapporto obbligatorio, Milano, Giuffrè Editore, 2009 p. 78.

minoritario, ha sancito l'identica ripartizione dell'onere della prova in tutti i rimedi contro l'inadempimento contrattuale, decretando l'assimibilità delle tre azioni -di adempimento, di inadempimento e di risarcimento del danno- in quanto fondate sul comune presupposto dell'inadempimento.

Le Sezioni Unite hanno esteso detto principio anche al caso di inesatto adempimento, ritenendo artificioso il tradizionale argomento secondo cui in detta ipotesi il creditore implicitamente ammetterebbe che un adempimento vi è stato.

La Corte ha affermato che, sia nell'ipotesi di inadempimento che di inesatto adempimento, il debitore non ha tenuto fede agli obblighi contrattuali e quindi la distinzione tra le due ipotesi è limitata ad una diversa intensità dell'inadempimento e quindi non è giustificato un diverso regime probatorio.

Conseguentemente, trova in ogni caso applicazione la regola generale secondo cui il creditore, qualsiasi sia l'azione intrapresa, deve provare la fonte del proprio diritto ma può limitarsi ad allegare l'inadempimento. Il debitore dovrà, all'opposto, provare il fatto estintivo costituito dall'adempimento o dall'esatto adempimento.

Con la successiva decisione le Sezioni Unite hanno dato continuità a detti innovativi principi laddove, nell'ambito di una questione riguardante la responsabilità del medico, assunta quale prototipo della responsabilità del professionista, ha affermato che "la distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato, se può avere una funzione descrittiva, è dogmaticamente superata"¹⁶⁶. Nel percorso per pervenire a tale conclusione, la giurisprudenza aveva inizialmente riconosciuto all'obbligazione del medico, fino a quel momento considerata come una pura obbligazione di mezzi, il carattere di obbligazione di risultato, limitatamente agli interventi di facile esecuzione¹⁶⁷. La responsabilità del medico veniva dunque definita di mezzi o di risultato in ragione delle differenti obbligazioni assunte, o ancora, ai sensi dell'art. 2236 c.c., in considerazione del grado di difficoltà dell'esecuzione della prestazione.

Le Sezioni Unite hanno di seguito abbandonato la distinzione, affermando che al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d'opera intellettuale devono essere applicate in linea generale, le norme sull'inadempimento stabilite dall'art. 1218 c.c., senza richiamare in alcun modo la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato¹⁶⁸.

¹⁶⁶ Cass. civ., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Professioni intellettuali*, n. 185, in *extenso* in *La responsabilità civile*, 2006, 229, con nota di Facci.

¹⁶⁷ A. NICOLUSSI, *Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico*, in *Danno e Responsabilità*, n. 8-9, 2008, p. 871 ss, reperibile in rete in <http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche/docenti/prof.-francesco-di-giovanni/materiali-didattici/47-obbligazioni-di-mezi-e-obbligazioni-di-risultato1-19-5-2010.pdf>.

¹⁶⁸ Cass. sez.un., 28 luglio 2005, n. 15781.

In una successiva pronuncia la Corte di Cassazione ha utilizzato parole lapidarie per esprimere il superamento della dicotomia, così esprimendosi: “la distinzione tra «obbligazione di mezzi» e «obbligazione di risultato», infatti, costituisce il frutto di una risalente elaborazione dogmatica accolta dalla tradizionale interpretazione e tralattivamente tramandata, priva invero di riscontro normativo e di dubbio fondamento”¹⁶⁹.

Nonostante l'inequivoca dichiarazione, successive pronunce della Suprema Corte hanno utilizzato, quantomeno nei limiti lessicali, la tradizionale distinzione “obbligazioni di mezzi e di risultato”, pur senza attribuire ad essa, un valore decisivo, utilizzandola al limitato scopo di inquadrare l'aspetto nodale costituito dalla specifica diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale ai sensi dell'art. 1176 co. 2 c.c.¹⁷⁰.

Sembra comunque che, indipendentemente dall'uso ancora attuale delle espressioni “obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato”, sia consolidato e non più sottoposto a critica il riparto dell'onere probatorio, come definito dalle Sezioni Unite del 2001.

Interessante a tali fini, è la sentenza Cass. 16445/2015 che esamina il rapporto professionale di un ingegnere progettista, cioè un'attività che prima del *revirement* del 2001 veniva unanimemente fatta rientrare nelle obbligazioni di risultato. La Suprema Corte ha anche in questo caso riaffermato la sostanziale abolizione della distinzione obbligazioni di mezzo/obbligazioni di risultato, ribadendo conseguentemente il riparto dell'onere probatorio adottato dalle Sezioni Unite del 2001¹⁷¹.

¹⁶⁹ Cass. civ., 13 aprile 2007, n. 8826, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Contratto in genere*, n. 386, *in extenso* in *Mass.*, 2007, 1473.

¹⁷⁰ A titolo esemplificativo, Cass. civ., 14 febbraio 2017, n. 3765, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Avvocato*, n. 26, *in extenso* in *Mass.*, 2017, provvisorio, sulla responsabilità professionale dell'avvocato; Cass. civ., 22 marzo 2017, n. 7309, *in extenso* in *Diritto & Giustizia*, 2017, con nota di Villa, sempre in tema di responsabilità dell'avvocato; Cass. civ., 27 novembre 2014, n. 25202, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Notaio*, n. 78, *in extenso* in *Danno e resp.*, 2015, 375, con nota di Menga, in merito alla responsabilità del notaio.

¹⁷¹ Cass. 5 agosto 2015 n. 16445, in *Leggi d'Italia*: “Va rammentato al riguardo, in aderenza a quanto affermato dalle S.U. di questa Corte (Cass. n. 15781/2005), che la distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e “di risultato” è ininfluenza ai fini della valutazione della responsabilità di chi è incaricato di redigere un progetto di ingegneria o architettura in quanto il mancato conseguimento dello scopo pratico avuto di mira dal cliente è, comunque, addebitabile al professionista ove sia conseguenza dei suoi errori che rendano le previsioni progettuali inidonee ad essere attuate. La Cassazione a S.U.(Cass. n. 577/2008) ha successivamente ribadito il superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, specie nelle ipotesi di prestazione d'opera intellettuale, tenuto conto che un risultato è dovuto in tutte le obbligazioni, richiedendosi in ogni obbligazione la compresenza sia del comportamento del debitore che del risultato, sia pure in proporzione variabile. Ha precisato, inoltre, la S.C. che il comportamento rilevante, nell'ipotesi di azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni cosiddette di comportamento, è quello integrante causa o concausa efficiente del danno e che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento

Anche le obbligazioni degli istruttori e guide subacquee risentono naturalmente della spinta verso il superamento dogmatico della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato e quindi anche l'attività di tali professionisti non può più dirsi, quantomeno con la sicurezza di un tempo, obbligazioni di mezzi.

La paternità della distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato, viene attribuita al giurista francese René Nicolas André Demogue, che nel 1925 scrisse le "*Traité des Obligations en Général*"¹⁷².

La distinzione tra "*obligation de moyens*" e "*obligation de résultat*", è nata dall'esigenza di conciliare due principi stabiliti dagli artt. 1137 e 1147 del *Code Civil* francese, i quali stabilivano, rispettivamente, che c'è inadempimento qualora il debitore non si comporti secondo il modello del buon padre di famiglia e che è responsabile in caso di inadempimento di un obbligo contrattuale¹⁷³.

La dottrina e la giurisprudenza francese sono tuttora unanimi nel differenziare le obbligazioni in tali due macro categorie, le quali hanno ancora piena cittadinanza nell'ordinamento francese.

In ambito subacqueo, la Corte d'Appello di Parigi ha ricordato, in via preliminare, che gli obblighi di sicurezza che gravano sull'organizzatore di un'immersione sono da considerare obbligazioni di mezzi, assunte nei confronti dei partecipanti e che, per stabilire la responsabilità dell'organizzatore, deve essere fornita la prova di un fatto illecito di questo¹⁷⁴.

In particolare, l'obbligazione di sicurezza può essere definita come il dovere, per l'organizzatore, di prendere tutte le misure di prudenza e di diligenza necessarie al buono svolgimento dell'attività sportiva. Viene apprezzata secondo un criterio più flessibile, se lo sport riguarda un'attività

del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno".

¹⁷² R. DEMOGUE, *Traité des obligations en général, Sources des obligations*, Tome I, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1925, p. 538 ss. Cfr. H. MAZEAUD, *Essai de classification des obligations: obligations contractuelles et extra-contractuelles*, Sirey, 1936 e J. FROSSARD, *La distinction des obligations de moyen et des obligation de résultat*, Paris, LGDJ, 1965.

¹⁷³ Art. 1137 del Code Civil: "*L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille. Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent*"; art. 1147 Code Civil: "*Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part*".

¹⁷⁴ Court d'Appel Paris, 30 gennaio 2004, nella causa Boudineau c/ SA AXA France Iard, inerente ad un incidente mortale avvenuto in occasione di un'immersione subacquea. Sentenza reperibile in Juris-Data francese al n. 2004-235184. Si veda in dottrina C. ALBIGES, S. DARMAISIN, O. SAUTEL, *Responsabilité et Sport*, Paris, LexisNexis Lite, 2007, p. 166.

intrinsecamente pericolosa, mentre è apprezzata più rigorosamente per un'attività svolta da giovani sportivi o qualora non presenti rischi particolari¹⁷⁵.

In ambito sportivo, la giurisprudenza ha più volte qualificato l'obbligazione di sicurezza gravante sull'organizzatore, come obbligazione di mezzi¹⁷⁶.

Ciò ha rilevanti ripercussioni sul riparto dell'onere probatorio. Qualora l'obbligazione venga qualificata come obbligazione di risultato, la vittima dovrà semplicemente dimostrare che il risultato pattuito non è stato raggiunto; nel caso contrario, invece, il debitore dovrà anche dimostrare il comportamento colpevole del creditore¹⁷⁷.

Come detto, il *Code du Sport* francese prevede esplicitamente l'esistenza di un soggetto responsabile delle immersioni, il "*moniteur de plongée*", nel caso di attività praticate attraverso stabilimenti organizzati. La FFESSM, *Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous-Marins*, ha predisposto delle linee guida in tema di responsabilità derivante dall'attività di immersione ed in tale testo chiarisce come la responsabilità del *moniteur de plongée*, che discende direttamente dal contratto stipulato con il cliente, può avere origine da tutte le sue attività di insegnamento o di accompagnamento del "*palanquées*", ovvero del gruppo di immersione¹⁷⁸. Nonostante l'individuazione di un responsabile di immersione, in caso di incidente subacqueo, resta essenziale l'analisi delle circostanze dell'incidente per l'apprezzamento della responsabilità del "*moniteur*". I giudici valuteranno l'adempimento degli obblighi contrattuali delle parti ed esamineranno il comportamento tenuto dal creditore, il quale potrà concorrere alla causazione dell'evento dannoso.

1.2 Diligenza degli operatori subacquei

Conclusa la trattazione sulle obbligazioni in esame, va individuata la particolare diligenza richiesta agli operatori subacquei, nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti.

¹⁷⁵ C. ALBIGES, S. DARMAISIN, O. SAUTEL, *Responsabilité et Sport*, op. cit., p. 144.

¹⁷⁶ A titolo esemplificativo, è stata ritenuta obbligazione di mezzi quella inerente all'organizzatore di un rally automobilistico (Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 25 gennaio 2005 n. 02-15.861, in *Legifrance*); ad un "monitor" di karate (Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 16 novembre 2004 n. 01-17.629, in *Legifrance*), di sci (Cour d'Appel di Parigi, 17 aprile 2000, in *Legifrance*) e di alianti (Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 16 ottobre 2001 n. 99-18.221, in *Legifrance*); all'organizzatore di una competizione di salvataggio in piscina con imbarcazione (Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 25 maggio 2004 n. 01-10.354, in *Legifrance*).

¹⁷⁷ Cfr. Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 30 novembre 2016 n. 15-25249, in *Legifrance*; Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 01 dicembre 1999 n. 97-21690, in *Legifrance*.

¹⁷⁸ P. SCHNEIDER, *Plongée et Responsabilité*, in *FFESSM - Comité Régional Provence Alpes*, 2006, reperibile in rete in [http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Memoires-instructeurs/Divers/plongee_responsabilite_\(Divers-2006_P_SCHNEIDER\).pdf](http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Memoires-instructeurs/Divers/plongee_responsabilite_(Divers-2006_P_SCHNEIDER).pdf).

Va innanzitutto considerato che la diligenza richiesta, comprende vari obblighi che traggono origine dalla prestazione concordata dalle parti. Per un'esemplificazione delle tipiche prestazioni richieste ad istruttori, guide subacquee e diving center si rimanda al capitolo precedente¹⁷⁹.

Innanzitutto gli operatori subacquei, come qualsiasi altro debitore, sono tenuti al risarcimento del danno per inadempimento o ritardo nell'adempimento della prestazione, qualora non provino che l'impossibilità della prestazione è dovuta a causa a loro non imputabile, come disposto dall'art. 1218 c.c. L'inadempimento imputabile ai sensi dell'art. 1218 c.c., dunque, si dà per effetto della mancata o inesatta esecuzione, che determina la responsabilità contrattuale del debitore per il risarcimento dei danni patiti dal creditore.

In una pronuncia riguardante la responsabilità del maestro di sci, la Corte di Cassazione ha interpretato la norma in questi termini: "La liberazione del debitore per impossibilità della prestazione (art. 1218 c.c.) richiede il concorso di due elementi, l'uno di carattere oggettivo, che riflette l'assoluta impossibilità di eseguire l'obbligazione, in sé e per sé considerata, l'altro di carattere soggettivo, che attiene alla non imputabilità e, cioè, all'assenza di colpa da parte del debitore riguardo alla determinazione dell'evento che ha reso impossibile la prestazione (cfr. Cass. 13.8.1990 n. 8249; Cass. 18.11.1991 n. 12346). In altri termini, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile individua il limite della responsabilità e va intesa nel senso di evento estraneo alla sfera di controllo del debitore. La prova liberatoria, il cui onere fa carico al debitore, richiede la dimostrazione della mancanza di colpa dello stesso, operando altrimenti la contraria presunzione (cfr. Cass. 16.2.1994 n. 1500; Cass. 19.8.1996 n. 7604). L'indagine deve, pertanto, spostarsi sul terreno della colpa e (...) il giudice di merito esclude la responsabilità contrattuale (...) ove il maestro, del quale la scuola si avvale, si trovi nella materiale impossibilità di evitare l'evento dannoso e dal suo comportamento esulino profili di colpa"¹⁸⁰.

Nel caso concreto, era stata esclusa la responsabilità della scuola di sci e del maestro per il fatto che un allievo era stato investito da un altro sciatore in una pista regolarmente aperta al pubblico ed il maestro non aveva potuto evitare la collisione.

In tema di responsabilità contrattuale è dunque il debitore che deve dimostrare di aver adempiuto diligentemente o di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile, mentre il creditore deve provare il titolo, ovvero la fonte dell'obbligazione e allegare l'inadempimento del professionista¹⁸¹.

¹⁷⁹ Capitolo III, paragrafi II, III e IV. Si veda anche S. DI PAOLA, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in op. cit., pp. 518 ss.

¹⁸⁰ Cass. civ., 25 maggio 2000, n. 6866, in *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Responsabilità civile*, n. 192, *in extenso* in *Mass.*, 2000.

¹⁸¹ G. IUDICA, P. ZATTI, *Linguaggio e regole del diritto privato*, Padova, Cedam, 2016, p. 476.

Con specifico riferimento al danno, è di particolare interesse una recente sentenza della Cassazione, dalla quale si comprende chiaramente che “in tema di responsabilità contrattuale ai fini del risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento del contratto non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve altresì essere provato il pregiudizio effettivo e reale incidente sulla sfera del danneggiato, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante, e la sua entità. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, in particolare, presuppone la prova, anche presuntiva, dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, dovendosi escludere i mancati guadagni meramente ipotetici”¹⁸².

Da tale decisione si evince come in tema di risarcimento dei danni da responsabilità contrattuale, non sia sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento del debitore, ma sia richiesta anche la prova del danno subito, con specifica indicazione dell'utilità che il creditore avrebbe potuto conseguire laddove il rapporto obbligatorio si fosse concluso adeguatamente.

La diligenza richiesta a chi compie attività professionale, e dunque nel nostro caso principalmente istruttori e guide subacquee, non è parametrata sul criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, ma è estesa a quella specifica del debitore qualificato prevista dall'art. 1176 secondo comma c.c., la quale richiede al professionista una diligenza c.d. qualificata, commisurata alla natura dell'attività dallo stesso esercitata e che “comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione”¹⁸³. Il professionista è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per compiere la prestazione concordata con il cliente, considerando adeguatamente la natura dell'attività esercitata. La condotta effettivamente tenuta dal professionista deve perciò essere rapportata alla natura dell'incarico e alle concrete circostanze in cui la prestazione deve essere svolta.

La Cassazione ha inoltre individuato diverse sfumature del grado di diligenza richiesto al “buon professionista”. Nella pronuncia n. 16254 del 2012, la Suprema Corte ha osservato innanzitutto che il professionista è di regola tenuto ad una perizia di grado medio, commisurata al modello del buon professionista, ovvero secondo “una misura obiettiva che prescinde dalle concrete capacità del soggetto”¹⁸⁴. Tale “normale” diligenza è parametrata alla

¹⁸² Cass. civ., 3 dicembre 2015, n. 24632, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Danni civili*, n. 258, *in extenso* in www.lanuovaproceduracivile.com, 2015.

¹⁸³ Cass. civ., 1 febbraio 2011, n. 2334, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Professionisti intellettuali*, n. 139, *in extenso* in *La responsabilità civile*, 2011, 427, con nota di Zauli.

¹⁸⁴ Cass. civ., 25 settembre 2012, n. 16254, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Professionisti intellettuali*, n. 179, *in extenso* in *Mass.*, 2012, 677. In merito alla perizia, la Corte ha affermato che questa si sostanzia “nell'impiego delle abilità e delle appropriate nozioni tecniche peculiari dell'attività esercitata, con l'uso degli strumenti normalmente adeguati; ossia con l'uso degli

specifica attività professionale esercitata, giacchè il professionista deve impiegare la perizia ed i mezzi tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria e tale standard determina il contenuto della perizia dovuta e la corrispondente misura dello sforzo diligente adeguato per conseguirlo, nonché del relativo grado di responsabilità.

Ha proseguito la Corte, affermando che la perizia cui è tenuto il “buon professionista” non è però solo individuabile oggettivamente, perché una diversa misura di perizia è dovuta alla sua specifica qualifica professionale, ovvero ai diversi gradi di specializzazione propri del settore professionale al quale appartiene. Ai diversi gradi di specializzazione, corrispondono dunque diversi gradi di perizia. “Può allora distinguersi tra una diligenza professionale generica e una diligenza professionale variamente qualificata, giacchè chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria”¹⁸⁵. Il criterio di normalità deve essere, dunque, valutato secondo un “giudizio relazionale di valore, in ragione delle circostanze del caso. La difficoltà dell'intervento e la diligenza del professionista vanno valutate in concreto, rapportandole al livello di specializzazione del professionista e alle strutture tecniche a sua disposizione (...)”.

Per la valutazione della diligenza correlata all'attività di istruttori e guide subacquee in caso di inadempimento contrattuale, potrebbero dunque rilevare i parametri dai quali si può far discendere il particolare livello di specializzazione del professionista, tra i quali, ad esempio, il grado di brevetto conseguito dalla didattica certificatrice¹⁸⁶ o le alte performance sportive compiute a livello nazionale o mondiale¹⁸⁷.

Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza appena citata, la condotta del professionista-specialista deve essere valutata con maggior rigore ai fini della responsabilità professionale, dovendosi avere riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura e

strumenti comunemente impiegati, in relazione all'assunta obbligazione, nel tipo di attività professionale o imprenditoriale in cui rientra la prestazione dovuta”.

¹⁸⁵ Cass. civ., 25 settembre 2012, n. 16254, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Professionisti intellettuali*, n. 179, *in extenso* in *Mass.*, 2012, 677. Si veda al riguardo, anche Cass. civ., 13 aprile 2007, n. 8826, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Contratto in genere*, n. 386, *in extenso* in *Mass.*, 2007, 1473, in relazione alla diligenza professionale del medico c.d. “strutturato”.

¹⁸⁶ A titolo esemplificativo, CMAS prevede tre differenti livelli di istruttori, con una, due o tre stelle, sulla base delle competenze e delle capacità acquisite. In relazione alla “stella” conseguita, l'istruttore CMAS è qualificato o meno per insegnare e guidare sub in immersione; la didattica PADI prevede cinque differenti tipologie di istruttori, tra i quali il “Technical Diving Instructor”, l'unico abilitato ad insegnare le tecniche per immergersi oltre ai limiti dell'immersione ricreativa, anche con l'utilizzo di particolari miscele di gas.

¹⁸⁷ Per dettagli sugli attuali record mondiali di apnea si veda il primo capitolo. Si rimanda anche in rete a <https://www.aidainternational.org/WorldRecords#recordsWoman>.

al livello di pericolosità della prestazione, e ciò ancor più se il professionista è considerato tra i migliori dello specifico settore¹⁸⁸.

Come verrà riferito in seguito, la qualificazione delle attività subacquee come attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c., non è per nulla pacifica.

Ferma la valutazione che andrà operata al caso concreto, è pacifico che alcune particolari prestazioni subacquee siano di per sé pericolose per chi le pratica (si pensi alle immersioni con autorespiratore svolte in grotta o a elevata profondità, le quali richiedono un addestramento particolare e attrezzature specifiche; o, ancora, all'immersione in apnea praticata con la finalità di raggiungere la profondità massima possibile, superando i propri limiti).

In considerazione della pericolosità legata allo svolgimento di tali attività, è quindi ragionevole attendersi una maggiore cura, attenzione e diligenza da parte dei professionisti conosciuti ed esperti del settore ai quali specificamente ci si rivolge per praticare una particolare attività che potrebbe anche essere al limite delle proprie capacità¹⁸⁹. Questi fattori giustificano uno "spostamento verso l'alto della soglia di normalità del comportamento diligente dovuto"¹⁹⁰.

Per esemplificare, se un atleta si volesse immergere in apnea a 50 metri di profondità, oltre le proprie capacità, si rivolgerebbe ai pochi atleti di spicco, conosciuti e molto competenti, dai quali ci si deve aspettare una particolare attenzione per la sicurezza e quindi, in caso di incidente, è ragionevole attendersi che essi siano in grado di affrontare prontamente le difficoltà per preservare incolumità del cliente.

Tali aspettative potrebbero non essere giustificate nei confronti di un istruttore o di una guida subacquea meno specializzata, alla quale può essere richiesto un livello di diligenza meno aggravato, ferma la "normale" diligenza qualificata richiesta dalla categoria di appartenenza.

In altre parole, da un lato ogni professione ha il proprio modello di "buon professionista" al quale è richiesta una diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 secondo comma c.c., dall'altro, all'interno di ogni singola professione, ci sono degli specialisti dai quali si può pretendere una maggiore diligenza e la cui

¹⁸⁸ Secondo la Cassazione, infatti, " il criterio della normalità va valutato con riferimento alla diligenza media richiesta, ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell'attività esercitata (...), che impone di valutarsi la condotta dello specialista (a fortiori se tra i migliori del settore) non già con minore ma semmai al contrario con maggior rigore ai fini della responsabilità professionale, dovendo aversi riguardo alla peculiare specializzazione e alla necessità di adeguare la condotta alla natura e al livello di pericolosità della prestazione".

¹⁸⁹ Sembra concorde la dottrina nell'affermare che "tutto quanto accade nel cerchio ideale, nel quale si muovono e si relazionano i subacquei, richiede non solo la diligenza e la prudenza che ordinariamente è esigibile in chi svolga attività sportive ricreative, ma coinvolge ulteriori obblighi di rispetto di regole cautelari, che discendono proprio sia dalla specificità delle attività svolte, che dall'ambiente in cui si realizzano". S. DI PAOLA, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in op. cit., p. 507.

¹⁹⁰ Di nuovo, Cass. 16254/2012.

prestazione va analizzata con maggior rigore: una negligenza non grave che potrebbe essere tollerata da un professionista “normale”, non è invece tollerata da uno più specializzato.

Per la diligenza richiesta ai professionisti intellettuali, un ruolo importante svolge anche l'art. 2236 c.c., il quale limita la responsabilità del professionista al dolo ed alla colpa grave. Tale norma prevede che qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni unicamente in caso di dolo o colpa grave.

Considerate le caratteristiche dell'attività sportiva di cui si sta trattando, si può ipotizzare, per quanto riferito, che l'operatore subacqueo risponderà normalmente anche per le ipotesi di colpa lieve, mentre la sua responsabilità potrà essere limitata ai sensi dell'articolo 2236 c.c. solo in casi particolari, come in immersioni tecnicamente complesse a profondità elevate, che richiedono il ricorso ad attrezzature specifiche.

L'attenuazione di responsabilità opera, tuttavia, soltanto nell'ipotesi in cui la colpa consista nell'imperizia, poiché, quando l'inadempimento sia dovuto a negligenza o imprudenza, il debitore risponde anche per colpa lieve.

Secondo la Cassazione, infatti, “la limitazione prevista dall'art. 2236 c.c. è prevista per le sole ipotesi di imperizia, che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da negligenza o imprudenza, cioè una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c., rispetto a cui rileva anche la colpa lieve”¹⁹¹.

In ogni caso, la previsione dell'art. 2236 c.c., non incide sui normali criteri di riparto dell'onere della prova, previsti in materia di responsabilità contrattuale. Sempre la Cassazione, in tema di responsabilità medica, ha affermato che, pur applicandosi l'art. 2236 c.c., “è onere del medico, per evitare la condanna in sede risarcitoria, provare che l'insuccesso dell'intervento è dipeso da fattori indipendenti dalla propria volontà e tale prova va fornita dimostrando di aver osservato nell'esecuzione della prestazione sanitaria la diligenza normalmente esigibile da un medico in possesso del medesimo grado di specializzazione”¹⁹².

1.3 Il danno non patrimoniale in ambito contrattuale

Così definito il perimetro delle possibili figure correlate alla responsabilità contrattuale nell'ambito dell'attività subacquea, è ora necessario passare all'esame del danno risarcibile conseguente all'inadempimento.

¹⁹¹ Cass., 10 marzo 2014, n. 5506, in *Diritto & Giustizia* 2014, 11 marzo.

¹⁹² Cass., 21 giugno 2012, n. 10315, in *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Professionisti intellettuali*, n. 188, *in extenso* in *Giust. civ.*, 2013, I, 128.

Con riguardo al danno patrimoniale, non vi sono particolari problemi interpretativi, posto che l'art. 1223 c.c. vi comprende sia la perdita subita dal creditore che il suo mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dall'inadempimento.

Come riferito in precedenza, l'art. 1218 c.c. stabilisce il riparto dell'onere della prova, dal quale si evince che il creditore deve solo provare l'esistenza del contratto e allegare l'inadempimento, mentre il debitore è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo sono derivati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Più complessa è invece l'individuazione e la conseguente risarcibilità di un eventuale danno non patrimoniale derivante dall'inadempimento.

Si è già fatto cenno che su detto specifico tema si sono espresse le sez. un., della Cass. con la nota sentenza 26972/2008¹⁹³, che ha segnato il definitivo superamento della visione meramente patrimoniale del danno contrattuale ed in parallelo l'ampliamento del concetto di responsabilità da inadempimento.

In particolare, nel riordino dell'intera materia del danno non patrimoniale di natura contrattuale, le SS. UU. hanno statuito che "se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espedito del cumulo di azioni".

Come peraltro si è accennato, la sentenza Cass. sez. un., 26972/2008 ha altresì precisato che il danno non patrimoniale è risarcibile, a mente dell'art. 2059 c.c, solo nei casi previsti dalla legge, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, si ha:

a) quando il fatto illecito sia configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ancorché l'interesse tutelato sia privo di rilevanza costituzionale;

b) quanto sia la legge stessa a prevedere espressamente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un'ipotesi di reato, come ad esempio nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale;

c) quando il fatto illecito abbia violato diritti della persona costituzionalmente protetti.

Le Sezioni Unite hanno altresì soggiunto che poiché, al contrario delle prime due ipotesi, gli interessi violati non sono individuati ex ante dalla legge, essi dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice. Come si vedrà tra breve, si ritiene che detta precisazione contenga in sé il germe del suo stesso

¹⁹³ Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Danni civili*, n. 191, *in extenso* in *Mass.*, 2008, 1547.

superamento, laddove essa consente, sia pure implicitamente, di estendere la risarcibilità del danno non patrimoniale anche ad ulteriori ipotesi nelle quali sia accertata violazione della “causa concreta” del contratto, concetto che quindi concorre, all’esito di un compiuto vaglio interpretativo del contratto, accanto al parametro della lesione del diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, a definire quando il danno non patrimoniale di natura contrattuale possa dirsi risarcibile.

Ritornando all’esame della citata sentenza delle Sezioni Unite, le stesse hanno peraltro precisato, come è stato efficacemente riportato da Cass., 14 giugno 2016, n. 12143¹⁹⁴, che il danno non patrimoniale derivante da lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile solo a tre condizioni che devono essere contestualmente presenti: a) che l’interesse leso abbia -appunto- rilevanza costituzionale giacché in caso contrario, sarebbe risarcibile qualsiasi danno non patrimoniale per il fatto stesso di toccare gli interessi della persona; b) che la lesione dell’interesse sia grave e cioè che superi una soglia minima di tollerabilità dovuta al dovere di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione; c) che il danno non sia futile, cioè non consista in meri disagi o fastidi.

Poiché, come già si è riferito, il danno non patrimoniale, anche nel caso di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca anche attraverso presunzioni semplici, resta fermo l’onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l’esistenza e l’entità del pregiudizio (Cass. 25 marzo 2009, n. 7211¹⁹⁵).

Così tratteggiato l’ambito di risarcibilità del danno non patrimoniale anche in sede contrattuale, non vi è ragione per escludere che esso possa essere riconosciuto anche a seguito di attività subacquea ove, pur in assenza di reato, sia accertato un inadempimento contrattuale da parte del diving -o anche di un eventuale operatore subacqueo accreditato- dal quale sia derivata anche la lesione di un diritto costituzionalmente protetto del danneggiato. Su tale specifico aspetto non è peraltro stata reperita alcuna decisione giudiziale e quindi l’ammissibilità concreta di un danno non patrimoniale nell’ambito dell’attività subacquea deve ancora passare il vaglio giudiziale.

Come già si è fatto cenno, si ritiene che l’esaminata sentenza delle Sezioni unite, pur affermando esplicitamente la risarcibilità del danno non patrimoniale per il caso di violazione di diritti inviolabili della persona, abbia altresì lasciato aperta la via al risarcimento del danno non patrimoniale anche in ulteriori ipotesi. Ci si riferisce in particolare ai casi in cui, pur non presente la lesione di un diritto inviolabile della persona, l’interesse non patrimoniale del

¹⁹⁴ Cass. 11 giugno 2015, n. 12143, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Impugnazioni civili*, n. 25, in estenso in www.lanuovagiurisprudenzacivile.com, 2015.

¹⁹⁵ Cass. 25 marzo 2009, n. 7211, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Danni civili*, n. 251, in estenso in *Mass.*, 2009, n. 408.

creditore sia individuabile all'interno del contratto stesso attraverso un'operazione interpretativa che ne enuclei la causa concreta, estesa alla complessità degli interessi che il contratto mira a realizzare.

In altre parole l'interprete dovrà individuare lo scopo di protezione del contratto, nel senso che dovrà verificare quali siano gli interessi che le parti hanno inteso tutelare per comune volontà.

Se all'esito di detta attività ermeneutica dovesse essere individuato anche un interesse non patrimoniale, l'accertamento della sua lesione, così come la lesione di un interesse patrimoniale produttivo di un danno non patrimoniale, meriterebbe di essere risarcito.

È bene per chiarezza precisare, che l'interesse non patrimoniale in ambito contrattuale, dalla cui accertata violazione scaturisce l'obbligo al risarcimento del conseguente danno, è stato più spesso riconosciuto dalla giurisprudenza nella figura del danno da vacanza rovinata. Il Trib. Salerno, con sent. 13 gennaio 2009, n. 2333, in *giur. merito* 2009, 11, 2767 con nota di Di Marzio, ha affermato che "nel contratto di viaggio vacanza tutto compreso la "finalità turistica" o "scopo di piacere" non costituisce motivo irrilevante ma si sostanzia nell'interesse preminente che il contratto è funzionalmente diretto a soddisfare, connotandone la causa concreta e determinando perciò, l'essenzialità di tutte le attività e dei servizi strumentali alla realizzazione del preminente scopo vacanziero". In quel caso la struttura ricettiva era in ristrutturazione e rumorosa ed è quindi stata riconosciuta la lesione dell'interesse ad una vacanza piacevole, ricompreso nella causa concreta con contratto, particolarmente significativa in quel caso, trattandosi di viaggio di nozze.

Sul medesimo tema, il Tribunale di Arezzo, con decisione 4 ottobre 2011, in *Redazione Giuffrè* 2012, ha precisato che "il danno non patrimoniale è risarcibile anche in ambito contrattuale, ogni qualvolta, sulla base della causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, si accerti che, nelle obbligazioni contrattuali, abbiano assunto una specifica rilevanza anche interessi di natura non patrimoniale". Nel caso concreto, trattandosi di contratto di trasporto aereo di persone, la sentenza ha ulteriormente stabilito come "gli obblighi del vettore implicino anche la tutela del benessere fisico e psichico del soggetto trasportato e non soltanto il suo trasferimento materiale da un luogo a un altro".

Anche con riguardo allo specifico concetto della causa concreta, non è individuabile alcun precedente sullo specifico tema dell'attività subacquea e per vero neppure relativamente ad alcun'altra attività sportiva.

Trasponendo i riferiti principi della giurisprudenza espressi in tema di vacanza rovinata al mondo della subacquea, potrebbe forse pensarsi ad un'immersione di particolare bellezza e a lungo preparata, che non si è potuta effettuare a causa di un comportamento colposo del titolare del diving o dell'operatore subacqueo. Ferma in tal caso la conclusione di un contratto,

potrebbe sostenersi la presenza di un danno non patrimoniale nel caso in cui il cliente danneggiato fosse in grado di allegare gli elementi di fatto dai quali desumersi l'esistenza e l'entità di un pregiudizio di tale natura.

In conclusione, pur se di non facile individuazione di casi concreti, non può escludersi a priori che anche con riguardo all'attività subacquea possa, pur in assenza di reato, realizzarsi un danno non patrimoniale in capo al cliente o per violazione di un diritto della persona costituzionalmente protetto o per riconoscimento di un interesse non patrimoniale violato, ricompreso all'interno della causa concreta del contratto stesso.

1.4 Obblighi di protezione. Responsabilità da “contatto sociale”

Nel precedente paragrafo è stato affrontato il tema della risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento in presenza di un contratto tra danneggiante e danneggiato. Detto esame si è incentrato sulla responsabilità del contraente e quindi del danno subito dal creditore per effetto dell'inadempimento della parte debitrice di un contratto formalmente stipulato tra loro.

Saranno ora esaminati gli effetti della condotta inadempiente posta a carico di un soggetto non direttamente collegato contrattualmente con il danneggiato. Trattasi di una forma particolare di responsabilità nella quale potrebbero incorrere le guide subacquee non titolari del diving oppure il soggetto più esperto tra un gruppo di subacquei, sul quale i medesimi abbiano fatto affidamento.

La giurisprudenza ha infatti affermato la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità contrattuale, non solo quando il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta nel caso in cui l'obbligo di prestazione derivi propriamente da un contratto, ma anche in ogni altra ipotesi in cui essa dipenda dall'inesatto adempimento di un'obbligazione preesistente, volontariamente assunta nei confronti di un determinato soggetto, quale ne sia la fonte.

In altre parole, si tratta di una forma di responsabilità contrattuale che nasce però non da un contratto ma da un altro rapporto giuridico.

Così la giurisprudenza ha affermato che la responsabilità contrattuale può derivare anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni di semplice “contatto sociale”, ogni qual volta l'ordinamento imponga a un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento¹⁹⁶.

¹⁹⁶ Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, in *Foro it.*, 2008, I, 2968: “Pur non senza qualche incertezza, in un quadro sistematico peraltro connotato da un graduale avvicinamento dei due tradizionali tipi di responsabilità, anche la giurisprudenza ha in più occasioni mostrato di aderire a siffatta concezione della responsabilità contrattuale, ritenendo che essa possa discendere anche dalla violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto, bensì) di semplice

Detta forma di responsabilità contrattuale è stata più spesso riconosciuta per i danni subiti da un paziente, non solo nei confronti dell'ente ospedaliero ma anche a carico del medico della struttura, quantunque non fondata sul contratto ma sul solo contatto sociale, poiché a questi si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire la tutela degli interessi che si manifestano e che sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso¹⁹⁷.

In tali casi può, infatti, essere accertata la violazione degli obblighi di protezione ai quali il soggetto inadempiente è tenuto, sul presupposto che quegli obblighi derivino da un rapporto giuridico contrattuale che tra tali soggetti si instaura per contatto sociale qualificato.

La responsabilità per inadempimento da contratto originato da contatto sociale qualificato, è stata anche riconosciuta in capo al sorvegliante dell'incapace per i danni che quest'ultimo cagioni a sé stesso o in capo alla banca negoziatrice che abbia pagato assegni in violazione delle specifiche regole poste dall' art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 "L. assegni"¹⁹⁸.

La responsabilità di natura contrattuale derivante da contatto sociale è stata anche riconosciuta a carico dell'insegnante per i danni cagionati dall'alunno a sé stesso¹⁹⁹.

Una recente decisione di merito ha precisato come "la responsabilità da contatto sociale qualificato sia una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso in senso stretto e che sorge allorquando tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri di comportamento, ossia di collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici non riconducibili al generale e generico dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica (*neminem laedere*)"²⁰⁰.

La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che la natura contrattuale derivante da contatto sociale qualificato della responsabilità ascrivibile all'insegnante "implica l'assunzione dei c.d. doveri di protezione, enucleati dagli artt. 1175 c.c. (comportamento secondo correttezza) e 1375 c.c. (esecuzione di buona fede) i quali devono essere individuati e commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio..."²⁰¹.

contatto sociale, ogni qual volta l'ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento".

¹⁹⁷ Cass., sez. un., 11 gennaio 2008 n. 577, in *Foro it.*, 2008, I, 455 con nota di Palmieri.

¹⁹⁸ Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, in *Foro it.*, 2008, I, 2968.

¹⁹⁹ Cass. 25 febbraio 2016, n. 3695, in *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Responsabilità civile*, n. 158, in estenso in *Foro it.*, 2016, I, n.2858.

²⁰⁰ Trib. Trieste, 9 dicembre 2015, n. 833 in *Redazione Giuffrè* 2016.

²⁰¹ Cass. 28 aprile 2017, n. 10516, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Responsabilità civile*, n. 13, in estenso in *Mass.*, 2017, provvisorio; Cass. 25 febbraio 2016, n. 3695, in *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Responsabilità civile*, n. 158, in estenso in *Foro it.*, 2016, I, n.2858.

È stato peraltro precisato che la responsabilità da contatto sociale, “pur in assenza di un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell’ eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell’attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti all’attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell’art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico”²⁰².

In tutti detti casi, in ragione della natura contrattuale della responsabilità “si applica il regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto”, mentre il danneggiante, per essere esentato dall’obbligo risarcitorio, ha l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa a lui non imputabile.

Quanto all’entità dei danni non patrimoniali, ne è stata ammessa la quantificazione in via equitativa, ricorrendone i presupposti.

Tale forma di responsabilità potrebbe però anche sorgere qualora si verifichi la particolare ipotesi che sarà trattata nel paragrafo terzo del presente capitolo, ovvero qualora un soggetto assuma di fatto una posizione di preminenza rispetto agli altri partecipanti all’immersione, tale da giustificare un affidamento da parte loro nei suoi confronti e la conseguente sussistenza di un onere di protezione a suo carico, a prescindere dalla stipula di un contratto formalmente stipulato tra loro.

1.5 Casi pratici

In ragione di quanto sin qui detto, gli operatori subacquei, e in particolar modo gli istruttori, le guide ed i titolari di diving center, potranno incorrere in responsabilità contrattuale, nei casi in cui essi non adempiano agli obblighi contrattuali assunti con la diligenza richiesta dalla particolare attività da loro esercitata.

Come specificato nel capito precedente, tali obblighi contrattuali si possono ravvisare nelle particolari competenze fisiche, tecniche e conoscitive che l’operatore subacqueo deve possedere e applicare durante l’insegnamento; nella capacità di valutare lo stato di apprendimento dell’allievo al fine di

²⁰² Cass. 11 luglio 2012, n. 11642, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Responsabilità civile*, n. 236, in estenso in *Mass.*, 2012, n. 557. Anche la dottrina ha esplicitamente collegato il contatto sociale alla “terza fonte” di cui all’art. 1173 c.c., G. DE BERTOLINI, *La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, in *op. cit.*, pp. 266 ss.

prepararlo all'esecuzione dell'attività sportiva in via autonoma e senza rischi; nei controlli sull'attrezzatura utilizzata, in modo tale che risulti efficiente ed in buono stato; nel fornire adeguate informazioni ai clienti circa l'attività svolta ed i pericoli ad essa connaturati; nel generale dovere di protezione che impone all'operatore di adottare tutte le misure necessarie per evitare l'insorgere di situazioni pericolose; nel programmare l'immersione in modo conforme non solo alle abilità e alle caratteristiche dei clienti ma anche alle condizioni climatiche e marine, in modo da garantire il più elevato grado di sicurezza possibile; ed ancora, principalmente per i diving center, negli obblighi contrattuali inerenti all'organizzazione dell'immersione nel suo complesso, che possono riguardare l'utilizzo di adeguati mezzi di trasporto nonché la presenza di personale qualificato²⁰³.

Si ricorda che tali obblighi sono solo esemplificativi delle normali prestazioni richieste agli operatori subacquei ed è sempre invece necessario adattare detti obblighi al caso concreto ed alla specificità del singolo contratto concluso.

Traducendo in concreto quanto detto fino ad ora, gli inadempimenti contrattuali originati dalla violazione degli obblighi sopra richiamati e che hanno giustificato una domanda giudiziale di risarcimento dei danni in un giudizio civile, non sono invero numerosi.

Nella pratica, infatti, dalla maggior parte degli incidenti subacquei che rilevano ai fini giudiziari, derivano effetti dannosi gravi quali conseguenze di reati di natura colposa, normalmente omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), condotte dalle quali discende l'apertura di un procedimento penale nel cui ambito viene normalmente esercitata l'azione civile con la costituzione di parte civile²⁰⁴.

In un successivo capitolo saranno analizzate alcune delle più rilevanti sentenze penali pronunciate a seguito di incidenti subacquei, decisioni che hanno contribuito a meglio definire una materia che manca quasi completamente di una propria codificazione.

Con riguardo all'ambito civilistico, si possono innanzitutto ipotizzare alcune tipologie di inadempimento che potrebbero dare luogo a controversie giudiziarie, in materia di subacquea turistico-ricreativa.

Il cliente potrebbe ad esempio contestare la prestazione del proprio istruttore, qualora questi tenga un comportamento negligente tale da non permettere il completamento del corso subacqueo pattuito; l'inadempimento potrebbe essere ravvisato anche qualora il cliente non riesca ad ultimare l'immersione concordata a causa della scarsa conoscenza del percorso da

²⁰³ F. ZAMBONIN, F. MAIO, *Incidente Subacqueo - Responsabilità penale dell'istruttore e della guida subacquea*, in *Scubazone*, Vol. II, 2 aprile 2012, pp. 124 ss. Articolo reperibile in rete in <http://issuu.com/scubaportal/docs/scubazone2?mode=window&backgroundcolor=#222222>.

²⁰⁴ Artt. 74 ss. Codice di Procedura Penale.

parte della guida o a causa della mancata effettuazione del briefing per immersione o anche qualora l'attrezzatura locata non sia adeguata al tipo di immersione praticata e da ciò derivi l'interruzione dell'attività. L'inadempimento contrattuale potrebbe ancora ravvisarsi in caso di sinistro avvenuto a bordo del natante durante il percorso per o dal luogo di immersione.

A quest'ultimo riguardo si segnalano due recenti sentenze di merito - Tribunale di Rimini del 22 gennaio 2016 n. 110²⁰⁵ e Tribunale di Salerno del 13 febbraio 2015 n. 677²⁰⁶ - le quali hanno dato opposta soluzione a due casi molto simili di infortunio avvenuto sul natante, al ritorno da un'immersione ricreativa.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Rimini, l'attrice si era rivolta, nell'agosto del 2012, ad un diving center di quella località per effettuare un'immersione sul relitto "Cargo Anni", situato al largo della costa adriatica.

Conclusa l'immersione, durante il viaggio di rientro in gommone la cliente del diving, che era seduta a prua sul tubolare del natante, a causa del peggioramento delle condizioni del mare, veniva sbalzata violentemente sul fondo dell'imbarcazione, riportando lesioni personali a causa delle quali ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Il giudice non ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti, il diving center e il conduttore e capitano dell'imbarcazione, ritenendo il loro comportamento prudente e diligente.

Il Tribunale di Rimini ha, infatti, ricondotto la fattispecie, nell'ambito della responsabilità contrattuale e in particolare, pur senza nominare la norma, nell'ambito della responsabilità del vettore ai sensi dell'art. 1681 c.c.

Nonostante si tratti di responsabilità di natura contrattuale, l'art. 1681 c.c., pone a carico del convenuto un onere della prova aggravato in quanto, al pari - almeno testualmente - di quanto previsto dall'art. 2050 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale nell'esercizio di attività pericolose, il vettore deve dare la prova positiva "di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Il rigore dell'onere è però mitigato in ambito contrattuale in quanto la giurisprudenza consolidata ritiene che, ai fini della prova liberatoria, sia sufficiente che il vettore dimostri di aver utilizzato un'ordinaria diligenza²⁰⁷.

La giurisprudenza è inoltre concorde nell'escludere la responsabilità del vettore qualora venga "accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha

²⁰⁵ T. Rimini, 22 gennaio 2016, n. 110.

²⁰⁶ T. Salerno, 13 febbraio 2015, n. 677, in Redazione Giuffrè 2016.

²⁰⁷ Si vedano ad esempio al riguardo Cass. civ., 10 gennaio 2017, n. 249, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Trasporto*, n. 2, in *estenso* in *Foro it.*, 2017, I, 542; Cass. civ., 14 novembre 2014, n. 24347, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Nave*, n. 15, in *estenso* in *Mass.*, 2014, 859; Cass. civ., 20 luglio 2010, n. 16893, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Trasporto*, n. 21, in *estenso* in *Mass.*, 2010, 781; Cass. civ., 17 luglio 2003, n. 11194, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Trasporto*, n. 17, in *estenso* in *Mass.*, 2003.

ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità²⁰⁸.

Alla luce di tali considerazioni il Tribunale di Rimini ha ritenuto il capitano esente da responsabilità, in quanto egli aveva dimostrato di aver tenuto un comportamento “normalmente” diligente, conducendo il gommone a velocità prudente e adeguata alle condizioni metereologiche e, comunque, vicino ad un'altra imbarcazione più piccola e maggiormente esposta alle avversità, sopra la quale non si erano verificati incidenti.

Inoltre è stato ritenuto determinante il fatto che il capitano avesse ordinato all'attrice di spostarsi a poppa, posizione più sicura in caso di mare ondosso, ma l'attrice, non ottemperando all'ordine, non si era mossa dalla sua posizione a prua, rimanendo così vittima dell'incidente.

La condotta dell'attrice è stata ritenuta incauta, non solo per non aver ottemperato all'ordine impartito dal comandante, ma anche in quanto è risultato che ella era una subacquea esperta e che aveva navigato diverse volte su imbarcazioni (ha affermato di aver svolto circa 160 immersioni, di cui almeno 20 con gommoni).

Per questi motivi, il Tribunale di Rimini ha dunque rigettato la domanda di risarcimento.

Per quanto invece riguarda la questione affrontata dal Tribunale di Salerno, un escursionista subacqueo, che si trovava a bordo di una motobarca presa a noleggio a Positano con equipaggio per effettuare immersioni subacquee, a causa della presenza di acqua sul fondo e della mancanza di misure di sicurezza antiscivolo, cadeva mentre cercava di dirigersi verso la poppa dell'imbarcazione riportando lesioni, per le quali citava in giudizio il capitano e proprietario della barca, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Nell'inquadrare la fattispecie, il giudice ha sottolineato come la vicenda si era verificata nell'ambito della pratica delle immersioni subacquee, sport da lui ritenuto alla stregua di un'attività intrinsecamente pericolosa e quindi sussumibile nella fattispecie della responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2050 c.c.²⁰⁹.

²⁰⁸ Cass. civ., 15 febbraio 2006, n. 3285, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Trasporto*, n. 11, in *estenso* in *Mass.*, 2006, 304. Si vedano anche Cass. civ., 23 febbraio 2009, n. 4343, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Trasporto*, n. 26, in *estenso* in *Mass.*, 2009, 252; Cass. civ., 14 novembre 2014, n. 24347, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Nave*, n. 15, in *estenso* in *Mass.*, 2014, 859; Cass. civ., 05 novembre 2001, n. 13635, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Trasporto*, n. 14, in *estenso* in *Mass.*, 2001.

²⁰⁹ Il Tribunale giustifica la qualificazione dell'attività subacquea come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., in questi termini: “Orbene, in mancanza di tipizzazione legislativa delle attività pericolose, la giurisprudenza ha nel tempo ritenuto pericolose, oltre alle attività previste nell'art.46 ss. T.U. delle leggi di pubblica sicurezza e alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela dell'incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca (cass.civ.02/8148) o comunque dipendente dalle modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati. Costituiscono,

A differenza della pronuncia del Tribunale di Rimini, la fattispecie è stata ricondotta dal giudice di Salerno nell'ambito della responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2050 c.c., con ciò aggravando l'onere probatorio a carico del convenuto capitano dell'imbarcazione²¹⁰.

Infatti, prosegue il Tribunale, "non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o comunque di prudenza, ma occorre la prova positiva di aver adottato tutte le misure offerte dalla tecnica e a propria disposizione secondo le circostanze del caso".

In merito all'onere probatorio, come già si è accennato, l'art. 1681 c.c. richiama la formulazione dell'art. 2050 c.c., dal momento che entrambe le disposizioni codicistiche richiedono la prova positiva di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. L'onere probatorio che deriva dall'art. 2050 c.c., risulta, però, ulteriormente aggravato dal fatto che, in materia extracontrattuale la giurisprudenza non ha ritenuto sufficiente la sola prova di aver tenuto una "normale" diligenza ed inoltre non ha fatto alcun riferimento alla prudenza che può essere legittimamente attesa dal soggetto trasportato, come invece è avvenuto per l'art. 1681 c.c..

In particolare, per andare esente da responsabilità, il capitano avrebbe dovuto dimostrare ex post, sulla base delle circostanze di fatto al momento del trasporto, di aver adottato ogni misura preventiva utile ad evitare l'evento dannoso, non bastando, per contro, la prova di aver adottato una normale diligenza.

Secondo il Tribunale di Salerno, il capitano avrebbe dovuto provare di aver condotto l'imbarcazione nella consapevolezza della pericolosità intrinseca del trasporto in quanto effettuato in funzione di realizzare immersioni subacquee²¹¹.

Tale gravoso onere probatorio sarebbe dipeso proprio dalla peculiare posizione assunta dal capitano del natante, quale soggetto garante dell'incolumità altrui, per il fatto che il trasporto era finalizzato al raggiungimento del luogo prescelto per l'immersione, attività considerata di per sé

pertanto, attività pericolose quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati (cass.04/7916;90/7571). Va osservato, comunque, che il giudizio sulla pericolosità dell'attività va espresso non sulla base dell'evento dannoso effettivamente verificatosi, bensì, attraverso prognosi postuma, sulla base delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso dell'esercizio dell'attività".

²¹⁰ R. PARELLA VITALE, *Responsabilità del vettore nel trasporto in barca dei subacquei*, in *Diritto Civile e Commerciale*, 11 marzo 2017, "il Tribunale di Salerno appare forzare la fattispecie giuridica della responsabilità contrattuale effettivamente intercorsa nel caso esaminato (è indubbio, infatti, che tra il capitano della motobarca ed i passeggeri trasportati sussistesse un rapporto contrattuale di tipo "misto", composto dallo svolgimento dell'immersione in sé e dal trasporto ad essa finalizzato, a fronte del pagamento di un prezzo unitario che, tuttavia, teneva conto di entrambe le prestazioni erogate)". Articolo reperibile in rete in <https://www.diritto.it/la-responsabilita-del-vettore-nel-trasporto-in-barca-dei-subacquei/>.

²¹¹ R. PARELLA VITALE, *Responsabilità del vettore nel trasporto in barca dei subacquei*, op.cit.

intrinsecamente pericolosa. Il comportamento omissivo del capitano è stato ritenuto “qualificato”, in quanto egli non ha adottato tutte le misure preventive per evitare possibili danni, misure alle quali egli era tenuto dal particolare contratto concluso inerente, appunto, ad una attività pericolosa.

Alla luce di tale analisi, come si può constatare, due casi simili di responsabilità civile sono stati decisi in modo diametralmente opposto in considerazione del diverso onere probatorio richiesto in ambito contrattuale ed extracontrattuale.

Ciò che ha condotto alle diverse soluzioni, risiede nel fatto che il Tribunale di Salerno, ha in sostanza ritenuto che l'attività di trasporto rientri nell'attività subacquea e quindi sia anch'essa da considerarsi a pieno titolo attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.. Ciò ha comportato la sussunzione anche del rapporto giuridico instauratosi tra vettore e passeggero nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, anziché della responsabilità contrattuale, soluzione invece preferita dal giudice riminese.

A parere di chi scrive, l'interpretazione fornita dal tribunale di Salerno non appare del tutto convincente, dal momento che essa si basa sulla mera considerazione che l'incidente si era verificato nell'ambito dello svolgimento di un'attività sportiva.

È invece evidente che l'evento dannoso avrebbe ben potuto realizzarsi con le medesime modalità sia pure nell'ambito di un trasporto marittimo, ma con finalità differenti, come, ad esempio, in caso di collegamento tra coste o isole o per esplorazione turistica²¹².

Si ritiene, dunque, che la finalità del trasporto di passeggeri per effettuare un'attività subacquea, non sia sufficiente a mutare la natura giuridica della responsabilità del vettore, soggetta invece alla disciplina di cui all'art. 409 del Codice della navigazione²¹³ ed all'art. 1681 c.c.²¹⁴.

Anche la decisione del Tribunale di Rimini, che ha ritenuto il diving ed il comandante dell'imbarcazione esenti da responsabilità, si presta a critica. Il comandante di un natante non ha solo l'obbligo di impartire ordini volti alla tutela dell'incolumità dei passeggeri, ma è anche tenuto ad accertarsi che tali ordini vengano rispettati, fatto che invece non si era in concreto verificato.

Il Tribunale ha, infatti, ritenuto decisiva la sola circostanza che l'attrice non aveva ottemperato all'ordine e che “a questa condotta va imputato l'evento”. Sembra invece a chi scrive che il comandante avrebbe dovuto accertarsi che il suo ordine fosse stato in concreto eseguito non trattandosi, di una disposizione di esecuzione facoltativa.

²¹² Ibidem.

²¹³ Art. 409 Cod. nav., “Il vettore è responsabile per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dipendenti da fatti verificatisi dall'inizio dell'imbarco sino al compimento dello sbarco, se non prova che l'evento è derivato da causa a lui non imputabile”.

²¹⁴ R. PARELLA VITALE, *Responsabilità del vettore nel trasporto in barca dei subacquei*, op.cit.

Se così fosse, anche la decisione del Tribunale di Rimini non sarebbe esente da critica.

Può anche essere menzionata una sentenza dei giudici d'oltralpe, i quali hanno affrontato un caso molto simile a quelli ora esaminati²¹⁵.

Il fatto riguardava la vicenda di Tizio che, nel tragitto di ritorno da un'immersione a bordo di un gommone, è caduto a seguito dell'urto con due grosse onde, provocandosi una lesione al ginocchio. Tizio ha agito in giudizio nei confronti del gestore del diving center che aveva organizzato l'immersione, per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La sentenza della Corte di Cassazione francese merita attenzione, non tanto per il risultato finale della vicenda, legato a questioni probatorie, quanto per le considerazioni effettuate dalla Suprema Corte e, prima, dal Giudice di Appello di Montpellier, in merito all'inquadramento giuridico delle attività subacquee e degli obblighi che ne derivano.

I giudici hanno respinto la qualificazione degli obblighi di protezione dei propri clienti che gravano sull'organizzatore di un'immersione, come obbligazioni di risultato.

In particolare, gli obblighi di sicurezza inerenti al trasporto dei clienti per il raggiungimento di un luogo di immersione, sono stati giudicati come obbligazione di mezzi, in quanto, è stato ritenuto che questo specifico contratto di trasporto presenti delle particolarità tali che non ne permettono una valutazione autonoma, rispetto alla prestazione principale di organizzazione dell'immersione, ritenuta sicuramente un'obbligazione di mezzi.

È doveroso premettere che i giudici d'oltralpe qualificano le obbligazioni di sicurezza, sulla base del comportamento tenuto dal debitore: come obbligazioni di risultato se il danneggiato non contribuisce attivamente all'esecuzione del contratto, come obbligazione di mezzi nel caso contrario²¹⁶.

Gli obblighi di sicurezza che incombono sull'organizzatore di attività sportive sono abitualmente collocati nella categoria delle obbligazioni di mezzi e

²¹⁵ Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 1 ottobre 2014 n. 13-24699, in *Legifrance*, in rete in <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029538778&fastReqId=1120277492&fastPos=1>.

²¹⁶ J-P.VIAL, *Accident de plongée sous marine. Le transport sur les sites de plongée soumis à l'obligation de sécurité de moyens*, in *Isbl Magazine*, Lyon, 20 gennaio 2015. Si veda anche, tra le numerose sentenze, la recente sentenza della Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 25 gennaio 2017 n. 16-11.953, in *Dalloz*, inerente ad un incidente avvenuto in una palestra di arrampicata, in cui si riporta che: "*l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant*". Reperibile in rete in http://www.dalloz-avocats.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2017-01-25_1611953&ctxt=0_YSR0MT0xNi0xMS45NTPCp3gkc2Y9cGFnZS1yZWNoZXJjaGU=&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPTHCP3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PcKncyRzbE5iUGFnPTIwwqdzJGIZYWJvPVRydWXCp3MkcGFnaW5nPVRYdWXCp3Mkb25nbGV0PURaL0RaRILCP3MkZnJIZXNjb3BIPUZhbHNI&nrf=0_UmVjaGVyY2hlfExpc3RI.

ciò in ragione del ruolo intrinsecamente “attivo” che svolge ogni partecipante all’attività sportiva.

Tuttavia, alcuni contratti ad esecuzione successiva, alternano fasi in cui il soggetto può avere sia un ruolo attivo che passivo. In tali casi, l’obbligazione di mezzi si applica alle fasi attive, mentre quelle di risultato alle fasi passive. Per esemplificare, nel contratto di trasporto in seggiovia, la Corte di Cassazione ha definito di mezzi l’obbligazione del gestore per le fasi di salita e discesa dalla seggiovia, mentre di risultato per la fase di trasporto²¹⁷.

Tornando al caso in esame, il ricorrente, ispirandosi a questa giurisprudenza, ha ipotizzato un parallelismo tra le due forme contrattuali, di trasporto in seggiovia e di organizzazione delle immersioni subacquee.

Secondo la ricostruzione del ricorrente, gli obblighi di protezione e di sicurezza gravanti sull’organizzatore dell’immersione e inerenti alla prestazione di trasporto per e dal luogo di immersione, costituivano obbligazioni di risultato.

In base alla sua analisi, infatti, la parte della prestazione inerente allo spostamento dalla costa fino al sito di immersione e ritorno, doveva essere qualificata come una separata prestazione di trasporto in modo che, al pari del vettore, anche l’organizzatore dell’immersione era così tenuto, durante questa fase, ad un’obbligazione di sicurezza di risultato, dalla quale non poteva liberarsi se non dimostrando l’esistenza di una causa a lui estranea.

Tale ricostruzione poteva essere accettata, qualora i giudici avessero ammesso la scindibilità della fase di trasporto dal resto della prestazione contrattuale.

Secondo la Corte di cassazione, invece, “*le transport sur les lieux de la plongée présentait des spécificités ne permettant pas de le considérer comme un contrat de transport détachable du contrat principal*”²¹⁸.

Per giungere a tale conclusione, i giudici sono partiti dalla definizione generale di contratto di trasporto, in base al quale il vettore si impegna, dietro corrispettivo, a trasportare una merce, un attrezzo o una persona, da un punto ad un altro e nel fare ciò ha il controllo dell’operazione, al contrario del passeggero trasportato che non interviene mai nell’esecuzione del contratto.

L’esame delle circostanze in cui è avvenuto lo spostamento sul sito dell’immersione, ha rivelato che i sommozzatori avevano ricevuto prima della partenza le indicazioni di evitare i bordi dei tubolari dei gommoni, di stare attenti alle onde e di non rimanere rigidi con le gambe per evitare gli sbalzi dovuti agli

²¹⁷ Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 10 marzo 1998 n. 96-12141, in *Legifrance*: “*l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’un télésiège est de résultat pendant le trajet, elle n’est plus que de moyens lors des opérations d’embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu’y tiennent les usagers*”. Reperibile in rete in <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007041075&fastReqId=1055224400&fastPos=1>.

²¹⁸ “Il trasporto sui luoghi dell’immersione presentava delle specificità che non permettevano di considerarlo come un contratto di trasporto separato dal contratto principale”.

urti con le onde. Da ciò, i giudici hanno ritenuto che il comportamento tenuto dai passeggeri del gommone non fosse completamente passivo, come poteva essere invece il comportamento del passeggero di un'automobile o di una seggiovia ma, al contrario, essi avevano dovuto rispettare certe regole di comportamento.

Tale particolarità, relativa alla partecipazione attiva dei passeggeri, non ha dunque permesso la qualificazione del trasporto come contratto di trasporto autonomo rispetto alla prestazione principale. L'immersione costituiva l'oggetto principale del contratto, mentre il trasporto la prestazione accessoria.

La Corte di Cassazione ha, in questo modo, sottoposto la fase di trasporto al medesimo regime giuridico dell'organizzazione dell'immersione, e dunque, l'obbligazione di sicurezza è stata ritenuta un'obbligazione di mezzi.

A sostegno di ciò, i giudici hanno anche riportato un caso inerente la stipula di un contratto per un primo volo aereo con un parapendio a due posti²¹⁹.

In tal caso si cumulavano la prestazione del volo in sé e la prestazione dello spostamento in aria. La finalità del contratto così concluso non era sicuramente lo spostamento da un luogo ad un altro, ma era quella di ricevere una lezione di volo. Non è stato così possibile qualificare la fase di trasporto come un autonomo contratto e, dunque, al trasporto aereo si è applicato il medesimo regime giuridico dell'obbligazione principale e ciò anche per quanto riguarda l'obbligazione di sicurezza, ritenuta anche in questo caso, obbligazione di mezzi e non di risultato.

Per completare il quadro, si riferisce infine che la Corte di Cassazione ha accolto le ragioni del danneggiato, risultato invece soccombente nei precedenti gradi di giudizio.

La Corte di Appello aveva, infatti, affermato di non poter prendere in considerazione la prova dell'eccessiva velocità del natante, in quanto tale prova si basava esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima riportate sul suo stesso logbook (il quaderno contenente informazioni sulle immersioni svolte)²²⁰. I giudici di merito avevano ritenuto che tale operazione integrasse violazione del principio secondo il quale "nessuno può costituire prova a favore di sé stesso".

La Cassazione ha ritenuto invece di poter acquisire tale prova, poiché il principio in questione vieta al giudice di assumere la prova di un atto giuridico, ma non si applica anche alla prova dei fatti giuridici, prova che è quindi libera e può essere fornita con qualsiasi mezzo²²¹.

²¹⁹ Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 03 luglio 2001 n. 00-10435, in *Legifrance*.

²²⁰ Cfr. M. DATURI, *Logbook immersioni: sì – no, quale?*, in *ScubaPortal*, 17 giugno 2016, reperibile in rete in <http://www.scubaportal.it/logbook-immersioni.html>.

²²¹ La Corte di Cassazione francese ha avuto più volte occasione di affermare il principio della prova libera dei fatti giuridici. Cfr. Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 03 marzo 2010 n. 08-21056 08-21057, in *Legifrance*; Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 06 marzo 2014 n. 13-

2. La responsabilità extracontrattuale

Sempre nell'ambito della responsabilità civile nell'esercizio delle attività subacquee, possono rilevare anche casi di responsabilità extracontrattuale.

Mentre la responsabilità contrattuale deriva da un precedente rapporto obbligatorio, la responsabilità extracontrattuale fa sorgere *ex novo* l'obbligazione risarcitoria in capo al soggetto responsabile²²². In tale caso, il danno così subito, prescinde dall'esistenza di un precedente rapporto obbligatorio.

La norma fondamentale alla quale fare riferimento è l'art. 2043 del Codice civile, il quale prevede che "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno".

Così, ad esempio, se un istruttore o una guida, nel tragitto per raggiungere il luogo di immersione, facesse cadere una bombola sul piede di uno dei suoi allievi, questi potrebbe agire nei confronti del danneggiante per ottenere il risarcimento del danno subito.

La dottrina e la giurisprudenza maggioritari, riconoscono il cumulo tra le due figure di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quando il medesimo fatto può costituire sia inadempimento di un obbligo contrattuale, sia violazione di diritti spettanti alla persona, indipendentemente dall'esistenza di un'obbligazione²²³. Viene infatti riconosciuta l'esistenza di un'area comune, per cui un medesimo fatto può presentare sia i caratteri dell'inadempimento che del fatto illecito, e ciò comporta per il danneggiato la facoltà di scegliere la normativa che gli è più agevole (in tal caso si parla preferibilmente di concorso) o di perseguire un vantaggio che con l'esercizio di una sola delle due azioni non è possibile raggiungere (in tal caso si parla preferibilmente di cumulo delle azioni)²²⁴.

14295, in *Legifrance*; Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 10 maggio 2005 n. 02-12302, in *Legifrance*.

²²² R. ALESSI, G. BONILINI, V. BUONOCORE, U. CARNEVALI, R. CLARIZIA, M. COMPORI, A. DI MAJO, B. INZITARI, A. IANNARELLI, U. MAJELLO, A. MASI, S. MAZZAMUTO, C. M. MAZZONI, G. PALERMO, R. RASCIO, G. TUCCI, P. VITUCCI, M. BESSONE (a cura di), *Istituzioni di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2013, p. 933.

²²³ G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, Cedam, 2005, p. 264; C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, Giuffrè Editore, 2006, p. 578;

²²⁴ G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, op.cit., p. 264. Si veda anche D. FREDA, *Il tramonto del principio del concorso di responsabilità?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2014, fascicolo II, p. 592: "Nella diversità delle opzioni si scorge la differenza tra gli istituti, rispettivamente, del concorso e del cumulo di responsabilità. In particolare, mentre l'istituto del concorso offre al danneggiato la facoltà di optare, alternativamente, per la normativa che gli è più favorevole (quando entrambe sono azionabili), il cumulo consiste, invece, nella possibilità di sommare i vantaggi dati dalle due forme di responsabilità, e ciò tanto sotto un profilo quantitativo (facendo propri, contestualmente, gli effetti di entrambi i rimedi, nel

La possibilità del cumulo sussiste, in particolare, qualora la lesione sia avvenuta nei confronti di un diritto assoluto ed infatti, in modo pressoché costante, il principio ha avuto applicazione soprattutto nelle ipotesi di violazione del diritto alla vita, alla salute e all'integrità psicofisica (come peraltro avviene nella maggior parte dei casi di danni derivanti dall'esercizio di attività subacquee)²²⁵.

Va precisato, inoltre, che una delle ragioni che giustificavano il cumulo delle azioni, è venuta meno con le già citate pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975²²⁶, le quali hanno riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale per entrambe le ipotesi di responsabilità²²⁷.

In ogni caso, l'esercizio di un'azione non comporta rinuncia all'altra (sicché, ad esempio, a seguito del rigetto della domanda proposta in via

senso di permettere al danneggiato di promuovere l'azione risarcitoria una seconda volta, sulla base di un titolo diverso da quello già invocato, nel tentativo di avere quanto non ottenuto con il primo mezzo, nell'ipotesi in cui il secondo prometta la prospettiva di conseguire un risarcimento maggiore), quanto sotto un profilo temporale (quando, uno dopo l'altro, il danneggiato adisca entrambi i rimedi risarcitori, ovvero quando agisca con l'unico ancora esperibile al tempo della domanda). Entrambi, gli istituti del concorso e del cumulo, sono espressione del principio del concorso di responsabilità, in quanto traggono entrambi partito dall'idea, comune, secondo cui un danno provocato da un unico evento può collocarsi all'interno di ambedue i regimi di responsabilità. Cfr. D. FRENDA, *Il concorso di responsabilità contrattuale e aquiliana. Soluzioni empiriche e coerenza del sistema*, Padova, Cedam, 2013, 17 ss."

²²⁵ Cfr. Cass., 22 settembre 1983, n. 5638, in *Foro it. Rep.* 1983, *Responsabilità civile*, n. 56; Cass. civ., 29 marzo 1983, n. 2278, in *Foro it.*, *Rep.* 1983, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 105; Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 1994, n. 6064, in *Foro it.*, *Rep.* 1995, voce *Responsabilità civile*, n. 59, in *estenso* in *Foro it.*, 1995, I, 201; Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10830, in *Foro it.*, *Rep.* 2007, voce *Responsabilità civile*, n. 271, in *estenso* in *Mass.*, 2007, 960; Cass. civ., 11 maggio 2008, n. 11410, in *Foro it.*, *Rep.* 2008, voce *Vendita*, n. 56, in *estenso* in *Mass.*, 2008, 771; Cass. civ., 10 ottobre 2008, n. 25016, in *Foro it.*, *Rep.* 2008, voce *Responsabilità civile*, n. 481, in *estenso* in *Mass.*, 2008, 1425; Si rimanda in dottrina a G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, op. cit.; A. ANTONINI, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: il diritto dei trasporti, banco di prova di una adeguata evoluzione del concorso*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, fascicolo II, p. 253; L. CASTELLI, *Intervento in procreazione medicalmente assistita, danno e responsabilità della struttura sanitaria*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, fascicolo II, p. 269; G. CANNATI, *Questioni in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro.*, 2008, II, p. 571; M. BONA, A. CASTELNOVO, P. L. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, Ipsoa, 2002, p. 42.

²²⁶ Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Foro it.*, *Rep.* 2008, voce *Danni civili*, n. 191, in *estenso* in *Mass.*, 2008, 1547; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, in *Foro it.*, *Rep.* 2009, voce *Danni civili*, n. 272, in *estenso* in *Foro it.*, 2009, I, 120, con nota di Palmieri; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26974, in *Foro it.*, *Rep.* 2009, voce *Danni civili*, n. 301, in *estenso* in *Dir. e giur.*, 2008, n. 526, con nota di Procida, Mirabelli, Di Lauro; Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26975, in *Foro it.*, *Rep.* 2009, voce *Danni civili*, n. 297, in *estenso* in *Dir. e giur.*, 2008, n. 526, con nota di Procida, Mirabelli, Di Lauro.

²²⁷ Cass. sez. un., 26972/2008, ha precisato che "Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espedito del cumulo di azioni".

extracontrattuale per intervenuta prescrizione quinquennale, il danneggiato potrà proporre successivamente azione in via contrattuale), mentre il risarcimento ottenuto per una via fa venir meno qualsiasi ulteriore pretesa creditoria²²⁸.

Uno degli aspetti di divergenza tra le due forme di responsabilità, riguarda il regime dell'onere probatorio in giudizio. A differenza della responsabilità contrattuale, nella quale l'attore è solo onerato di dar conto del proprio diritto, dell'esigibilità della prestazione e della mancanza di essa ed è il debitore ad essere gravato dell'onere di dimostrare di aver correttamente eseguito la prestazione o di non aver potuto adempiere l'obbligazione per una causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.), nella responsabilità extracontrattuale è il danneggiato che deve dimostrare, non solo il danno di cui chiede il ristoro, ma anche tutti gli altri elementi costitutivi del fatto illecito, ovvero i fatti costitutivi della sua pretesa, e cioè l'elemento soggettivo costituito dal dolo o quantomeno dalla colpa del danneggiante ed altresì il nesso causale tra il danno lamentato e l'illecito allegato²²⁹.

Ai fini della presente trattazione, ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono configurabili sia per danni cagionati da istruttori e guide subacquee nei confronti degli allievi e dei clienti, sia per danni inferti dai subacquei a terzi o a compagni di immersione.

Tale forma di responsabilità appare comunque residuale, in particolare per quanto riguarda gli operatori subacquei, perché in capo ad essi potrebbero più frequentemente ricorrere ipotesi di responsabilità contrattuale. Si segnala, infatti, per quanto a conoscenza, la totale assenza di riscontri giurisprudenziali in detto ambito.

2.1 Degli istruttori e delle guide nei confronti di allievi e clienti

Ciò premesso, per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale di istruttori e guide subacquee nei confronti degli allievi e dei clienti, troverà generale applicazione la regola prevista dall'art. 2043 c.c.

La peculiarità dell'applicazione delle regole della responsabilità civile all'attività subacquea, è rappresentata dal particolare legame interpersonale, che funge da principio ispiratore dell'intera "filosofia" delle immersioni²³⁰. È un dato pacifico per qualunque subacqueo che le immersioni non vanno mai compiute da soli, ma sempre e solo in compagnia di almeno un altro

²²⁸ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, F. ANELLI, C. GRANELLI (a cura di), *Manuale di Diritto Privato*, op. cit., p. 967.

²²⁹ P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Giuffrè Editore, 2014, pp. 371-372.

²³⁰ S. DI PAOLA, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in op. cit., p. 507.

subacqueo. Il legame tra i partecipanti alle attività subacquee ha un ruolo essenziale ed indispensabile nello svolgimento della stessa attività²³¹. Il fatto che il “buddy” sia un istruttore o una guida o un subacqueo potrà determinare conseguenze diverse sul piano delle responsabilità, ma principio cardine è che il sistema di coppia deve sempre essere rispettato²³².

Tale aspetto, rende dunque peculiare l'attività in esame e comporta che agli operatori subacquei viene richiesta, non solo l'ordinaria diligenza esigibile da chi svolga attività sportive, ma una diligenza più qualificata, che tenga conto della specificità delle attività svolte e dell'ambiente in cui queste si realizzano.

Conseguentemente, per verificare se un istruttore o una guida subacquea hanno commesso un illecito extracontrattuale, è fondamentale definire preliminarmente il livello di diligenza richiesto a tali figure.

Ancora una volta è necessario fare riferimento alla ricostruzione operata nel capitolo precedente in merito agli obblighi cui sono soggetti gli operatori subacquei nell'adempimento delle relative prestazioni²³³. Pur trattandosi di elementi che attengono al rapporto contrattuale, essi divengono fondamentale metro di giudizio della conformità del comportamento degli operatori subacquei nella commissione di un fatto illecito, alla condotta “standard” da loro esigibile in uno specifico contesto storico e fattuale²³⁴.

Per la valutazione della diligenza in concreto impiegata, sarà utile fare riferimento alle didattiche che hanno certificato le abilitazioni dei professionisti, anche se, come sottolineato nel capitolo precedente, spesso le definizioni degli standard da parte delle diverse organizzazioni didattiche non sono del tutto coincidenti. È evidente, però, che la regola di comportamento così individuata, dovrà essere comune ad ogni operatore, indipendentemente dalla didattica di appartenenza.

Un altro dato che presenta qualche perplessità è costituito dal fatto che nella maggior parte dei casi il contenuto effettivo degli standard formulati dalle didattiche, riguarda maggiormente aspetti specifici organizzativi dei corsi, finalizzati all'emissione di brevetti ed attestati.

²³¹ Su questo profilo si veda G. VENZA, S. CAPODIECI, M. L. GARGIULO, G. LO VERSO, *Psicologia e psicodinamica dell'immersione subacquea*, Milano, FrancoAngeli, 2006, p. 59.

²³² Cfr. R. LAYTON, *Se il sistema di coppia non funziona*, in *DAN Alert Diver*, 15 luglio 2012, reperibile in rete in https://alertydiver.eu/it_IT/articoli/se-il-sistema-di-coppia-non-funziona.

²³³ Obblighi correlati all'attività di insegnamento, come il mantenere un adeguato aggiornamento nelle competenze tecniche, conoscitive e fisiche o nella capacità di valutare lo stato di apprendimento dell'allievo; ai controlli sull'attrezzatura; alla trasmissione delle informazioni sull'attività svolta; al generale dovere di protezione che impone all'operatore di adottare tutte le misure necessarie per evitare l'insorgere di situazioni pericolose; alla programmazione dell'immersione conformemente alle abilità dei clienti e alle condizioni meteo-marine, ecc. Per un'ulteriore esemplificazione, si rimanda al capitolo III.

²³⁴ S. DI PAOLA, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in *op. cit.*, p. 508.

Discende da ciò che per valutare il grado di diligenza e di prudenza di un istruttore o di una guida, è necessario integrare la nozione di standard, con l'acquisizione del "bagaglio culturale appreso dall'allievo guida subacqueo o allievo istruttore subacqueo durante i rispettivi corsi" di formazione²³⁵.

2.2 Dei subacquei nei confronti di compagni e terzi

Profili di responsabilità extracontrattuale possono delinarsi anche a seguito del comportamento tenuto dal subacqueo, nei confronti dei compagni d'immersione.

Nel corso dell'esecuzione delle immersioni e delle attività connesse, i subacquei potrebbero subire danni a causa della condotta posta in essere dal compagno di immersione che non abbia rispettato i doveri di diligenza, prudenza e perizia che lo svolgimento dell'attività richiede.

Anche in tal caso, i tradizionali regimi di responsabilità extracontrattuale vengono influenzati dalle peculiarità dell'attività svolta. Tra queste, di rilevante importanza è la già citata caratteristica dell'intersoggettività, parte integrante delle immersioni subacquee.

L'indispensabile legame tra i partecipanti all'immersione svolge un ruolo essenziale, tanto da far nascere una posizione di reciproca garanzia assunta dai subacquei nei confronti dei compagni²³⁶.

L'obbligo di reciproca protezione e assistenza, non nasce solo dal fatto che i subacquei condividono l'immersione e tutte le fasi preparatorie ad essa – come la scelta dei luoghi sulla base delle rispettive condizioni psico-fisiche e conoscitive, la verifica delle attrezzature, la necessaria e costante vicinanza durante l'attività – ma anche dal fatto che nel corso dell'immersione il compagno è l'unico soggetto in grado di prevenire possibili situazioni dannose ed è colui che più prontamente può intervenire in caso di pericolo²³⁷.

Tale rapporto interpersonale non comporta però che il compagno di immersione sia sempre considerato responsabile in via extracontrattuale per i danni subiti dal subacqueo; al contrario, proprio il grado di condivisione del

²³⁵ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 94. Nello stesso senso precedentemente, si veda S. DI PAOLA, *La Responsabilità Civile dell'Istruttore Subacqueo*, op. cit., p. 14.

²³⁶ S. DI PAOLA, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in op. cit., p. 499.

²³⁷ Tale obbligo giuridico è ben definito dai giudici francesi in una sentenza Cout d'Appel de Paris del 25 gennaio 1995, in *Legifrance*: "les membres d'une palanquée s'engagent, implicitement mais nécessairement, à se porter mutuellement un secours dont l'obligation se fonde sur un devoir morale, voire pénal s'il peut être porté sans danger et à l'accepter comme gage réciproque de survie dans l'hypothèse même où les circonstances de l'accident rendraient impossible toute manifestation expresse de la volonté de confirmer cette acceptation".

sistema di coppia e dei profili pratici dell'immersione, comportano innanzitutto una sorta di presunzione di simmetria conoscitiva dell'attività svolta insieme, dalla quale consegue un "atteggiamento di comune accettazione delle condizioni in cui operano i compagni d'immersione e dei rischi cui contemporaneamente e contestualmente essi si espongono"²³⁸.

Non è contestabile il fatto che esista un'area di rischio noto²³⁹ al subacqueo e che questo lo debba tenere in considerazione nel compiere la propria attività²⁴⁰.

Tale rapporto intersoggettivo, dunque, se da un lato amplia l'area della responsabilità dei subacquei qualora, a causa della condotta colposa di questi, i compagni subiscano sinistri, dall'altro tale responsabilità viene attenuata per gli eventi che siano conseguenza di fatti colposi riconducibili ad entrambi i compagni.

Così, ad esempio, se i subacquei non rispettano consapevolmente l'obbligo di segnalazione della propria posizione con una boa, qualora uno dei due sub venga investito da un'imbarcazione di passaggio, il danneggiato non avrà diritto di chiedere al compagno il risarcimento dei danni sofferti. L'art. 1227c.c., stabilisce infatti che, qualora il fatto colposo del danneggiato abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento venga diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze derivate.

Al di fuori dei casi di responsabilità tra compagni di immersione, l'ipotesi che un subacqueo cagioni un danno ad un soggetto terzo, estraneo all'attività sportiva, è assai contenuta sul piano statistico e sembra piuttosto un'astrazione teorica.

In tali residuali casi saranno comunque applicate le regole generali di responsabilità extracontrattuale ed anche per queste fattispecie, le uniche peculiarità che potrebbero venire in rilievo, sono legate all'attività svolta e all'intensità della diligenza e delle regole di cautela che possono essere richieste allo sportivo.

²³⁸ S. DI PAOLA, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in *op. cit.*, p. 500.

²³⁹ Si tratta del concetto di "rischio sportivo consentito". Secondo la dottrina: "principio unificante è quello del c.d. "rischio sportivo consentito", contraddistinto essenzialmente dalla considerazione che chi pratica uno sport accetta di esporsi, entro margini e limiti ben delineati, a eventi che possono originare un danno", M. BONA, A. CASTELNOVO, P. L. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, *op. cit.*, p. 4.

²⁴⁰ In materia di incidenti paracadutistici, è stato osservato come "in base al principio di autoresponsabilità, ciascun soggetto adulto e compos sui sia libero di sottoporsi ai rischi che ritiene di essere in grado di affrontare: ove sia lo stesso titolare del bene potenzialmente esposto a pericolo ad assumere in maniera consapevole la decisione di metterlo a repentaglio, nessun altro soggetto terzo può rivestire il ruolo "istanza di protezione", legittimata a inibire la stessa risoluzione di correre il pericolo", P. LORUSSO, *Sulla responsabilità dell'istruttore nell'ambito dell'attività aviolancistica*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1994, p. 477.

Per esemplificare, un caso simile potrebbe presentarsi qualora un apneista impegnato nella pesca con il fucile, trafigga accidentalmente un bagnante. In tal caso potrebbe rilevare la specifica normativa che impone determinate modalità di esercizio dell'attività e taluni divieti.

In ogni caso, l'unica disposizione immediatamente applicabile è rappresentata dall'art. 6 ultimo comma del D.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura", la quale vieta la pesca subacquea con fucile ai minori di 16 anni.

2.3 La subacquea come attività pericolosa

Nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, una rilevante questione riguarda la possibilità di considerare la subacquea turistico-ricreativa come un'attività pericolosa ai sensi dell'art 2050 c.c., in base al quale "chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno".

Il novero delle attività suscettibili di cadere sotto la disciplina degli esercizi pericolosi, non costituisce un *numerus clausus*. Tale qualificazione è, invece, demandata al giudice, che nel caso concreto valuterà la pericolosità o meno dell'attività, avendo riguardo alla probabilità di verificazione del danno, tenuto conto della natura dell'attività stessa o dei mezzi impiegati²⁴¹.

Va osservato, comunque, che il giudizio sulla pericolosità dell'attività non viene espresso sulla base dell'evento dannoso effettivamente verificatosi, bensì attraverso prognosi postuma, sulla base cioè delle circostanze di fatto che si presentavano al momento stesso dell'esercizio dell'attività²⁴².

Per attività pericolose non si intendono solo quelle espressamente qualificate come tali dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e dalle altre leggi speciali²⁴³ - cd. attività pericolose tipiche -,

²⁴¹ La Cassazione ha risolto ogni dubbio in merito, affermando che: "se a sostegno della pericolosità dell'attività di organizzazione di una manifestazione sportiva (...) non si invoca una specifica disposizione normativa, spetta al giudice di merito l'apprezzamento se tale attività, per la sua natura o per i mezzi adoperati, fosse in concreto pericolosa; che, in tema di gare sportive, non è possibile predicare in astratto che organizzarle costituisca sempre o mai un'attività pericolosa, ma è necessario considerare, come sempre quando si discute della applicazione di tale norma, se è insita nel successivo svolgimento della attività organizzata la probabilità del danno, o se si tratta invece di attività normalmente innocua.". Cass. civ., 13 febbraio 2009, n. 3528, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Responsabilità civile*, n. 468, in *extenso* in *Mass.*, 2009, 203;

²⁴² Come ricordato Trib. Salerno nella già citata sentenza 677/2015.

²⁴³ Ad esempio dall'art. 15 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice della Privacy": "Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile".

“ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno”²⁴⁴.

Sulla base di tale principio, la giurisprudenza ha nel tempo più volte qualificato un’attività sportiva come pericolosa²⁴⁵.

Quando un’attività è inquadrata nella fattispecie dell’art. 2050 c.c., viene assoggettata ad una particolare disciplina che determina l’aggravamento del regime probatorio a carico del danneggiante.

In tali casi, si verifica innanzitutto un’inversione dell’onere della prova: non è il danneggiato a dover provare il danno, come previsto per gli altri casi di responsabilità extracontrattuale, ma è il danneggiante che deve dar prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Inoltre, tale prova liberatoria, non si riduce per il creditore alla dimostrazione di aver agito in assenza di colpa, ovvero di aver operato con la diligenza, la prudenza e la perizia richieste, ma è invece necessario dare la prova positiva, allo stato dello sviluppo tecnologico, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Come è facile intuire, si tratta di una prova estremamente ardua da fornire, tanto che di fatto, l’unica prova liberatoria finisce per essere il caso fortuito o un fatto dello stesso danneggiato o di un terzo²⁴⁶.

Nell’adempimento di tale onere, la giurisprudenza reputa necessaria la prova positiva di una causa esterna alla condotta dell’agente che interrompa il nesso causale tra condotta e danno sofferto dalla vittima e che, per le sue

²⁴⁴ Cass. civ., 29 luglio 2015, n. 16052, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Responsabilità civile*, n. 239, in *estenso* in *Mass.*, 2015, 496. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riconosciuto la natura di attività pericolosa all'erogazione di carburante effettuata presso una stazione di servizio, in una controversia nella quale si assumeva che la fuoriuscita di carburante da una cisterna sotterranea avesse inquinato la vicina falda acquifera, contaminando le culture di un terreno.

²⁴⁵ A titolo esemplificativo, la Corte di Cassazione ha qualificato come pericolosa la gestione di un maneggio (Cass. civ., 19 giugno 2008, n. 16637, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Responsabilità civile*, n. 407, in *estenso* in *Mass.*, 2008, 943 e Cass. civ., 20 maggio 2015, n. 10268, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Responsabilità civile*, n. 241, in *estenso* in *Mass.*, 2015, 323 per i principianti; Cfr. F. MONCALVO, *Sulla responsabilità civile degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori sportivi*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2006, p. 1839 ss.); l’organizzazione di gare di bob (Cass. civ., 13 febbraio 2009, n. 3528, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Responsabilità civile*, n. 468, in *estenso* in *Mass.*, 2009, 203; Cfr. in dottrina M. PITTALIS, *La responsabilità contrattuale e aquiliana dell’organizzatore di eventi sportivi*, in *Contratto e impresa*, 2011, p. 176 ss.); il rally automobilistico (Cass. pen., 03 luglio 2008, n. 35326, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Omicidio e lesioni personali colpose*, n. 45, Cfr. in dottrina A. LEPORÉ, *Le responsabilità nell’esercizio e nell’organizzazione delle attività sportive*, in L. DI NELLA (a cura di), *Manuale di Diritto dello sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, p. 268 ss.) e le gare automobilistiche in generale (Cass. Pen., 10 novembre 2005, n. 11316, in *DeJure*); il rafting (Cass. Pen., 22 ottobre 2004, n. 3446, in *Riv. pen.* 2006, 1, 61, con nota di Mirra).

²⁴⁶ G. IUDICA, P. ZATTI, *Linguaggio e regole del diritto privato*, op cit., p. 465.

caratteristiche di imprevedibilità, eccezionalità e inevitabilità, sfugge completamente al controllo del soggetto che esercita l'attività pericolosa²⁴⁷.

La difficoltà di tale prova liberatoria, finisce con gravare il danneggiante di una responsabilità che, in concreto, si avvicina molto alla responsabilità di tipo oggettivo.

La qualificazione delle attività di insegnamento e accompagnamento subacqueo come attività pericolose, anche se con diverse perplessità, non pare potersi agevolmente escludere, in ragione del peculiare ambiente in cui esse si svolgono, delle particolari conseguenze fisiologiche sull'organismo e dell'indiscutibile tecnicità che le caratterizza e che richiede addestramento ed attrezzature specifiche.

Si ritiene però che non possa genericamente affermarsi che ogni attività svolta in immersione sia pericolosa²⁴⁸, anche in ragione delle statistiche che evidenziano un tasso molto contenuto di incidenti, durante la pratica di tale sport²⁴⁹.

È evidente, però, come talune attività particolari possono presentare fattori di maggiore rischio, per la natura stessa dell'immersione (di esplorazione di luoghi sconosciuti o ad elevate profondità) per i luoghi in cui essa viene svolta (all'interno di grotte o di relitti) o ancora per la fauna circostante (si pensi alle immersioni con gli squali). Tali particolarità potrebbero giustificare un giudizio di pericolosità, per l'elevata esposizione ai rischi che tale attività può comportare e l'assoggettamento alla disciplina prevista dall'art. 2050 c.c.²⁵⁰. Si ritiene,

²⁴⁷ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, F. ANELLI, C. GRANELLI (a cura di), *Manuale di Diritto Privato*, op. cit., p. 926. Cfr. Cass. civ., 22 dicembre 2011, n. 28299, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Responsabilità civile*, n. 404, in *estenso* in *Mass.*, 2012, 145.

²⁴⁸ S. DI PAOLA, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in *op. cit.*, p. 511. Rilevanti le parole di A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *La responsabilità civile dell'istruttore e delle associazioni sportive subacquee*, in *DPA*, 1991, p. 372, il quale ha affermato che "si tratta (...) di operare una distinzione da caso a caso perché se non è certo pericoloso scendere in apnea per pochi metri come fanno i ragazzini per gioco su tutte le spiagge, altrettanto non potrebbe dirsi per un'escursione subacquea o un'immersione a notevole profondità". Si richiama in dottrina anche P.G. COLEMAN, *Scuba diving buddies: rights, obligations, end liabilities*, in 20 U.S.F. Mar. L.J., 2008, p. 75 che osservato che "divers are more likely to be hurt in their cars driving to the dive site than in an underwater accident".

²⁴⁹ Come riportato nel Capitolo I, l'insorgere della malattia da decompressione è uno dei fattori di maggiore e più frequente rischio in cui può incorrere il subacqueo. Come riportato dallo studioso A. MARRONI, *Patologia da decompressione. una valutazione alla luce delle più recenti acquisizioni*, in *Divers Alert Network Europe*, 1994, "La patologia da decompressione è relativamente rara, con un'incidenza generalmente inferiore allo 0,1% e fattori di rischio oscillanti tra 1/6.500 e 1/40.000 esposizioni".

²⁵⁰ Ad esempio, in ambito alpinistico, è stato osservato come non sia possibile generalizzare e considerare tutte le attività riguardanti l'arrampicata e l'alpinismo come sempre pericolose. Per molte discipline la pericolosità va senz'altro esclusa, come per il *bouldering*, per l'arrampicata sportiva su strutture artificiali e in falesia. "Si tratta di attività che sia alla luce del criterio quantitativo, che di quello qualitativo non possono dirsi pericolose e quindi tali da rientrare nella sfera di applicazione dell'art. 2050 c.c.. Gli incidenti sono rari (o rarissimi) e quando avvengono sono, il più delle volte di ridotta consistenza". C. BONA, *Alpinismo ed escursionismo in montagna – Sezione II: La responsabilità nell'alpinismo e nell'arrampicata senza guida*, in U. IZZO (a cura

dunque, necessario, operare un bilanciamento tra la pericolosità astratta e le peculiarità della fattispecie concreta²⁵¹.

La giurisprudenza, non ha mancato in diverse occasioni di qualificare come pericolosa l'attività subacquea.

La Cassazione Penale, ad esempio, ha definito pericolose le esercitazioni di apnea prolungata in piscina, riconoscendo, a seguito della morte dell'atleta, la responsabilità del gestore, il quale aveva consentito gli allenamenti senza rispettare gli standard di sicurezza previsti per una tale attività²⁵².

La Corte d'Appello di Firenze, citando una precedente sentenza della Corte di Cassazione, ha riconosciuto la pericolosità dell'attività subacquea, con riguardo non tanto all'attività in sé, quanto alle attrezzature che vengono utilizzate per lo svolgimento di essa²⁵³. La richiamata decisione della Suprema Corte ha precisato come la pericolosità di un'attività possa, infatti, prescindere dall'attività in sé e per sé considerata, quando il pericolo venga trasfuso negli oggetti dell'attività medesima "i quali, anche per un'imperfetta costruzione, a livello progettuale o di confezione, conservino un'intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell'attività di cui costituiscono il risultato, anche quando il danno si produca in una fase successiva, purché ne dipenda in modo sufficientemente mediato".

La questione affrontata dalla Corte di Appello di Firenze, riguardava la morte di un ragazzo colpito violentemente alla testa dalla rubinetteria di una bombola espulsa dalla bombola stessa mentre questa veniva ricaricata. In primo grado, il Tribunale di Grosseto non aveva applicato l'art. 2050 c.c., non ritenendo l'attività subacquea come pericolosa e riconoscendo la responsabilità di Mares S.p.a., la società produttrice della bombola, unicamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. e del D.P.R. n. 224 del 1988 (in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi).

La sentenza di gravame ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, riconoscendo la natura pericolosa dell'attività subacquea, anche solo in conseguenza della particolare attrezzatura utilizzata per il suo svolgimento²⁵⁴.

di), *La montagna*, Volume I, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, G. FORNASARI, U. IZZO, L. LENTI, F. MORANDI (trattato diretto da), Giappichelli, Torino, 2013, p. 432.

²⁵¹ Si può anche sottolineare il fatto che le immersioni subacquee non rientrano nell'elencazione degli sport estremi formulato da B. TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2002, n.12, p. 2279 ss.

²⁵² Già citata sent. Cass. Pen., 18 aprile 2005, n. 27396, in *CED Cass. pen.*, 2005.

²⁵³ Corte App. Firenze, 08 gennaio 2013, n. 1, in *DeJure*, la quale richiama le parole della Cass. civ., 30 agosto 2004, n. 17369, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Cassazione civile*, n. 245, in *estenso* in *Mass.*, 2004.

²⁵⁴ Pur in riferimento ad un'altra questione, significativa per gli esercenti l'attività di diving center, Cass. civ., 26 luglio 2012, n. 13214, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Responsabilità civile*, n. 248, in *estenso* in *Mass.*, 2012, 606, secondo cui "L'attività di raccolta e distribuzione del gas, anche in bombole, è attività pericolosa e tale pericolosità non viene meno nel momento in cui la bombola

Anche nelle precedenti sentenze affrontate in materia di sinistri avvenuti su imbarcazioni, si riscontrano soluzioni differenti. Mentre, come si è visto, il Tribunale di Salerno ha basato la propria decisione proprio sulla pericolosità dell'attività di trasferimento in barca, il Tribunale di Rimini non ha affatto menzionato la questione.

Nella già citata pronuncia in merito alla questione avvenuta a Portofino, la Corte di Cassazione ha rilevato la pericolosità, per il danneggiato, dell'immersione praticata con quelle particolari modalità²⁵⁵.

Delle sentenze che verranno esaminate di seguito, invece, nessuna ha fatto menzione al fatto che le immersioni siano da considerarsi attività pericolosa.

Non essendo, dunque, la giurisprudenza unanime sulla questione, l'individuazione della pericolosità della subacquea viene rimessa alla discrezionalità dei giudici e alle peculiarità dei singoli casi.

3. Profili di responsabilità nell'accompagnamento non professionale

Una delle questioni giuridiche più spinose e di maggiore interesse per i praticanti l'attività subacquea, riguarda i possibili profili di responsabilità che possono sorgere in caso di incidente verificatosi durante un'immersione organizzata non professionalmente tra amici e appassionati, senza l'appoggio di un diving o di un'associazione sportiva.

È frequente il dubbio se, in caso di incidente subacqueo avvenuto in queste circostanze, alcuno dei soggetti partecipanti, quali ad esempio l'organizzatore, il subacqueo più esperto, oppure quello che ha il brevetto di istruttore pur non svolgendo in quella specifica circostanza tale ruolo, possa ritenersi responsabile dell'accaduto ed essere quindi chiamato sia in sede civile che penale a rispondere del danno subito dall'infortunato o dai parenti della vittima, in caso di morte.

La maggior parte degli sportivi non è consapevole del fatto che su di essi potrebbero gravare profili di responsabilità, per il solo fatto di aver coinvolto conoscenti, magari alle prime armi, in un'immersione subacquea, dalla quale sia derivato un danno.

passa nella disponibilità dell'utente consumatore finale; ne consegue che le regole probatorie sono quelle contenute nell'art. 2050 c.c.”.

²⁵⁵ Cass. Pen., 25 gennaio 2006, n. 24201, in *CED Cass. pen.*, 2006. La pericolosità in tal caso era dovuta all'eccessiva profondità per il danneggiato e alla mancanza delle necessarie cautele e della dovuta assistenza.

La consapevolezza di un tale fatto potrebbe costituire per chiunque un forte deterrente dall'organizzare anche una semplice gita domenicale al mare tra amici.

La risposta al quesito non è, però, univoca in quanto è sempre necessario analizzare la fattispecie concretamente verificatasi, le modalità di svolgimento del raduno, le circostanze dell'immersione e del sinistro e i ruoli che si sono instaurati anche spontaneamente, al fine di stabilire se ed in quali termini esista una responsabilità a carico di qualcuno dei partecipanti.

Si cercherà ora di dare una risposta sul punto, confrontando anche le sentenze penali che sono state pronunciate in questa specifica materia.

Nel capitolo precedente si è fatto riferimento alla posizione di garanzia che incombe su istruttori, guide subacquee e titolari di diving center.

La posizione di garanzia fa nascere in capo agli operatori subacquei un vero e proprio onere di protezione nei confronti dei clienti. Gli istruttori e le guide non si limitano ad addestrare o ad accompagnare i subacquei, ma garantiscono "il bene salute e l'integrità fisica dell'allievo, adottando tutte le misure atte a prevenire e a neutralizzare possibili fonti di pericolo. Tale posizione di garanzia permane sugli operatori per tutta la durata dell'immersione e importa un dovere di costante verifica sulla fattibilità in concreto di quanto stabilito a livello teorico; in altri termini, l'istruttore deve essere in grado di valutare in ogni momento se una certa operazione, o un determinato percorso, siano divenuti pericolosi per i partecipanti all'immersione"²⁵⁶.

In un accompagnamento non professionale, l'obbligo di garanzia che può instaurarsi tra i partecipanti all'immersione, è sicuramente meno intenso di quello che lega l'istruttore o la guida all'allievo. Tuttavia anche in tali casi una posizione di garanzia può sorgere, sulla base dell'affidamento che i partecipanti all'immersione nutrono nei confronti dei subacquei più esperti.

Se la posizione di garanzia ha rilievo penale, in ambito civilistico può rilevare la particolare responsabilità da "contatto sociale", di cui si è fatto menzione nel primo paragrafo del presente capitolo.

Come riportato, la responsabilità da contatto sociale si fonda, non su un accordo contrattuale stipulato dalle parti, ma sul solo contatto qualificato intervenuto tra questi, il quale genera una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri.

In particolare si tratta di obblighi di protezione diretti a garantire la tutela degli interessi che si manifestano e che sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.

²⁵⁶ S. Rossi, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: Discipline e profili di responsabilità civile*, in U. IZZO, F. MORANDI (a cura di), *L'Acqua. Mare, laghi e fiumi*, op. cit., p. 525. Cfr. sentenza della Corte di Cassazione Penale del 25 gennaio 2006 n. 24201.

Pur mancando conferme giurisprudenziali al riguardo, sotto il profilo civilistico, si ritiene che dalla particolare relazione che si instaura tra l'organizzatore di un'immersione e i subacquei che su questo abbiano fatto affidamento, possa instaurarsi una responsabilità da contatto sociale dal quale discendono doveri di collaborazione e protezione per la salvaguardia di specifici beni giuridici, primo tra tutti l'incolumità altrui.

Qualora venga accertata la violazione di tali obblighi di protezione, ai quali l'organizzatore dell'uscita è tenuto in vista del rapporto giuridico contrattuale instauratosi con i partecipanti per contatto sociale qualificato, lo stesso può essere chiamato a rispondere ex art. 1218 c.c. per il risarcimento dei danni subiti dai subacquei che su di lui abbiano fatto affidamento.

3.1 Casi penali

Per comprendere meglio il concetto di posizione di garanzia in tale ambito, può essere richiamata la sentenza della Corte di App. di Trento, 7 giugno 2006, resa in sede di impugnazione di una precedente sentenza del Trib. Trento, Sezione distaccata di Borgo Valsugana.

La questione riguardava un incidente subacqueo avvenuto il 27 gennaio del 2002 nel Lago di Levico, in provincia di Trento.

In particolare, in quell'occasione, cinque subacquei della stessa associazione affiliata alla F.I.P.S.A.S., decidevano di recarsi al laghetto trentino per praticare un'immersione invernale sotto i ghiacci.

Il gruppo era composto da un istruttore, un aiuto-istruttore e altri tre soggetti che stavano frequentando un corso di secondo livello. L'immersione, però, non rientrava nell'ambito dell'attività ufficialmente programmata dalla scuola subacquea, ma si trattava di un'immersione "tra amici".

Dopo la vestizione, l'istruttore, assistito dall'aiuto-istruttore, faceva il briefing ai tre subacquei, per pianificare innanzitutto l'entrata in acqua, in quanto la superficie del lago era parzialmente ghiacciata e solo un'area in corrispondenza di un ruscello alla foce permetteva l'ingresso nel bacino.

Veniva poi concordato il percorso di immersione: secondo il programma, l'aiuto istruttore avrebbe dovuto aprire il percorso e svolgere la sagola, indispensabile per le immersioni in luoghi chiusi e con scarsa visibilità, ancorata fuori dall'acqua ad una radice esistente a riva; i tre allievi avrebbero dovuto seguirla, tenendo in mano il filo già srotolato e l'istruttore avrebbe dovuto chiudere il gruppo che avanzava in fila indiana.

Sempre secondo il programma, era stato deciso di dirigersi verso il centro del lago per i primi dieci metri, per poi dirigersi a destra costeggiando la sponda, per larga parte sotto la lastra ghiacciata. Per ultimare il percorso è stata prevista una durata massima di 15-20 minuti. Non è stato invece raccomandato ai

subacquei di agganciarsi con un moschettone di sicurezza alla sagola-guida, operazione normalmente praticata in questi casi.

Dopo qualche minuto dall'inizio dell'immersione, l'istruttore constatava dei problemi di erogazione continua d'aria all'erogatore e decideva di rientrare da solo a riva senza avvertire gli altri compagni, ad eccezione del subacqueo più vicino a lui. Così facendo, l'istruttore abbandonava il gruppo a sé stesso privandolo del "sub di chiusura" alle spalle, figura fondamentale per osservare e controllare continuamente tutti i partecipanti e per avere un collegamento visivo con il "sub di testa".

Al momento di rientrare, i subacquei si radunavano intorno al capofila ma, a quel punto, si rendevano conto dell'assenza di un compagno, di cui si erano perse le tracce e che fu ritrovato solo il giorno seguente esanime nelle acque del lago.

La Corte di App. di Trento e il Trib. di Trento, Sezione distaccata di Borgo Valsugana, hanno ritenuto l'istruttore e l'aiuto-istruttore, responsabili della morte del subacqueo per omicidio colposo ex. art. 589 c.p..

Pur non rilevando ai fini di questo paragrafo, è interessante osservare che la Corte di Appello ha fatto riferimento a specifici standard fissati dalla didattica di appartenenza dei subacquei, per inquadrare l'immersione svolta.

In particolare i giudici hanno riconosciuto l'esistenza, oltre ai corsi di livello base, di specializzazioni, come quella relativa alle immersioni sotto i ghiacci, che interessava il caso esaminato. Anche per queste specializzazioni è richiesto l'adeguamento a standard minimi di sicurezza, il cui rispetto garantisce un esercizio dell'attività senza rischi. La Corte ha affermato che tali regole vanno individuate nel Manuale della F.I.P.S.A.S. la quale, essendo l'unica federazione affiliata al C.O.N.I., è stata riconosciuta dal giudice come l'ente più rappresentativo ed accreditato a livello nazionale²⁵⁷.

In base al Manuale F.I.P.S.A.S., per poter partecipare ad un corso di specializzazione sotto i ghiacci, è richiesto il possesso di un brevetto di secondo grado con almeno 40 immersioni o, in alternativa, il possesso del brevetto di terzo grado. Nel caso di specie è risultato, invece, che i tre allievi erano in possesso di un brevetto di primo grado e stavano completando un corso per ottenere il secondo. Questa circostanza ha determinato i giudici a contestare all'istruttore una condotta omissiva impropria, ovvero di avere omesso di adempiere alle doverose cautele imposte dalle regole comuni di prudenza e da quelle specifiche di natura tecnica, stabilite dal manuale della F.I.P.S.A.S..

Tornando alla questione dei profili di responsabilità nel caso di accompagnamento non professionale, i giudici hanno riconosciuto una

²⁵⁷ T. TIEFENBRUNNER, *Commento alla sentenza della Corte d'Appello di Trento del 7 giugno 2006*, in *Diritto & Subacquea*, giugno 2014, reperibile in rete in <http://www.diritto-subacquea.it/wp-content/uploads/2014/06/Commento-sentenza-Corte-d-Appello-Trento-vers.-21.pdf>.

posizione di garanzia in capo all'istruttore e all'aiuto-istruttore, nonostante l'attività fosse stata organizzata al di fuori delle uscite programmate dall'associazione sportiva e i subacquei più esperti non fossero lì in funzione di "maestri" e, dunque, l'immersione avrebbe potuto essere inquadrata nelle cosiddette "immersioni tra amici".

La Corte d'Appello ha ritenuto, invece, che anche in un'immersione tra amici, l'istruttore e l'aiuto istruttore, in ragione dell'attività pericolosa che viene compiuta, della loro qualità di maggiori esperti e, soprattutto, per il fatto che essi avevano operato in qualità di soggetti sovraordinati dirigendo un gruppo e impartendo istruzioni, avevano assunto in concreto, un ruolo di responsabilità verso gli altri. In definitiva, è proprio sulla base del rapporto concreto che si crea in una determinata situazione e dall'atteggiamento assunto in concreto dai soggetti coinvolti, che si determina o meno, la responsabilità dell'istruttore e del suo aiutante²⁵⁸.

Nel caso di specie, entrambi i soggetti più qualificati, si erano comportati nei confronti delle persone meno esperte, oltre che come organizzatori dell'evento, come veri e propri "maestri", impartendo ordini ed istruzioni su come comportarsi prima e durante l'immersione. È da questo comportamento che i giudici hanno ritenuto sussistente in capo all'istruttore e al suo vice una posizione di garanzia, che era stata da entrambi disattesa.

In particolare è stato contestato all'istruttore di essersi allontanato senza averlo segnalato adeguatamente e senza aver impartito il doveroso ordine di risalita generale, pur avendone avuto il tempo.

Anche l'aiuto-istruttore è incorso nell'omissione di cautele doverose, dipendenti dalla sua posizione di sovra-ordinazione. In particolare si era addentrato nel percorso senza effettuare soste intermedie e senza badare che tutti lo seguissero a distanza ravvicinata e che il "sub di coda" fosse nella sua corretta posizione, precludendosi in tal modo la possibilità di ordinare al gruppo di rimanere compatto e di prendere la decisione di rientro in superficie a seguito dell'allontanamento dell'istruttore.

Entrambi, inoltre, avevano operato violando alcune prescrizioni tecniche di sicurezza fissate dal manuale della F.I.P.S.A.S., tra le quali, la formazione di coppie per il controllo reciproco e l'ancoraggio con moschettone alla sagola-guida. L'allievo deceduto, proprio perché non ancorato e non guardato a vista da un compagno di coppia, una volta perso il contatto con la sagola, si era disorientato, rimanendo imprigionato sotto lo strato di ghiaccio e ciò lo ha portato alla morte per asfissia meccanica violenta da annegamento.

²⁵⁸ S. Rossi, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: Discipline e profili di responsabilità civile*, in U. IZZO, F. MORANDI (a cura di), *L'Acqua. Mare, laghi e fiumi*, op. cit., p. 533.

Avverso la decisione della Corte di Appello di Trento, è stato proposto ricorso in Cassazione solo dall'istruttore, il quale ha lamentato, in particolare, l'assenza della posizione di garanzia, proprio perché l'immersione non si era svolta nell'ambito delle attività dell'associazione, ma era, al contrario, un'immersione tra amici.

La Cassazione ha confermato la decisione dei precedenti gradi di giudizio con riguardo alla sussistenza della posizione di garanzia in capo all'istruttore, "in quanto egli, nella veste sovraordinata di istruttore, con maggiore titolo ed esperienza rispetto a tutti i partecipanti, aveva assunto di fatto il ruolo di organizzatore e capo-gruppo della immersione sotto ghiaccio, a lui incombendo l'onere e la responsabilità delle scelte di ordine tecnico e pratico che rispondessero alle esigenze di sicurezza per l'incolumità dei sub e, quindi, al successo della immersione, qualunque fosse in concreto lo scopo di essa, se didattico oppure solo ricreativo-sportivo.

"La dimostrazione della posizione di garanzia del B. (l'istruttore) era stata correttamente rinvenuta dai medesimi giudici nell'assunzione in concreto da parte del predetto di un ruolo apicale di responsabilità nei confronti degli altri partecipanti alla prova avendone, nel corso del briefing da lui diretto, fissato in via programmatica le modalità di esecuzione, la durata e la direzione ed impartito le correlate istruzioni ai partecipanti sulla condotta che ciascuno doveva coerentemente assumere al suo diretto comando"²⁵⁹.

In un'altra occasione la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione simile, ribadendo il principio in base al quale per la sussistenza della posizione di garanzia in capo ad un soggetto, è necessario verificare se tra questi e la vittima si sia instaurato in concreto un rapporto di affidamento, che giustifichi l'assunzione del dovere di protezione e della conseguente responsabilità²⁶⁰. Attraverso l'applicazione di detto principio, la Suprema Corte è giunta in concreto ad una conclusione opposta rispetto a quella a cui era pervenuta nel caso sopra esaminato.

La questione riguardava la morte di un subacqueo che aveva deciso di aggregarsi ad un gruppo di amici per un'immersione ricreativa nei pressi di un relitto. Il gruppo era costituito da tre subacquei esperti e da un istruttore che aveva organizzato l'immersione, cui si aggiungeva la vittima, che chiedeva di poter partecipare insieme agli altri.

Durante la risalita il subacqueo veniva colto da una narcosi da azoto che ne determinava la morte per asfissia da annegamento. L'istruttore veniva citato in giudizio quale possibile responsabile della morte del subacqueo per omicidio colposo ex. art. 589 c.p..

²⁵⁹ Cass. pen., 12 novembre 2008, n. 42126, in *Leggi d'Italia*.

²⁶⁰ Sent. Cass. Pen., 11 ottobre 2012, n. 43640, avverso la sentenza della Corte App. Genova, 21 settembre 2010, n. 932.

Nella ricostruzione dei fatti, è emerso che sicuramente l'istruttore aveva organizzato l'immersione e aveva assunto il ruolo di promotore e coordinatore dell'escursione, nonché di guida dei subacquei più esperti. Ciò che rimaneva da stabilire, era l'assunzione da parte sua di una posizione di garanzia verso i partecipanti e la relativa responsabilità nei confronti della vittima.

L'accusa sosteneva come l'istruttore avesse in concreto assunto un ruolo di garante, sulla base di diversi fattori.

Innanzitutto era emerso che l'istruttore aveva redatto delle schede per certificare le immersioni, al fine del conseguimento di brevetti aggiuntivi da parte degli allievi. La vittima, la quale voleva conseguire un ulteriore brevetto rispetto a quelli già posseduti, aveva una propria scheda delle immersioni, creata e controfirmata dall'imputato.

Veniva sostenuta anche la natura onerosa dell'immersione, sulla base delle annotazioni dei pagamenti che la vittima versava a favore dell'imputato e della testimonianza della moglie del subacqueo, la quale riferiva che il coniuge provvedeva a versare all'imputato le somme dovute per ciascuna immersione.

Infine veniva rilevato che la vittima non aveva la necessaria esperienza per affrontare l'immersione, e dunque necessitava dell'assistenza di altri, tra i quali, appunto, l'istruttore²⁶¹.

Sulla base di tutte queste circostanze, l'accusa riteneva che in capo all'imputato si fosse instaurata una posizione di garanzia e che, in particolare, l'istruttore, nella qualità di promotore e coordinatore dell'escursione, non avesse pianificato l'immersione con le precauzioni di comune esperienza volte a garantire la sicurezza dei subacquei.

La Cassazione ha invece ritenuto non sussistente la posizione di garanzia, contestando le argomentazioni avanzate dall'accusa.

Escludeva, innanzitutto, la natura onerosa della prestazione, mentre riteneva che si fosse in presenza di un'immersione ricreativa, nel corso della quale avrebbero dovuto anche essere sperimentate le nuove torce subacquee di uno dei partecipanti.

La sottoscrizione da parte dell'imputato delle schede relative alle immersioni, è stata ritenuta influente, dal momento che esse servivano solo a confrontare il progredire dell'esperienza.

È stata contestata anche la scarsa esperienza della vittima, conosciuto come subacqueo appassionato e prudente. Il subacqueo aveva chiesto di potersi aggregare ad un gruppo che inizialmente non aveva previsto la sua partecipazione, in quanto si sentiva in grado di effettuare un'immersione. La presenza dell'imputato e del gruppo era solo motivo di rassicurazione rispetto

²⁶¹ Indicazioni in tal senso sono emerse da due deposizioni testimoniali e, in particolare, da quella del suocero della vittima.

alla propria personale esperienza, che era comunque sufficiente, tenendo conto delle immersioni effettuate in precedenza a quelle profondità.

Il gruppo, in particolare, realizzava l'effetto di assicurazione, tanto è vero che la vittima non rimase accanto all'imputato ma lo precedette, aggregandosi spontaneamente ad una coppia di subacquei, senza attendere l'istruttore che si immerse successivamente²⁶²

Sulla base di tali considerazioni, la Corte è giunta alla conclusione che nessuna posizione di garanzia si costituì in capo all'imputato, che non aveva assunto le vesti di istruttore, ma, al contrario, di semplice partecipante ad un'immersione tra amici²⁶³.

In definitiva, la posizione di garanzia può costituirsi qualora si instauri una relazione tra un allievo e un istruttore, una guida o un centro immersioni, in ragione della specifica posizione che gli operatori subacquei ricoprono in quella precisa situazione.

La sola relazione tra partecipante all'immersione ed istruttore non comporta, di per sé, l'assunzione di responsabilità a carico del secondo per il solo grado professionale che egli possiede²⁶⁴.

È invece necessario far riferimento al rapporto concreto che si instaura tra il partecipante e l'istruttore, verificando se tale rapporto faccia nascere in capo all'istruttore una posizione di garanzia. Solo la sussistenza di tale posizione determina l'assunzione, da parte dell'operatore, degli obblighi di tutela del bene salute la cui omissione può comportare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti. La mancata instaurazione di questo rapporto, al contrario, non determina l'instaurarsi di alcun obbligo di garanzia, come appunto accade nel caso di un'immersione tra amici²⁶⁵.

²⁶² La Suprema Corte ha precisato come "In ogni caso, la presa in carico, viste le modalità di discesa, avrebbe potuto far capo, piuttosto che al L.M. (l'imputato), ai due sub ai quali lo Z.E. (la vittima) si era accompagnato nella discesa, ma in realtà, con buona ragione, non vi fu alcuna presa in carico poiché lo Z.E. fu ritenuto idoneo a gestirsi da solo".

²⁶³ In particolare la Corte di Cassazione non ha ritenuto l'esistenza di una posizione di garanzia in capo all'imputato, così confermando la valutazione compiuta dal primo giudice. I giudici di legittimità hanno escluso che fosse stata convenuta una prestazione retribuita e hanno invece ritenuto che si fosse in presenza di un'immersione costituente una attività ricreativa (...). Risulta di speciale persuasività la parte della motivazione in cui si descrivono i momenti cruciali dell'immersione, per escludere che vi fosse una relazione, collocabile all'interno di una posizione di garanzia, tra imputato e vittima. Lo Z.E., infatti, si immerse con subacquei diversi dal L.M. e tale dato è stato correttamente riconosciuto come dirimente per ritenere l'inesistenza della discussa posizione di garanzia nella quale, nell'ottica accusatoria, si fondava l'imputazione colposa.

²⁶⁴ G. D'ADAMO, F. ORLANDO, *L'istruttore subacqueo non è responsabile dell'incidente occorso ad uno dei partecipanti se l'immersione si svolge "tra amici"*, in *Diritto & Subacquea*, giugno 2014, reperibile in rete in http://www.diritto-subacquea.it/wp-content/uploads/2014/06/articolo-sulla-sent-43460-del-2011_oi9e5be2.pdf.

²⁶⁵ La massima della sentenza 43640/2012, recita infatti "L'istruttore o la guida che organizzano un'immersione non rispondono della morte di uno dei subacquei che vi hanno partecipato se non viene dimostrata l'assunzione di una posizione di garanzia nei confronti dello stesso (nella

Bisogna comunque considerare la particolarità della questione in argomento esaminata dalla Cassazione. Come si è già riferito, in quel caso la vittima si era spontaneamente aggregata al gruppo già costituito e non aveva seguito l'istruttore, il quale non "apriva" il gruppo. Soprattutto sulla base di queste particolari circostanze la Suprema Corte ha ritenuto che l'istruttore non si stesse comportando come tale e dunque non si fosse instaurata in capo a lui la posizione di garanzia.

Generalmente, invece, le situazioni che più frequentemente si verificano e che vedono come protagonisti istruttori e guide di associazioni o di diving center, che per l'occasione organizzano immersioni tra amici, presentano caratteri diversi: nella maggior parte dei casi, infatti, l'istruttore -o la guida-organizza l'immersione, sceglie il luogo e l'ora di ritrovo e probabilmente informa i propri amici dell'uscita attraverso i mezzi di comunicazione dell'ente, nonostante non si tratti di un'immersione ufficiale, in quanto è ragionevole ritenere che gli amici che questo può contattare probabilmente frequentino la medesima associazione o diving. Una volta giunti sul posto l'istruttore effettua il briefing, formando le coppie, e con ogni probabilità conduce anche il gruppo nel corso dell'immersione.

È evidente che una fattispecie che contenga i caratteri sopra descritti differisce dal caso affrontato nel 2012 dalla Corte di Cassazione.

In queste situazioni, infatti, nonostante le immersioni non siano direttamente organizzate dall'ente o dall'istruttore in quanto tale, ma rientrino nel tipo delle immersioni "tra amici", il grado di affidamento che i subacquei possono riporre nei confronti del soggetto che ha organizzato l'uscita, appare più intenso e questo può determinare più facilmente la costituzione di una posizione di garanzia in capo all'istruttore stesso.

Sembra dunque plausibile affermare che nella maggior parte dei casi si verificano in concreto situazioni più simili a quella affrontata dalla Corte di App. di Trento e definitivamente risolta dalla Cass. 42126/2008 in applicazione del seguente principio: l'assunzione in concreto da parte del soggetto con maggiore esperienza, di un ruolo apicale di responsabilità, giustifica la costituzione in capo a lui di un ruolo di garante nei confronti degli altri subacquei²⁶⁶.

specie, il giudice di merito aveva escluso la sussistenza di una posizione di garanzia in capo al soggetto che aveva organizzato l'immersione in quanto la partecipazione della vittima, inizialmente non prevista, aveva avuto luogo nella forma di aggregazione al gruppo su sua richiesta, in un'immersione definita "fra amici"; la stessa vittima, inoltre, non era rimasta accanto all'imputato ma lo aveva preceduto, scegliendo spontaneamente di aggregarsi ad una coppia di subacquei, senza attendere l'organizzatore dell'immersione, che si immerse successivamente).

²⁶⁶ Si fa riferimento alle parole dell'Avv. Francesca Zambonin: "Nel caso in cui i subacquei coinvolti nell'immersione siano tutti di pari livello, o comunque tutti subacquei esperti, viene escluso un ruolo di garanzia gli uni nei confronti degli altri, così escludendo anche una eventuale responsabilità in caso di incidente subacqueo. Diverso è il caso in cui vi sia una forte disparità di livello o di esperienza tra i partecipanti, tale da giustificare l'esistenza di una posizione di garanzia dei più esperti a favore degli altri". F. ZAMBONIN, *Responsabilità*

4. Standard e certificazioni

Si è più volte fatto riferimento agli standard stabiliti dalle organizzazioni didattiche, che certificano le abilitazioni per la pratica delle attività subacquee.

Nello specifico, la domanda principale è se il rispetto di tali standard renda la guida o l'istruttore subacqueo esenti da responsabilità in caso di incidente e di danni arrecati a terzi.

La subacquea ricreativa moderna è soggetta alle regole previste dalle didattiche, dettate soprattutto da imprese, associazioni o fondazioni che hanno come scopo principale la formazione per l'addestramento alle immersioni. Per pervenire a tale risultato esse forniscono servizi e materiali didattici ad istruttori, guide e diving center che hanno ad esse aderito e dalle quali sono stati formati.

Qualora il corso di formazione, eseguito da un istruttore qualificato, si sia concluso positivamente, il subacqueo avrà diritto al conferimento di un brevetto, ovvero l'attestazione del raggiungimento di un determinato livello preparazione.

Si ricorda che la subacquea è un'attività libera che può essere svolta senza alcuna certificazione. Il brevetto si rende necessario quando si pratica tale attività in un centro organizzato quali sono un diving, un'associazione o una società sportiva.

Numerose sono le didattiche esistenti e ciò crea non pochi problemi di coordinamento, dal momento che ogni organizzazione stabilisce forme di insegnamento e di pratica sportiva proprie, senza alcun coordinamento con le altre. Conseguentemente, il subacqueo che ottiene il brevetto con una didattica riceve, almeno in alcuni ambiti operativi, insegnamenti diversi da quelli che avrebbe ricevuto frequentando una didattica diversa.

Per limitare, quantomeno, tali difficoltà, le organizzazioni didattiche più accreditate si sono riunite in un'associazione mondiale, la RSTC, la quale ha elaborato standard di base che tutte le organizzazioni aderenti devono rispettare²⁶⁷. Per effetto di tale coordinamento, le linee base di insegnamento, sia teorico che pratico, risultano oggi uniformate.

Ciò nonostante, problemi derivanti dalla mancanza di omogeneità nell'insegnamento della pratica subacquea sussistono ancora, posto che ciascuna didattica ha successivamente sviluppato in applicazione di propri criteri, gli standard base fissati dalla RSTC, pur se tutte sicuramente rispettano gli standard minimi.

immersione tra amici, in *ScubaPortal*, 13 luglio 2015, reperibile in rete in <http://www.scubaportal.it/responsabilita-immersione-tra-amici.html>.

²⁶⁷ *World Recreational Scuba Training Council*, fondato nel 1999, per creare standard minimi per l'addestramento all'immersione ricreativa, per le varie agenzie di certificazione delle immersioni subacquee in tutto il mondo. In rete, <https://wrstc.com>.

Le differenze si riscontrano ai livelli superiori al minimo necessario, potendo le didattiche scegliere se ricorrere solo ai parametri obbligatori o adottare nuovi standard più conservativi.

Il subacqueo che abbia conseguito il brevetto presso un'organizzazione didattica, è tenuto a rispettare gli standard da essa stabiliti. Ciò vale sia per il subacqueo principiante che ottiene il suo primo brevetto, sia per l'atleta esperto che consegue un brevetto di guida o di istruttore²⁶⁸. Inoltre, gli operatori subacquei muniti di un brevetto professionale rilasciato da una specifica didattica, sono tenuti a sottoscrivere un accordo con il quale si impegnano a rispettare gli standard stabiliti. Tale accordo, che generalmente viene rinnovato ogni anno, ha natura contrattuale e dunque il mancato rispetto degli standard da parte di istruttori e guide subacquee, può determinare la risoluzione del contratto stipulato tra questi soggetti e la didattica di appartenenza.

Più nel dettaglio, gli standard delle didattiche sono raccolti nei rispettivi manuali formativi e riguardano fundamentalmente le regole per l'organizzazione dei corsi, quali il numero minimo di ore di teoria e di pratica, il numero massimo di partecipanti, l'età minima necessaria, il numero di immersioni, la necessità di collaboratori ed altri requisiti di natura tecnica. Raramente in questi manuali sono presenti i precetti di comportamento da tenere in determinate situazioni. Le indicazioni circa la condotta che gli istruttori devono mantenere durante un corso o che le guide devono assicurare durante la loro attività, sono più spesso indicate durante il corso di formazione e diventano parte integrante del loro "bagaglio culturale"²⁶⁹.

Dopo aver descritto in sintesi la struttura delle didattiche, è legittimo ora chiedersi - ritornando alla domanda iniziale - se il rispetto da parte delle guide e degli istruttori degli standard così intesi²⁷⁰ sia sufficiente per ritenere la loro condotta in ogni caso diligente e dunque esente da colpa, in occasione di un incidente dal quale derivi un danno ad un subacqueo che su detti soggetti abbia fatto affidamento.

Nel valutare la responsabilità dell'istruttore, della guida e/o del centro di immersione, il giudice non potrà non partire dal raffronto tra il comportamento dell'operatore e gli standard operativi della didattica di appartenenza. La prima valutazione sulla condotta dell'agente consiste sicuramente nella verifica se questi sia stato rispettoso di tutti i vincoli imposti dalla didattica.

²⁶⁸ Il cd. "trainer" è seduto sul gradino più alto della gerarchia ed è colui che forma e brevetta gli istruttori.

²⁶⁹ S. DI PAOLA, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in *op. cit.*, p. 509.

²⁷⁰ In senso ampio, sia dunque gli standard strettamente tecnici in ordine all'organizzazione dei corsi, sia gli standard comportamentali, appresi durante i corsi per diventare guide o istruttori. Si usa parlare in questo caso di "standard operativi", F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, *op. cit.*, p. 93.

Qualora venga accertata la violazione degli standard, la posizione dell'operatore risulterà sicuramente aggravata, poiché già di per sé indice di una condotta negligente dell'agente.

Se ciò può essere affermato con certezza, non può dirsi con altrettanta certezza il contrario.

Il rispetto degli standard non comporta di per sé l'esonero automatico da responsabilità e non vincola il giudice in tal senso. Il giudice è tenuto solo all'applicazione della normativa vigente, che non può essere condizionata dagli standard fissati da organizzazioni private i quali, tutt'al più potranno costituire un ausilio ed un parametro di valutazione.

La valutazione del comportamento dell'operatore dovrà essere effettuata in applicazione del concetto di colpa, intesa come negligenza, imprudenza e imperizia, rilevante civilmente ai sensi degli artt. 1218 c.c. e 2043 c.c. e penalmente ex art. 43 comma 3 c.p..

Il modello di agente diligente, non può quindi limitarsi al rispetto degli standard. Il solo rispetto delle didattiche, non è dunque sintomatico di un comportamento sempre e comunque diligente in quanto, in determinati casi, per essere tale esso potrebbe necessitare di attenzioni ulteriori.

Per quanto si è riferito, se il rispetto degli standard operativi costituisce sicuramente un positivo punto di partenza per la valutazione della condotta, esso però non è sempre sufficiente per escludere la responsabilità degli operatori, in quanto è necessario che sia accertato anche l'adempimento di ulteriori obblighi di diligenza, prudenza e perizia, strettamente connessi alla particolarità del caso concreto.

Con riguardo all'ipotesi di violazione degli standard previsti dalla didattica di appartenenza, si richiama la già citata sentenza della Corte di App. di Trento 7 giugno 2006, nella quale era stato esaminato il caso della morte di un subacqueo avvenuta durante un'immersione sotto i ghiacci. In quel caso il giudice ha fatto esplicito riferimento agli standard fissati dalla F.I.P.S.A.S., che erano stati violati dall'istruttore che aveva organizzato l'uscita.

In particolare, l'istruttore aveva violato le cautele generiche e le "specifiche prescrizioni tecniche imposte dal manuale della FIPSAS per le immersioni invernali sotto ghiaccio", tra le quali il fatto che la Federazione richiede per questo tipo di immersione uno specifico brevetto, che invece la vittima non possedeva.

In tal caso, l'accertamento del mancato rispetto degli standard, si era rivelato di per sé determinante nel giudizio di colpevolezza dell'istruttore.

Ben più complessa è l'indagine dell'elemento psicologico dell'agente nell'ipotesi in cui siano rispettati tutti gli standard minimi fissati dalla didattica di appartenenza.

Con la decisione n. 27964/2014 in precedenza citata, la Suprema Corte, nell'esaminare il tragico fatto nel quale hanno trovato la morte padre e figlio

nelle grotte di Portofino, ha ritenuto la penale responsabilità della guida, pur se essa aveva rispettato gli standard della didattica.

In quel caso, infatti, era stata riconosciuta la colpa dell'agente in ragione delle avverse condizioni metereologiche che avrebbero imposto maggiori cautele rispetto agli standard che la didattica prevede per il caso di condizioni ambientali ordinarie²⁷¹.

La decisione del Supremo Collegio appare del tutto condivisibile in quanto è ragionevole ritenere che l'istruttore e la guida, in ragione dell'affidamento che in essi viene riposto, siano sempre tenuti ad adeguare la loro condotta alle condizioni ambientali, cioè debbano informare il loro comportamento alle necessità della situazione concreta che potrebbe richiedere, in casi particolari, l'adozione di comportamenti maggiormente prudenti e conservativi, quali sono, ad esempio, la modifica del programma o la sospensione dell'immersione e l'immediato rientro alla base

5. Profili di responsabilità civile legati all'uso delle attrezzature

Poiché l'attività subacquea viene svolta nell'ambiente acquatico, il suo esercizio è intrinsecamente legato all'attrezzatura: per vedere sott'acqua è necessaria la maschera; per proteggersi dalla grande dispersione di calore è consigliato indossare una muta; se si calzano le pinne i movimenti sono più rapidi ed agili; se si vuole respirare sott'acqua è indispensabile servirsi di una bombola, che viene utilizzata insieme all'erogatore e al giubbotto -gav- ad assetto variabile per sostenerla. Non va inoltre dimenticato anche l'uso della boa di segnalazione con la bandierina. Si renderà probabilmente necessario anche l'utilizzo di un computer subacqueo e di un sistema di pesata.

A questa attrezzatura "di base", si possono aggiungere dotazioni molto più complesse, in relazione alla tipologia di immersione praticata. Si pensi alla bibombola, al *rebreather*, ai granfacciali per comunicare e agli scooter

²⁷¹ In questo caso il giudice ha specificato che "anche il ruolo di "guida" comportava per il G. (imputato.) una chiara posizione di garanzia nei confronti delle persone che a lui si erano affidate. Posizione che implicava l'obbligo, non solo di verificare la presenza, in capo agli escursionisti, dei brevetti attestanti i livelli di esperienza e di capacità acquisiti e la compatibilità degli stessi con le caratteristiche ed i livelli di rischio dell'escursione programmata, nè solo di scegliere il percorso più adatto per raggiungere la grotta, ancora rapportato alle capacità tecniche degli escursionisti, ma anche, come giustamente ha osservato il giudice del gravame, di adeguare alle effettive condizioni del mare ed ambientali l'originario programma, modificandolo, ove necessario, per garantire la sicurezza dei sub. Posizione che, rispetto al compito di guida assunto dall'imputato nei confronti dei due F. (vittime), non subisce cambiamenti o ridimensionamenti di sorta, come ha ancora condivisibilmente sostenuto lo stesso giudice, dall'essere le due vittime dotate di apprezzabile esperienza nel campo delle immersioni; esperienza che, peraltro, non può certo automaticamente trasferirsi alla diversa, e ben più rischiosa, immersione in grotta".

subacquei. Ma la lista delle attrezzature che vengono utilizzate nelle immersioni più tecniche è ancora molto lunga²⁷².

Non vi è dubbio, dunque, come le attrezzature subacquee svolgano un ruolo fondamentale nell'esercizio dell'attività e che un malfunzionamento di esse possa mettere direttamente a rischio la salute e la vita dell'utilizzatore.

In assenza di una disciplina specifica che regoli la fornitura e l'utilizzazione di tali attrezzature, la normativa applicabile è limitata alle ordinarie regole di diritto civile, ovvero dalle norme del Codice civile e del Codice del Consumo.

Secondo le diverse circostanze, possono quindi trovare applicazione le norme sulla vendita dei beni di consumo o, qualora l'alienante non agisca professionalmente o in ambito imprenditoriale, le norme del Codice civile sulla vendita dei beni mobili. Potranno altresì trovare applicazione le norme generali sulla locazione od anche le disposizioni sulla responsabilità del produttore individuate dal Codice del Consumo.

5.1 Responsabilità nella fornitura

Per quanto riguarda la vendita dei beni di consumo, una specifica disciplina è prevista dagli art. 128 ss. cod. cons., all'interno del capo I "Della vendita di beni di consumo" del titolo III "Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo".

Eccetto alcune espresse esclusioni, l'art. 128 comma 2 cod. cons., definisce come beni di consumo "qualsiasi cosa mobile, anche da assemblare", facendo rientrare pacificamente in questa definizione anche i diversi componenti dell'attrezzatura subacquea.

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita (comma primo dell'art. 129 Codice del consumo)²⁷³.

Ai fini della valutazione della conformità, delle caratteristiche e della qualità che il bene di consumo deve possedere, il primo riferimento è alla volontà delle parti nel determinare il contenuto del contratto e dunque anche i requisiti e le caratteristiche che il bene deve possedere²⁷⁴.

Qualora manchi una specifica determinazione in tal senso, soccorrerà il criterio sussidiario delle presunzioni stabilito dal secondo comma dell'art. 129

²⁷² Cfr. in rete <http://www2.padi.com/scuba/templates/it-adzone3.aspx?id=6548&LangType=1040> sull'attrezzatura tecnica nella subacquea.

²⁷³ In base al comma 2 dell'art 128 è venditore "qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1", ovvero i contratti di vendita a cui vengono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

²⁷⁴ F. CAMILLETTI, *La vendita di beni di consumo*, in *I Contratti*, 2016, Ipsoa, fasc. 8-9, p. 826.

cod. cons., che individua delle circostanze la cui coesistenza fa presumere la conformità del bene all'accordo negoziale²⁷⁵.

Si precisa che la conformità va valutata al momento della consegna del bene e il vizio che legittima l'acquirente ad agire nei confronti del venditore, è solo quello che al momento della vendita rimaneva occulto. Infatti "non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore" (art.129 comma 3 cod. cons.).

A tale ultimo articolo fa da pendant l'art. 130 cod. cons. che imputa una particolare responsabilità al venditore, qualora questo non consegni un bene conforme a quanto pattuito.

Il legislatore individua sostanzialmente quattro rimedi, la cui scelta non è rimessa completamente alla discrezionalità del consumatore: il consumatore può avere diritto al ripristino della conformità attraverso la riparazione o la sostituzione del bene, alla riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Tra i diversi rimedi, l'acquirente ha più facilmente accesso alla riparazione o alla sostituzione del prodotto e ciò in quanto il sistema è finalizzato alla conservazione del contratto, realizzando l'esatta esecuzione del programma negoziale²⁷⁶.

In ogni caso la riparazione o la sostituzione devono avvenire senza spese per il consumatore, oltre a dover essere effettuate in un arco di tempo ragionevole e senza inconvenienti per l'acquirente²⁷⁷.

Per quanto riguarda il rimedio risarcitorio, pur se non ne viene fatta esplicita menzione nell'art. 130 cod. cons., la dottrina è unanime nel ritenerlo

²⁷⁵ Sulla base dell'art. 129 Codice del consumo, si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

²⁷⁶ S. CHERTI, *Garanzie nella vendita di beni di consumo - la responsabilità del venditore e quella del produttore di beni di consumo*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 10, 2016, p. 2139.

²⁷⁷ C. Stato, 17 novembre 2015, n. 5250, in *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Concorrenza*, n. 200: "In base ad un'interpretazione estensiva della disciplina dell'art. 3, par. 3 della direttiva 1999/44, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate non solo senza spese, ma anche entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Questo triplice requisito è l'espressione della manifesta volontà del legislatore dell'Unione di garantire al consumatore una tutela effettiva".

applicabile in forza del rinvio alle norme civilistiche operato dall'art. 135 cod. cons.²⁷⁸.

L'esercizio dei diritti del consumatore previsti all'art. 130 cod. cons., sono soggetti a precisi termini di decadenza e prescrizione individuati dall'art. 132 cod. cons.²⁷⁹.

In ogni caso, il venditore finale, qualora il difetto di conformità dipenda dal produttore o da un precedente venditore, ha diritto di regresso nei confronti dei soggetti responsabili che facciano parte della medesima catena contrattuale distributiva (art. 131 cod. cons.).

Tale disciplina è tutta finalizzata alla tutela del soggetto debole che, in una contrattazione con una controparte considerata forte, rischia di subire pregiudizi in modo inconsapevole.

L'art. 134 cod. cons. lo conferma, prevedendo la nullità di qualsiasi patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, finalizzato ad escludere o limitare, i diritti riconosciuti dagli art. 128 e seguenti del Codice del Consumo. Alla garanzia minima inderogabile, è sempre possibile che le parti aggiungano una garanzia convenzionale, come stabilito dall'art. 133 cod. cons..

In ragione anche del fatto che si tratta di un'attività praticata come sport da non molto tempo, lo stato delle conoscenze tecniche e scientifiche in ambito subacqueo è attualmente soggetto a profonda evoluzione. Le nuove tecnologie e i nuovi materiali rendono presto "obsolete" le attrezzature anche di recente produzione e questo contribuisce ad incrementare il mercato dell'usato.

Anche la vendita dei beni usati è soggetta alle medesime regole sopra esposte, sempreché il compratore rivesta la qualità di consumatore ed oggetto del contratto siano beni di consumo, così come indicato nell'art. 128 cod. cons..

Parte della dottrina ha escluso, per la vendita dei beni usati, l'applicabilità dell'art. 129 comma 3 cod. cons. (esclusione della garanzia per difetto di conformità nel caso in cui l'acquirente sia a conoscenza del difetto o non possa ignorarlo con l'ordinaria diligenza), in quanto l'acquirente sarebbe per definizione a conoscenza di possibili difetti del bene derivanti da un precedente

²⁷⁸ F. CAMILLETI, *La vendita di beni di consumo*, in *I Contratti*, op. cit., p. 830.

²⁷⁹ "Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente".

utilizzo normale del bene stesso e dunque la mancata conoscenza di eventuali difetti deriverebbe sempre da un comportamento colposo del consumatore²⁸⁰. Si è sostenuta anche l'inapplicabilità del rimedio della sostituzione, ex art. 130 comma 3 cod. cons., in quanto l'utilizzo, distinguendo il bene usato dagli altri beni della medesima categoria, lo renderebbe ipso iure un bene infungibile²⁸¹.

Al contrario, altra dottrina²⁸² e giurisprudenza²⁸³, ha ritenuto che la garanzia si applichi anche alla vendita di beni usati, qualora l'uso sia stato "anormale" e occultato dal venditore ed il difetto non derivi dal normale logorio che un uso ordinario può comportare²⁸⁴.

In rapporto ai beni usati, è pertanto necessario, per potersi invocare la garanzia ex art. 129 cod. cons., "che sussista un vero e proprio vizio, in conseguenza del quale il bene usato viene reso inidoneo all'uso cui è destinato, o viene gravemente danneggiato, mentre non provoca alcun effetto, relativamente all'operatività della garanzia, il logorio derivante dall'uso del bene secondo il normale utilizzo"²⁸⁵.

²⁸⁰ B. DI GIACOMO RUSSO, *Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo*, in E. BANI, A. BERTOLDINI, G. BOTTINO, M. CAMOLESE, M. CAMPANA, A. M. CARNABUCI, A. CATELANI, P. CATELANI, L. CINTI, A. D'ALESSANDRO, B. DI GIACOMO RUSSO, A. DI LASCIO, M. FESTELLI, G. FRANCHI, M. FRANZOSI, V. GIOMI, E. GRAZIUSO, D. IELO, V. ITALIA, F. LEPRI, E. MAGGIORA, M. C. MINIERI, C. MONTELEONE, R. MORZENTI PELLEGRINI, L. MUSSELLI, C. POLLASTRI, G. ROMUALDI, G. RUGGERI, U. TROIANI (a cura di), *Codice del consumo. Commento al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206*, Milano, Giuffrè Editore, 2006, pp. 863 ss.; G. VILLANACCI, *Manuale di diritto del consumo*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2007, p. 370.

²⁸¹ G. DE NOVA, *La recezione della Direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto di conformità*, in *Riv. dir. priv.*, 2001, p. 7621; L. GAROFALO, V. MANNINO, E. MOSCATI, P.M. VECCHI, *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo (artt. 1519 bis - 1519 nonies cod. civ. e art. 2 D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24)*, Padova, Cedam, 2003, p. 127.

²⁸² S. PATTI (a cura di), *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, Milano, Giuffrè Editore, 2004, pp. 51 ss..

²⁸³ Cass. civ., 15 marzo 2004, n. 5251, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Vendita*, n. 67, *in extenso in Mass.*, 2004: "Il riferimento del bene come non nuovo comporta che la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso, e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che non va considerata (onde escludere la garanzia) come quella che, astrattamente, presenterebbe il bene utilizzato secondo la comune diligenza, bensì come quella concreta che scaturisce dalle reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita"

²⁸⁴ Cass. 5251/2004: "In tema di garanzia per vizi della cosa venduta (nella specie, un'imbarcazione usata), l'occultamento degli stessi, per assumere rilevanza, deve consistere non nel semplice silenzio serbato dal venditore, ma in una particolare attività illecita, funzionale, con adeguati accorgimenti, a nascondere il vizio della cosa. L'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi costituisce, poi, un apprezzamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico - giuridico seguito dal giudice di merito".

²⁸⁵ F. CAMILLETI, *La vendita di beni di consumo*, in *I Contratti*, op. cit., p. 824.

Nel caso in cui il venditore sia un privato o un soggetto che non esercita professionalmente la vendita dei beni, verranno applicate le norme del Codice civile previste dagli artt. 1510-1522 per la vendita di cose mobili²⁸⁶.

L'attrezzatura subacquea è abbastanza ingombrante, per questo molti subacquei, quando viaggiano per fare immersioni, preferiscono noleggiarla direttamente sul posto, presso i diving center o i negozi specializzati.

Lo schema contrattuale che permette al subacqueo di noleggiare la propria attrezzatura, è la locazione di cose mobili, la cui disciplina generale è individuata dagli artt. 1571-1606 del Codice civile.

Il locatore ha il dovere di consegnare la cosa in buono stato di manutenzione e, ancor prima, di mantenerla in condizione da servire all'uso convenuto (art. 1575 c.c.).

In base al primo comma dell'art. 1576 c.c., il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione che sono invece a carico del conduttore. Al contratto di locazione dell'attrezzatura subacquea, che è per sua natura intrinsecamente temporaneo e limitato, si ritiene non applicabile la seconda parte dell'art. 1576 comma 1 c.c.. Ciò comporta che la manutenzione rimane totalmente a carico del locatore, nella maggior parte dei casi diving center, ad eccezione della "piccola manutenzione" che rimane a carico del conduttore, come il risciacquo dai residui di acqua salata che ogni subacqueo diligente effettua al termine delle immersioni²⁸⁷.

In caso di riparazioni urgenti, il conduttore può comunque eseguirle direttamente, salvo poi chiedere il rimborso delle spese sostenute, purché ne abbia dato contemporaneo avviso al locatore.

Il subacqueo ha diritto al godimento pieno di un bene integro e non difettoso, ed il fornitore ha il dovere di garantire l'ottimale funzionalità delle attrezzature, sia alla consegna che durante il periodo del contratto.

Qualora al momento della consegna, dovesse risultare che la cosa locata è affetta da vizi tali da diminuirne in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, anche in tal caso il legislatore ha previsto una tutela per il conduttore, il quale può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo. Come nel caso della vendita, non deve trattarsi di vizi conosciuti dal subacqueo o facilmente riconoscibili (art. 1578 comma 1 c.c.).

Inoltre, se dai vizi della cosa derivano dei danni, il locatore è tenuto al risarcimento nei confronti del conduttore, a meno che non riesca a dimostrare di aver ignorato senza colpa i vizi al momento della consegna (art. 1578 comma 2 c.c.). Così, ad esempio, qualora il subacqueo concluda un contratto di locazione

²⁸⁶ Per la vendita dei componenti dell'attrezzatura subacquea, il caso più frequente di applicazione delle norme civilistiche, riguarderà proprio la vendita delle apparecchiature usate.

²⁸⁷ Sul punto F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., p. 135.

per una bombola, dei danni subiti a causa di un difetto di questa, risponde il locatore, a meno che egli non dimostri che, nonostante i controlli effettuati, i vizi non si erano ancora manifestati al momento della consegna del prodotto.

Si è già detto che l'attività subacquea è strettamente connessa all'attrezzatura necessaria per praticarla e che un malfunzionamento di questa potrebbe seriamente mettere a rischio la salute e la vita dell'utilizzatore.

Si ritiene pertanto che in tali casi trovi applicazione la disposizione dell'art. 1580 c.c., che prevede che, qualora i vizi della cosa esponano a serio pericolo la salute del conduttore (o dei suoi familiari o dipendenti), questi possa ottenere la risoluzione del contratto, anche se i vizi gli erano noti e nonostante qualunque rinuncia. In tal caso il locatore è ritenuto responsabile anche se i vizi erano noti al conduttore, in quanto viene ritenuta preminente la tutela della salute di questo, rispetto alla astratta conoscibilità dei vizi.

Poiché l'attrezzatura subacquea rientra tra le "cose pericolose per la salute", non sembra possibile introdurre nel contratto limitazioni convenzionali di responsabilità, neppure nelle limitate ipotesi contemplate dall'art. 1579 c.c..

5.2 Responsabilità del produttore

Qualora poi il subacqueo subisca dei danni per effetto di malfunzionamenti o difetti delle attrezzature utilizzate, potrà tutelarsi attraverso le disposizioni in tema di responsabilità del produttore, individuate dagli artt. 114 e seguenti del Codice del Consumo, nel titolo II dedicato alla "responsabilità per danno da prodotti difettosi".

Il concetto di prodotto difettoso è intrinsecamente legato a quello di sicurezza. In base all'art. 117 comma 1 cod. cons., infatti, è da considerarsi difettoso il prodotto che "non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze"²⁸⁸.

Tale definizione è quindi costruita interamente sul concetto di mancanza di sicurezza: un prodotto difettoso è un prodotto non sicuro²⁸⁹.

Il riferimento alle legittime aspettative della collettività, distingue la nozione di prodotto difettoso, tanto dal concetto di vizio contemplato dall'art. 1490 c.c., che si riferisce alla inidoneità all'uso e al raggiungimento dello scopo che il

²⁸⁸ A titolo non esaustivo vengono elencate alcune di queste circostanze: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

²⁸⁹ F. RASPAGNI, *Responsabilità del produttore: ripensamenti e conferme in tema di onere della prova del difetto*, in *Danno e responsabilità*, 2016.

prodotto dovrebbe perseguire, quanto dalla nozione di pericolosità, ben potendo essere un prodotto pericoloso ma non difettoso²⁹⁰.

In ambito subacqueo, in considerazione della specificità di alcune componenti dell'attrezzatura, la carenza di sicurezza del prodotto potrebbe dipendere dal mancato rispetto dei controlli preventivi che solitamente sono necessari per ottenere le certificazioni e le omologazioni per l'utilizzo. Così, ad esempio, per gli autorespiratori è richiesto il rispetto da parte del produttore della norma UNI EN 250:2006 (Respiratori – autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa – Requisiti, prove, marcatura)²⁹¹.

Il comma 3 dell'art. 117 cod. cons., fa ulteriore riferimento al cd. difetto di fabbricazione, in quanto precisa che il prodotto è difettoso se “non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie” fabbricati, ovviamente, dalla stessa impresa.

Inoltre, al fine di determinare la difettosità del prodotto, il legislatore stabilisce che un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un altro più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio (art. 117, comma 2 cod. cons.). Il fatto che sul mercato siano presenti prodotti dello stesso genere, ma differenti per sicurezza, qualità e prezzo, è ritenuto quindi accettabile.

Dei danni provocati dal prodotto difettoso, risponde il produttore, così come previsto dall'art. 114 cod. cons. La responsabilità del produttore, prescinde da una sua colpa, conseguendo alla mera utilizzazione del prodotto difettoso da parte del danneggiato.

Il Codice del Consumo individua però alcuni casi in cui il produttore può andare esente da responsabilità, tra i quali rileva soprattutto la prova del fatto che al momento della messa in circolazione del bene il difetto non esisteva o che l'anomalia è dipesa da un fatto estraneo al produttore o dall'uso improprio da parti di altri o dello stesso utilizzatore²⁹².

²⁹⁰ Cfr. V. CUFFARO (a cura di), *Codice del consumo*, coordinato da A. BARBA E A. BARENGHI, Milano, Giuffrè Editore, 2012.

²⁹¹ Cfr. U. CARNEVALI, *La norma tecnica da regola di esperienza a norma giuridicamente rilevante – ricognizione storica e sistemazione teorica. Ruolo dell'Uni e del Cei*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1997, p. 257.

²⁹² In base all'art. 118 cod. cons., la responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale; d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.

Caso tipico per le attrezzature è la scarsa manutenzione operata dal subacqueo²⁹³.

Rilevante per le attrezzature subacquee, anche l'esimente prevista dall'art. 118 lett e) cod. cons., che esclude la responsabilità del produttore nell'ipotesi in cui "lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso" (cd. danni o rischi da sviluppo).

L'incessante sviluppo tecnologico cui è soggetto il campo delle attrezzature subacquee, rende questo "spinoso" problema²⁹⁴ di grande interesse. Si riscontra una progressiva richiesta di maggiore attenzione da parte del produttore, dal momento che si pretende che egli debba essere al corrente, non solo dello stato delle conoscenze tecniche e scientifiche che fanno già parte del processo produttivo in quel particolare momento, ma anche "il loro livello più avanzato quale esisteva al momento della messa in commercio del prodotto"²⁹⁵. Non sarà dunque sufficiente dimostrare che una determinata applicazione tecnica non fosse ancora stata attuata da alcun produttore, qualora già esistessero, ad esempio, studi teorici che avevano messo in dubbio la sicurezza dei meccanismi tecnici adottati²⁹⁶.

L'assenza della necessità dell'accertamento di colpevolezza del produttore, viene tendenzialmente ritenuta indice della natura oggettiva della sua responsabilità²⁹⁷.

Non è stata del medesimo avviso la Corte di Cassazione, che in una recente sentenza ha affermato che "la responsabilità da prodotto difettoso ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Ne consegue, pertanto, che incombe sul soggetto

²⁹³ Proprio per l'importanza "vitale" delle attrezzature di immersione, i manuali subacquei sottolineano l'importanza di una corretta e costante manutenzione, anche per la facile usura a cui possono andare incontro i materiali che vengono in contatto con l'acqua di mare. Ad esempio, il Manuale ESA, *Open Water Diver Manual*, Esa, 2014 suggerisce "di avere molta cura dell'attrezzatura, perché è da essa che dipende gran parte della tua sicurezza: sarà più divertente immergerti sapendo che tutto funziona perfettamente. Tutta l'attrezzatura subacquea va protetta dal contatto con il fondo, dalla sabbia e da altre sostanze contaminanti. Dopo ogni immersione va risciacquata in acqua dolce, pulita e messa ad asciugare lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce del sole".

²⁹⁴ Come veniva definito da N. MATASSA, *Esclusione della responsabilità*, in R. PARDOLESI, G. PONZANELLI (a cura di), *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in *Nuove leggi civili commentate*, Padova, Cedam, 1989, p. 556.

²⁹⁵ Sentenza della Corte di Giustizia CE, 29 maggio 1997, n.300, reperibile in *Leggi d'Italia*.

²⁹⁶ F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, op. cit., pp. 163-164. Cfr. G. ALPA, M. BIN, P. CENDON, *La responsabilità del produttore*, Padova, Cedam, 1989, p. 138.

²⁹⁷ Cfr. A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, F. ANELLI, C. GRANELLI (a cura di), *Manuale di Diritto Privato*, op. cit., p. 962: "Si tratta – come è evidente – (...) di una responsabilità oggettiva"; M. RINALDI, *Merce difettosa e risarcimento del danno: riparto di responsabilità tra venditore e produttore*, in *Altalex*, 17 giugno 2010.

danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni di cui all'art. 118 c. cons.²⁹⁸.

Infatti, per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve comunque provare il danno sofferto, il difetto del prodotto, nel senso della mancanza di sicurezza, ed il nesso causale tra il difetto ed il danno.

Traducendo quanto esposto in un caso pratico, si è già trattato, in tema di qualificazione della subacquea come attività pericolosa, della sentenza della Corte di App. di Firenze riguardante l'espulsione della rubinetteria di una bombola, che veniva ricaricata presso il diving "Papero Sub"²⁹⁹. In quel tragico caso aveva perso la vita un subacqueo minorenni, colpito violentemente alla testa dal componente della bombola.

Il sinistro si è verificato in quanto la filettatura della rubinetteria, pur se apparentemente compatibile, era parzialmente difforme da quella della bombola e ciò ha determinato, una volta messa in pressione, l'espulsione del rubinetto.

Nello specifico, il D.Lgs. n. 475 del 1992, in attuazione delle direttive comunitarie EN 250 e 144-1, richiedeva l'adozione di caratteristiche uniformi per la fabbricazione dei dispositivi di protezione, tra cui gli apparecchi per immersioni subacquee, ed in particolare richiedeva che l'attacco delle bombole avesse una nuova filettatura rispetto a quelle utilizzate in precedenza.

La bombola in questione adottava invece una filettatura di "vecchio", tipo mentre il rubinetto era di nuova generazione e pertanto la causa del sinistro era da ricercarsi nell'errato accoppiamento di un rubinetto con filettatura "nuova" ad una bombola con filettatura "vecchia"³⁰⁰.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente una responsabilità in capo al produttore Htm Sport S.p.a. (ora Mares S.p.A.) sulla base dell'art. 5 del D.P.R. n. 224 del 1988 (trasfuso nel Codice del Consumo D.Lgs. 206/05), in quanto si trattava di prodotto difettoso dal momento che la bombola non offriva la sicurezza che ci si poteva attendere, tenuto conto anche del modo in cui il prodotto era stato messo in circolazione, della sua presentazione, delle istruzioni e delle avvertenze fornite³⁰¹.

²⁹⁸ Cass. civ., 28 luglio 2015, n. 15851, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Termini processuali civili*, n. 20, *in extenso* in www.lanuovaproceduracivile.com, 2015.

²⁹⁹ Corte App. Firenze, 08 gennaio, 2013, n. 1, in *DeJure*.

³⁰⁰ In particolare: "dal 1992 era stato disposto che l'attacco delle bombole dovesse avere una filettatura di tipo metrico M 25x2 e non più una filettatura cilindrica 3/4 gas in uso in precedenza. (...) la bombola utilizzata presentava una filettatura 3/4 gas mentre il rubinetto accoppiato presentava una filettatura di nuova generazione e quindi la causa del sinistro era comunque da ricercarsi nell'errato accoppiamento di un rubinetto con filettatura di tipo metrico M 25X2 ad una bombola con filettatura cilindrica 3/4 gas".

³⁰¹ L'art. 5 comma 1 lett. a) recita: "Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le

Sosteneva infatti il primo Giudice che il foglio di istruzioni allegate al rubinetto non presentava quei caratteri di specificità e completezza che avrebbero potuto evitare l'evento, in quanto non veniva categoricamente esclusa la compatibilità del rubinetto con le bombole con vecchie filettature. Pertanto il prodotto veniva considerato difettoso in quanto le carenze informative non conferivano al prodotto la sicurezza che si poteva legittimamente attendere.

Oltre alla responsabilità del produttore, il primo giudice ha ritenuto anche responsabile il diving Papero Sub, quale gestore del centro e proprietario della bombola, in quanto non aveva esercitato l'obbligo di vigilanza, non aveva fornito prova del fatto che l'evento era dipeso da caso fortuito ed, inoltre, in quanto l'impianto di ricarica risultava carente sotto il profilo della sicurezza.

In sede di appello, la convenuta Mares ha sostenuto che i materiali fabbricati non erano pericolosi e che il responsabile era unicamente il centro immersioni, dal momento che l'istruttoria aveva evidenziato un uso anomalo e improprio del rubinetto, da cui poi era derivato il danno³⁰².

La Corte di Appello di Firenze ha però confermato l'opinione del giudice di primo grado, sottolineando la circostanza che "se già a monte la Mares avesse redatto un foglio di istruzioni completo ed esauriente, alla stregua di quanto obbligatoriamente prescritto dal D.P.R. n. 224 del 1998, art. 5, il grave infortunio in danno del G. non sarebbe accaduto". Infatti, "l'assenza o insufficienza di istruzioni relative all'utilizzo di un prodotto costituisce un'ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di sicurezza, da cui in ogni caso consegue la responsabilità del produttore per difetto di informazione".

La *ratio* della dell'art. 5 lett. a) del D.P.R. n. 224 del 1998, ora art.117 lett. a) del Codice del Consumo, si fonda proprio sul presupposto che una corretta e completa informazione è in grado di neutralizzare la pericolosità intrinseca di un prodotto o comunque la pericolosità che può dipendere dall'uso dello stesso.

Nel caso di specie, il grado di informazione fornito sulle caratteristiche di funzionamento del bene, era stato ritenuto insufficiente proprio con riguardo alle cause che avevano determinato lo scoppio ed anche in considerazione dell'uso al quale il rubinetto era destinato³⁰³.

istruzioni e le avvertenze fornite" La disposizione corrisponde all'art. 117 comma 1 lett. a) dell'attuale D.Lgs. 206/2005.

³⁰² In particolare, nell'appello incidentale Mares sosteneva che il Tribunale di primo grado avesse errato nel ritenerla responsabile, "sia perché la CTU aveva accertato che l'operazione di abbinamento era ardua e difficile da compiere, tanto da risultare errata e innaturale anche agli occhi di un utilizzatore inesperto, mentre il danneggiato era un esperto subacqueo; sia perché l'accoppiamento di tali componenti poteva avvenire solo con estrema fatica prendendo a martellate il rubinetto per incastrarlo nella bombola, talché vi era stato un uso improprio dei componenti in discorso";

³⁰³ Secondo il giudice, "Alla luce delle considerazioni espresse, si può dunque ritenere che il rubinetto prodotto dalla società convenuta non rispettasse le condizioni di sicurezza e,

In appello è stata invece esclusa la responsabilità del centro di immersioni, in quanto è stato ritenuto che la mancanza di avvertenze circa l'accoppiamento tra bombola e rubinetteria e la pericolosità che ne è conseguita, abbiano rappresentato già da sole circostanze rilevanti ed idonee a recidere il nesso causale e ad escludere la responsabilità del custode.

Il giudice ha quindi riconosciuto la piena responsabilità del produttore del bene.

Si richiama inoltre un caso simile accaduto in Francia nella primavera del 2015, nelle acque di Carry-le-Rouet in Costa Azzurra, dove tre subacquei erano rimasti feriti a seguito dell'esplosione di una bombola di ossigeno avvenuta a bordo di una barca mentre stavano prendendo il largo.

Secondo la ricostruzione del fatto un sub aveva subito danni più gravi, al volto ed alla tibia, ed è stato trasportato in elicottero mentre gli altri due subacquei, che avevano riportato ferite più lievi, una bruciatura al viso e diverse escoriazioni, erano stati successivamente accompagnati in ospedale. Gli altri sommozzatori che si trovavano a bordo del natante erano invece rimasti illesi.

Il caso non è ancora chiuso in quanto si è in attesa di una pronuncia giudiziale ed allo stato non si è in grado di affermare con certezza se l'evento sia stato provocato da un uso scorretto dell'utilizzatore, o sia dipeso da un difetto attribuibile al produttore.

Un altro caso, sempre inerente a danni provocati dall'esplosione di bombole subacquee, è stato deciso dalla Cassazione nel 2000³⁰⁴.

I fatti si erano svolti in Israele e riguardavano i danni sofferti da un subacqueo minorenne, ferito dall'esplosione di una bombola di aria compressa posta sul pavimento dell'imbarcazione a bordo della quale si trovava il giovane per effettuare un'immersione.

In quel caso, i soggetti coinvolti furono più d'uno, in quanto la bombola era stata fabbricata da una società francese, era stata poi commercializzata da un'altra società, sempre francese, che l'aveva venduta ad una società israeliana, la quale l'aveva a sua volta rivenduta, tramite un negozio, al proprietario della barca sulla quale l'incidente ha avuto luogo.

Qualche anno dopo la messa in commercio della bombola, la società produttrice era stata informata del carattere pericoloso di alcuni componenti, ed aveva richiesto alla società di distribuzione francese di ritirare dal mercato alcune bombole per poter effettuare i test necessari al fine di verificare se queste erano ancora in grado di sopportare una forte pressione.

conseguentemente, fosse difettoso sotto il profilo della carenza delle istruzioni e delle avvertenze allegate al prodotto”.

³⁰⁴ Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 2 dicembre 2000 n. 98-23099, in *Legifrance*.

Il distributore francese aveva prontamente avvisato il rivenditore israeliano di ordinare ai suoi clienti di interrompere immediatamente l'uso di alcune bombole delle quali aveva indicato i numeri di riferimento.

Il proprietario della barca, probabilmente perché non gli era pervenuta la comunicazione, non ha ritirato il prodotto, che è esploso, provocando danni al subacqueo.

Nonostante la bombola fosse passata tra le mani di diversi soggetti, la Corte di Appello di Aix-in-Provence e la Corte di Cassazione successivamente, hanno ritenuto responsabile per la totalità dei danni, unicamente la società israeliana che aveva venduto la bombola al proprietario della barca.

Non essendo disponibili le motivazioni della sentenza, si può ipotizzare che la Corte di Cassazione abbia considerato determinante il fatto che la società israeliana non aveva avvisato i propri clienti di ritirare la merce difettosa.

6. Il lavoro nei diving center: un mondo caratterizzato da prassi discutibili

In quest'ultimo paragrafo sarà esaminata una tematica particolarmente delicata del mondo della subacquea turistico-ricreativa e ancor poco trattata. Ci si riferisce alla questione del lavoro stagionale nei diving center, attività molto spesso praticata a prescindere da un inquadramento contrattuale.

È doveroso premettere che, a tale riguardo, non è stato possibile reperire sufficienti dati con rilevanza statistica, sia perché in questo ambito non è presente una contrattazione collettiva nazionale e dunque un controllo più approfondito a livello istituzionale, sia perché i diving stessi non si sono rivelati particolarmente collaborativi nel rilasciare dichiarazioni relative alla loro situazione interna. Le considerazioni che seguiranno, si basano pertanto principalmente sull'esperienza personale di chi scrive.

In Italia, la quasi totalità dei centri di immersione lavora solo d'estate, in un periodo limitato tra aprile/maggio e settembre/ottobre. Ciò è dovuto essenzialmente alle condizioni climatiche del nostro paese che d'inverno rendono di fatto non praticabile agevolmente l'attività subacquea. L'economia della grande maggioranza dei centri subacquei si basa quindi esclusivamente sulla presenza dei turisti durante il periodo estivo o tutt'al più nelle stagioni intermedie.

I diving si avvalgono quindi di collaboratori stagionali, che vengono normalmente incaricati di svolgere il lavoro della guida subacquea, ed è in tale pratica che si sono più spesso riscontrati comportamenti non corretti.

Si è infatti sistematicamente osservato che, soprattutto nei diving di piccole-medie dimensioni, i collaboratori stagionali non vengono assunti con un contratto di lavoro ma piuttosto la loro attività viene inquadrata, e così di fatto

mascherata, dietro programmi di formazione e miglioramento delle loro stesse competenze subacquee.

La dinamica più di frequente riscontrata è la seguente: il titolare del centro ricerca collaboratori che possano coadiuvarlo nell'attività aiutandolo a svolgere qualsiasi mansione correlata all'immersione ed in particolare il compito di guida subacquea che consiste nell'organizzazione, controllo e conduzione del gruppo sott'acqua. Detti compiti ricomprendono spesso anche altre attività, come la preparazione delle attrezzature dei clienti, il controllo dell'imbarcazione nel tempo in cui gli altri "colleghi" sono in immersione (è l'attività chiamata in gergo: del barcaio), la permanenza al diving per accogliere potenziali clienti e qualsiasi altra attività che possa essere d'aiuto al titolare del diving nella gestione del centro, in un periodo di grande intensità lavorativa³⁰⁵.

Una volta individuati i soggetti che possano "lavorare" nel diving per la stagione, il titolare normalmente offre loro "gratuitamente" lo svolgimento dei corsi e l'emissione di tutti i brevetti subacquei, fino al livello che precede la qualifica di istruttore. Spesso viene offerto anche vitto, alloggio ed eventuali trasferimenti per raggiungere il luogo di lavoro.

Questa "formula" è particolarmente adatta al subacqueo non esperto, normalmente giovane, che abbia l'intenzione di trasformare la sua passione in un vero e proprio lavoro, avendo un lungo periodo a disposizione per imparare il lavoro della guida e ottenere senza spese, seppur in un tempo più lungo, i brevetti che altrimenti dovrebbe conseguire come normale allievo pagante presso una struttura.

La situazione descritta è molto frequente e si traduce nel fatto, che i collaboratori prestano a tutti gli effetti attività lavorativa nel diving, senza però essere assunti come dipendenti. Il fatto di ricevere vitto, alloggio, il vantaggio della frequentazione del corso e il rilascio di un brevetto, viene qualificato come una sorta di premio per aver collaborato, anziché essere assimilato al pagamento di un corrispettivo per l'attività svolta.

A tale riguardo, si riferisce che nell'indagine effettuata sono stati esaminati alcuni "contratti di collaborazione" sottoscritti da vari diving nei quali viene sistematicamente e perentoriamente escluso il carattere della subordinazione.

È evidente che tale esplicita esclusione denuncia la consapevolezza dell'esistenza del problema.

Fatta questa premessa, ed allo scopo di dare comunque concretezza al contratto, sono state frequentemente rilevate espressioni letterali che inquadrano il rapporto nell'ambito dell'esercizio di un corso per il

³⁰⁵ Altre attività consistono nel redigere le schede del cliente all'atto dell'entrata o le schede riassuntive di ciascun subacqueo-cliente, descrivendo le immersioni da ciascuno svolte.

conseguimento delle certificazioni necessarie per poter intraprendere l'attività di guida o di istruttore.

In tale quadro, il diving richiede che il corsista, oltretutto partecipare a tutte le attività specificamente inerenti i corsi, utilizzi tutte le attrezzature in dotazione del diving stesso, di fatto collaborando nell'attività di accompagnamento e assistenza alla clientela, sia in immersione, sia nei momenti che precedono e seguono la stessa.

A fronte di tale attività, normalmente il diving fornisce vitto e alloggio gratuito e talvolta riconosce a favore dei collaboratori impegnati nel diving, un "gettone" di misura predeterminata rapportato al numero dei subacquei che effettua un'immersione, e ciò indipendentemente dalla mansione che il collaboratore sta svolgendo in quel preciso momento (di guida del cliente stesso, di barcaiolo, di controllo del diving ecc.).

Come risulta evidente, i lavoratori vengano qualificati come semplici partecipanti ad un corso che desiderano imparare il mestiere della guida subacquea e che con tale motivazione si rivolgono al diving nella veste di clienti. Come si è visto, il rapporto di lavoro e la relazione datore di lavoro-lavoratore viene categoricamente esclusa e questa è una situazione che si riscontra molto frequentemente nel nostro Paese.

Non sembra possano sussistere dubbi sul fatto che, la relazione che si instaura tra il titolare del diving ed il collaboratore, non è inquadrabile in un rapporto tra consumatore e professionista, bensì tra lavoratore e datore di lavoro, trattandosi di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Nel ravvisare rapporti di lavoro dipendente celati dietro lavori autonomi, la Corte di Cassazione ha più volte dettato gli indici rivelatori tipici della subordinazione, in presenza dei quali è appunto possibile qualificare un rapporto di lavoro come subordinato.

L'applicazione di tali indici alla questione che qui interessa, rende evidente come il legame tra il titolare di un diving e il collaboratore, non possa, appunto, che qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato.

In particolare, la Corte di Cassazione ritiene indice determinante della subordinazione, l'assoggettamento personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, potere che si realizza attraverso l'emanazione di ordini specifici (non con semplici direttive di carattere

generale³⁰⁶) e nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative³⁰⁷.

In un diving center, il collaboratore informa il proprio lavoro esclusivamente sulla base delle direttive del titolare: è questi che stabilisce il luogo e gli orari di immersione, decide quali clienti possono partecipare a determinate uscite, ordina ai dipendenti di preparare l'attrezzatura dei clienti partecipanti, in caso di più collaboratori programma i turni a rotazione delle mansioni principali a loro affidate (guida dell'immersione, controllo della barca e controllo del diving mentre il resto del gruppo è in mare), o comunque dispone affinché i collaboratori suddividano tra loro giornalmente gli incarichi di modo che tutti possano svolgere sempre ogni mansione.

Non vi è dubbio che in applicazione di tali modalità il titolare del diving esercita, nell'organizzazione dell'impresa, i poteri corrispondenti a quelli di un superiore gerarchico e quindi di un vero e proprio datore di lavoro.

Invero, un dipendente mai potrebbe decidere autonomamente di accompagnare sott'acqua un cliente se tale attività non fosse stata previamente organizzata dal datore o non avesse quantomeno avuto la sua approvazione.

Nemmeno le decisioni più semplici sono rimesse alla discrezionalità del collaboratore quali, ad esempio, la scelta di fornire al cliente componenti dell'attrezzatura in parte diversi da quelli utilizzati abitualmente³⁰⁸.

³⁰⁶ Cass. civ., 05 aprile 2002, n. 4889, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Lavoro*, n. 533, *in extenso* in *Foro it.*, 2002, I, 2740: "Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicitarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione".

³⁰⁷ Cfr. Cass. civ., 21 ottobre 2014, n. 22289, in *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Lavoro*, n. 663, *in extenso* in *Foro it.*, 2014, I, 3429: "indici di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro"; Cassazione, sez. II, 31 ottobre 2013, n. 24561: "I normali indici sintomatici di subordinazione, consistenti nell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzato e disciplinare del datore di lavoro (...)"; Cass. civ., 5 marzo 2012, n. 3418, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Lavoro*, n. 774, *in extenso* in *Mass.*, 2012, 120: "Per l'individuazione del datore di lavoro, al criterio dell'apparenza del diritto il giudice deve preferire il criterio dell'effettività del rapporto, in quanto la subordinazione è la soggezione del lavoratore all'altrui effettivo potere direttivo, organizzativo, di controllo e disciplinare"; Cass. civ., 21 gennaio 2009, n. 1536, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Lavoro*, n. 763, *in extenso* in *Mass.*, 2009, 81: "il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare". Tra le sentenze di merito, si veda la sentenza del Trib. Bari, sez. lav., 22 ottobre 2013, n. 10771, in *Leggi d'Italia*: "ciò che veramente caratterizza il rapporto di lavoro subordinato è la "subordinazione", da intendersi come assoggettamento personale del lavoratore ad un potere disciplinare, organizzativo e direttivo del datore di lavoro (da esplicitarsi con ordini specifici, e non con semplici direttive di carattere generale, v. Cass. 5.4.2002 n. 4889) che inerisca alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già al risultato della stessa e si accompagni (v. Cass. n. 2728 del 2010) all'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione".

³⁰⁸ Si pensi alla scelta di noleggiare al subacqueo un bibombola anziché un monobombola. Di per sé tale cambiamento non comporta grandi differenze per un'immersione ricreativa, se non un aumento non eccessivo nel peso e una maggiore quantità d'aria a disposizione. Nemmeno

L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro è, in questi casi, fuori discussione ed il suo esercizio è da solo sufficiente a qualificare il rapporto che intercorre fra questi soggetti come rapporto di lavoro subordinato³⁰⁹.

Spesso, negli "accordi di collaborazione" esaminati, è stato riscontrato come i titolari di diving si riservino la facoltà di revocare la corresponsione del premio monetario di cui sopra, in caso di fatti negativi riferibili al collaboratore. Anche detta prerogativa è un chiaro, seppur indiretto, sintomo di una forma di potere disciplinare del titolare che mal si concilia con un lavoro autonomo o con la totale assenza di un rapporto di lavoro.

La giurisprudenza individua inoltre altri criteri qualificatori della subordinazione, meramente sussidiari, che presi singolarmente non sono determinanti per l'identificazione del rapporto, ma possono fungere da elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale della vicenda. Specifica la Suprema Corte che "l'esistenza della subordinazione, in assenza di univoci indici di assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, va accertata sulla base di criteri distintivi sussidiari"³¹⁰.

Più volte il Giudice di legittimità ha sottolineato la necessità di una valutazione globale degli indizi, al fine di integrare la prova della subordinazione³¹¹.

Tra i criteri sussidiari individuati nel tempo dalla Suprema Corte, rientrano: il *nomen iuris* attribuito al contratto dalle parti³¹²; l'oggetto della

una scelta così poco incisiva è rimessa alla discrezionalità del collaboratore, in quanto è sempre il titolare del diving a disporre un eventuale cambio di attrezzatura.

³⁰⁹ La giurisprudenza ha anche col tempo individuato una gerarchia degli indici della subordinazione, secondo il parametro della loro vicinanza al criterio principale della subordinazione intesa in sé e per sé. In particolare, sono stati distinti gli indici essenziali interni, gli indici essenziali esterni e gli indici sussidiari. "I primi, senza dubbio i più importanti, sono quelli che si riferiscono direttamente al concetto di subordinazione, declinato in due diverse sottocategorie. Nella prima, si parla di subordinazione in senso gerarchico, i.e. assoggettamento personale, dove ha rilevanza il potere organizzativo, direttivo e disciplinare che il datore di lavoro esercita sul lavoratore in qualità di vero e proprio superiore gerarchico nell'organizzazione dell'impresa; una seconda sottocategoria è la subordinazione in senso tecnico, i.e. eterodeterminazione, che corrisponde più specificamente alla sottoposizione del lavoratore al potere direttivo del datore". Gerarchicamente inferiori agli indici appena citati, sono gli indici essenziali esterni: l'inserimento nell'organizzazione dell'impresa, la continuità del rapporto e la collaborazione con il datore. Gli indici sussidiari, invece, sono quelli che da soli non sono in grado di permettere all'interprete di qualificare un rapporto come subordinato e che, al massimo, possono concorrere alla valutazione complessiva del caso concreto. Vi rientrano: l'assoggettamento ad un vincolo di orario; l'oggetto della prestazione; l'assenza di rischio economico, che ricade invece sul datore di lavoro; la modalità di erogazione del compenso; la volontà delle parti come si ricava dal *nomen iuris*. F. GADALETA, *In tema di prova dell'eterodirezione: mansioni ed indici della subordinazione*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2015, fascicolo III, pp. 684 ss..

³¹⁰ Cass. civ., 21 ottobre 2014, n. 22289, in *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Lavoro*, n. 663, *in extenso* in *Foro it.*, 2014, I, 3429.

³¹¹ Cass. civ., 27 febbraio 2007, n. 4500, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Lavoro*, n. 741, *in extenso* in *Impresa*, 2007, 793.

prestazione³¹³; l'osservanza di un determinato orario di lavoro³¹⁴; le modalità e la forma della retribuzione³¹⁵; l'assenza di rischio e di organizzazione imprenditoriale³¹⁶; l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro³¹⁷.

Nel lavoro presso i diving center, oltre a riconoscersi chiaramente la sussistenza del principale criterio-indice di subordinazione (l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro), si possono anche ravvisare alcuni dei criteri sussidiari appena riportati.

Il collaboratore mette a disposizione le proprie energie lavorative indipendente dalla realizzazione di un risultato; osserva un determinato orario di lavoro, anche se questo potrebbe non essere totalmente rigido, potendo in concreto variare sulla base di diversi fattori³¹⁸; non sopporta il rischio d'impresa; al di là della propria personale attrezzatura subacquea, utilizza strumenti di lavoro che vengono forniti dal titolare del diving, quali l'attrezzatura che viene noleggiata ai clienti e l'imbarcazione per raggiungere i siti d'immersione; anche gli ambienti del diving center ed il natante sono messi a disposizione del datore di lavoro. Infine, nonostante essa venga ripetutamente e perentoriamente esclusa, i collaboratori ricevono una retribuzione per il lavoro svolto, sia pur sotto forma di mantenimento, di premio di produzione e di rilascio dei brevetti.

È, infatti, pacifico come la retribuzione possa essere erogata anche sotto forma di trattamenti in natura (art. 2099, comma 3, c.c.), nella prassi denominati *fringe benefits*³¹⁹. Tale forma retributiva è prevista dall'articolo 51 del Testo unico dell'imposta sui redditi che, nel definire il reddito da lavoro dipendente, stabilisce come esso comprenda "tutte le somme e i valori in genere, a

³¹² Il *nomen iuris*, "pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo". Cass. civ., 21 marzo 2012, n. 4476, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Lavoro*, n. 773; Cass. civ., 27 luglio 2009, n. 17455, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Lavoro*, n. 824, *in extenso* in *Mass.*, 2009, 1204.

³¹³ L'oggetto della prestazione, deve rilevare come messa a disposizione di energie lavorative (*operae*) e non come realizzazione di un risultato (*opus*). Cass. civ., 11 maggio 2002, n. 6803, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Lavoro*, n. 730, *in extenso* in *Mass.*, 2002.

³¹⁴ Tale criterio si applica per le prestazioni ripetitive e caratterizzate da semplicità nell'esecuzione. Cass., sez. lav., 20 aprile 2011, n. 9054, in *Leggi d'Italia*.

³¹⁵ In un contratto di lavoro subordinato, la retribuzione è generalmente prestabilita, versata a tempo ed indipendentemente dal raggiungimento di un risultato. Cass., sez. lav., 18 novembre 2010, n. 23320, in *Leggi d'Italia*. F. CARNICI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, *Diritto del lavoro, Il rapporto di lavoro subordinato*, Vol. II, Milano, Utet Giuridica, 2016, p. 41.

³¹⁶ Per ravvisare la subordinazione in un'attività lavorativa, il giudice deve accertare l'assenza di rischio economico a carico del lavoratore. Cass. civ., 09 marzo 2009, n. 5645, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Lavoro*, n. 786, *in extenso* in *Mass.*, 2009, 363.

³¹⁷ Cass. civ., 14 aprile 2008, n. 9812, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Lavoro*, n. 1103.

³¹⁸ Si pensi al sopraggiungere di condizioni marine avverse che costringono un rientro in porto più lento, o ad un elevato flusso di clientela che non consente al lavoratore di predisporre l'attrezzatura per il giorno successivo.

³¹⁹ R. DEL PUNTA, *Diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè Editore, 2016, p. 549.

qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro³²⁰.

Così l'alloggio, il vitto, l'erogazione dei brevetti fino al livello di Dive Master, possono pacificamente rientrare nella nozione di retribuzione.

Uguualmente si ritiene una forma di retribuzione, la previsione del bonus monetario per ogni cliente che svolge un'immersione. Anche se l'erogazione dipende dal numero di clienti che in una stagione si rivolgono al diving, si tratta comunque di un importo fisso predeterminato, indipendente dal lavoro specifico che il collaboratore svolge in quel determinato momento: ogni lavoratore sa che, qualunque sia la mansione praticata in quella circostanza (guida, sorveglianza della barca, controllo del diving), percepirà una somma per ogni subacqueo che compie un'immersione.

Si intende inoltre sottolineare la scarsa credibilità del tentativo di qualificare il rapporto di lavoro nei diving, come corso di formazione.

Gli accordi prevedono che durante la stagione, il diving rilasci al collaboratore meritevole, tutti i brevetti fino al livello di Dive Master. Come sopra precisato, diverse sono le certificazioni esistenti, dal livello di principiante fino a quelle professionali. Pur non intendendosi specificare i contenuti di tutti i corsi praticabili in ambito subacqueo - per quanto l'argomento sia interessante, esso esula dalle finalità della presente trattazione – si riferisce come, in via generale, ogni corso ha proprie modalità di svolgimento, standard da rispettare, specifici prerequisiti, insegnamenti impartiti e possa anche richiedere l'uso di attrezzature peculiari. Ogni corso, dunque, ha specificità proprie che lo distinguono dagli altri praticabili.

Le prestazioni che il collaboratore svolge nel diving dall'inizio alla fine del rapporto sono invece in sostanza sempre le stesse, che si ripetono uguali ogni giorno a favore dei diversi clienti.

In definitiva, secondo la prassi, il "corsista" parteciperebbe a svariati corsi per l'ottenimento dei diversi brevetti, praticando per ciascuno di essi le medesime azioni. Tali azioni, se possono considerarsi coerenti con un corso per Dive Master, sono sicuramente superiori a quelle previste, ad esempio, per un corso Advanced Open Water Diver³²¹.

Anche da un punto di vista logico, non solo giuridico, non è possibile dunque ravvisare nel rapporto di lavoro tra titolare del diving e collaboratore, un semplice contratto per la prestazione di un servizio.

Al fine di inquadrare correttamente il rapporto tra il collaboratore e il diving, è bene premettere che, in queste particolari situazioni, è necessario contemperare la normativa lavoristica con le regole e le prassi che vigono in

³²⁰ Art 51 D.P.R., 22 dicembre 1986, n. 917.

³²¹ Un corso Advanced Open Water Diver, per esempio, non prevede assolutamente che il corsista guidi altri in immersione o che prepari la loro attrezzatura. Per le prestazioni richieste nei diversi corsi di sub, si rimanda ancora a <https://www2.padi.com/scuba/?LangType=1040>.

materia di immersioni subacquee, con particolare attenzione alle esigenze di sicurezza e incolumità dei partecipanti, trattandosi di attività naturalmente esposta a pericoli.

Saranno quindi legittimi solo i rapporti di lavoro che rientreranno in entrambi i perimetri, con l'effetto che la disciplina dei rapporti di lavoro nei centri di immersione si appaleserà più complessa e rigorosa rispetto ad un normale rapporto di lavoro.

Ipotizzando un corretto collocamento giuslavoristico dell'attività svolta in un diving center, vi è chi ha proposto l'assunzione tramite contratto di apprendistato, disciplinato dal D.Lgs 15 giugno 2015 n. 81.

In particolare, la tipologia che potrebbe attagliarsi al caso in esame, è la diffusa figura dell'"apprendistato professionalizzante"³²².

Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, attraverso il quale i giovani tra i 18 e i 29 anni possono apprendere un mestiere o conseguire una qualifica professionale. La durata del contratto, se non diversamente stabilito dagli accordi interconfederali e dalla contrattazione collettiva di riferimento, non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni o cinque per l'artigianato.

Il contratto deve sempre essere stipulato in forma scritta e deve indicare, anche in forma sintetica, il piano formativo individuale elaborato dal datore di lavoro. Possono essere assunti lavoratori con contratto di apprendistato entro precisi limiti numerici, la cui violazione comporta che le assunzioni così effettuate vengano ricondotte ai normali rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato³²³.

Nell'apprendistato è determinante l'elemento educativo, dovendo il datore di lavoro fornire al lavoratore una formazione adeguata, per aumentare la sua qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale. Non vi è dubbio come l'apprendistato sia un contratto a causa mista, dal momento che il giovane svolge contemporaneamente un periodo di formazione e di lavoro imparando un mestiere, mentre il datore di lavoro

³²² Le altre tipologie di apprendistato sono: l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Queste tipologie non possono essere utilizzate per inquadrare il lavoro nei diving, dal momento che la prima permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando il lavoro allo studio; mentre la seconda consente di conseguire titoli di studio di elevato livello nonché il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.

³²³ Qualora il numero di dipendenti qualificati o specializzati sia compreso tra 0 e 2, il datore di lavoro può assumere massimo 3 apprendisti; qualora i dipendenti qualificati o specializzati siano più di 3, il datore di lavoro può assumere il medesimo numero di apprendisti se l'azienda ha non più di 9 dipendenti o in un rapporto di 3 a 2 se l'azienda supera i 9 dipendenti. Cfr. REDAZIONE LAVORO DI IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE, *Memento Pratico Lavoro*, Assago, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2017, p. 443.

garantisce all'apprendista la retribuzione per l'attività svolta e la formazione necessaria per conseguire una qualifica professionale³²⁴.

Il contratto di apprendistato, non solo permette al lavoratore di acquisire professionalità, ma è anche estremamente vantaggioso per il datore di lavoro. Gli apprendisti hanno infatti diritto ad una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori adibiti alle medesime mansioni ed inoltre "sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti" (art. 47 co. 3 D.Lgs 81/2015). Nuovi incentivi, sia pure a "titolo sperimentale", sono inoltre previsti dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

Il contratto di apprendistato sembrerebbe dunque costituire, ad un primo esame, una forma contrattuale adatta al lavoro svolto nei diving, in quanto permetterebbe al dipendente di coniugare la formazione per il conseguimento dei brevetti subacquei, con le mansioni svolte e costituirebbe anche un vantaggio economico per il datore di lavoro.

L'assunzione attraverso questa forma contrattuale non è però esente da limitazioni, se non addirittura impraticabile nella fattispecie che qui rileva.

Un primo ostacolo all'assunzione con contratto di apprendistato è dato dal fatto che, benché sia possibile per le parti esercitare il recesso nel rispetto di precise prescrizioni, questa figura rientra tra le forme contrattuali a tempo indeterminato. La stagionalità del nostro paese fa sì che la grande maggioranza dei diving center chiuda durante la stagione invernale e pertanto detta caratteristica è all'evidenza difficilmente compatibile con un contratto a tempo indeterminato che presuppone una continuità della prestazione nel corso dell'intero anno.

Un'ulteriore e, nella maggior parte dei casi, decisiva criticità che si evidenzia nell'assunzione tramite contratto di apprendistato, riguarda le mansioni di cui può occuparsi il lavoratore. Dal momento che il dipendente sta svolgendo all'interno del diving un percorso formativo che culmina nell'acquisizione di brevetti subacquei, egli non potrà svolgere autonomamente alcuna attività che rientri tra quelle consentite al soggetto che abbia già conseguito il brevetto e ciò in quanto, per definizione, l'apprendista non è ancora in possesso di tale certificazione.

In altre parole, l'apprendista potrà limitarsi a collaborare con l'istruttore nelle attività di superficie ed affiancare, ma senza alcuna autonomia e responsabilità, lo stesso istruttore durante le immersioni. Per contro, non potrà sicuramente condurre autonomamente i subacquei in immersione, operando in tal modo come guida o istruttore già formati.

³²⁴ M. ROCCELLA, D. GOTTARDI, F. GUARRIELLO (a cura di), *Manuale di diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2015, p. 215.

Da tali pregnanti limitazioni, discende che nella sostanza l'apprendista che sia stato assunto in un diving per conseguire un brevetto, non possa svolgere alcuna attività in autonomia che presupponga l'avvenuto conseguimento del brevetto stesso.

Ben si comprende come le descritte limitazioni rendano di fatto impraticabile lo strumento dell'apprendistato nella maggior parte dei diving del nostro paese.

Una diversa soluzione che appare del tutto legittima ed esente da profili di criticità, sembra essere quella dell'assunzione del collaboratore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, cioè per il periodo effettivamente necessario, contratto che non prevede limitazioni con riguardo all'oggetto della prestazione.

Per i fini che qui interessano, anche il contratto a termine sconta però una forte limitazione, data dal fatto che il collaboratore deve essere già munito del brevetto richiesto al momento dell'assunzione, non essendo in questo caso previsto il contestuale periodo di formazione.

Sulla base di questa considerazione possono immaginarsi due sole soluzioni.

O il collaboratore assunto è già munito del brevetto necessario per lo svolgimento delle mansioni richieste, o egli dovrà frequentare il relativo corso come normale allievo nell'ambito dello stesso diving center e solo dal conseguimento della certificazione egli potrà essere assunto con contratto a termine.

Detta ultima soluzione è per altro praticabile solo per i brevetti che possono essere rilasciati dal centro di immersione di riferimento in quanto, nella maggior parte dei casi, i diving non sono normalmente attrezzati per il rilascio dei brevetti di più elevato grado³²⁵. In tal caso il collaboratore dovrà prima ottenere il brevetto presso l'organizzazione che lo può rilasciare e solo successivamente potrà essere assunto nel diving center.

Indipendentemente dalla figura contrattuale adottata, l'inquadramento dell'attività lavorativa effettuata nei centri di immersione nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, determina l'applicazione degli articoli 1228 c.c. e 2049 c.c..

Innanzitutto, salva diversa volontà delle parti, il datore di lavoro è direttamente responsabile a titolo contrattuale ex art. 1228 c.c., per i fatti dolosi e colposi arrecati dagli ausiliari di cui si sia servito nell'adempimento delle obbligazioni.

³²⁵ Generalmente i titolari dei diving, soprattutto per quanto riguarda quelli di piccole-medie dimensioni, non possiedono i requisiti necessari per il rilascio dei brevetti professionali di elevato grado, come i brevetti Istruttori o Trainer. All'interno dei diving vengono dunque principalmente certificati ruoli professionali inferiori come quello di Guida, Assistente Istruttore, Dive Master ecc.

L'inadempimento degli obblighi contrattuali, infatti, può verificarsi anche a causa del comportamento dei dipendenti di cui si sia servito il debitore.

Al di là della sussistenza di possibili profili di responsabilità diretta del dipendente per contatto sociale, di cui si è trattato nel paragrafo I,IV del presente capitolo, la responsabilità per la produzione di un danno resta a carico del debitore, anche qualora questo si avvalga dell'opera di ausiliari allo scopo di effettuare la prestazione. La valutazione sul grado di responsabilità da inadempimento dipende anche in detta ipotesi da un giudizio basato sulla diligenza, ma tale giudizio concerne la condotta dell'ausiliario e le implicazioni che sortiscono dalla negligenza di questi vengono traslate automaticamente in capo al debitore.

Attraverso la previsione dell'art. 1228 c.c. è garantita al creditore la possibilità di far valere l'inadempimento contrattuale direttamente nei confronti del debitore, in quanto i collaboratori sono terzi rispetto al rapporto che lega il datore di lavoro al cliente e perciò quest'ultimo non potrebbe agire contro gli ausiliari in caso di inadempimento³²⁶.

Dunque, se il subacqueo-collaboratore procura un danno a un cliente mentre lo sta accompagnando in immersione, è il datore di lavoro a dover rispondere nei suoi confronti, indipendentemente dal fatto che il rapporto tra il titolare del diving e il lavoratore sia stato inquadrato nell'ambito di un corso di formazione o nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Il datore di lavoro risponde anche a titolo extracontrattuale per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, nell'ambito delle mansioni svolte. Trova infatti attuazione l'art. 2049, in base al quale "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti"³²⁷.

Presupposto essenziale per l'applicabilità dell'art. 2049 c.c., è l'illiceità del comportamento del lavoratore, dal quale derivi una responsabilità sussidiaria del datore di lavoro. Questi risponde, in via indiretta, solo per quei danni di cui il lavoratore dovrebbe rispondere in via diretta. Sicché, qualora il dipendente dovesse essere esonerato da responsabilità, ad esempio per mancanza di dolo o colpa, o per la sussistenza di una causa di giustificazione,

³²⁶ Rimane fermo il caso in cui venga dimostrata la sussistenza di un contatto sociale qualificato, dal quale discendono specifici obblighi di protezione in capo al dipendente. Si rimanda al paragrafo I,IV del capitolo IV.

³²⁷ Anche se in relazione alla qualificazione di un rapporto di lavoro subordinato come lavoro autonomo, sono significative per ciò che qui interessa, le parole di Trimarchi: "Il problema dell'applicabilità dell'art. 2049 cod. civ. diventa complesso in alcune ipotesi in cui è necessario andare al di là della forma giuridica attribuita al contratto, per stabilire se chi presta la propria opera è davvero un lavoratore autonomo o un imprenditore capace di agire a proprio rischio esclusivo, o se non debba piuttosto venire parificato in sostanza a un lavoratore subordinato, per il fatto del quale il committente debba rispondere". P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, op. cit., p. 134.

neppure il datore di lavoro sarebbe chiamato a rispondere dei danni subiti dal cliente³²⁸.

Per riconoscere la figura della responsabilità indiretta del preponente, è necessario che l'atto illecito si verifichi "nell'esercizio delle incombenze a cui è adibito" il soggetto preposto. Si ritiene al riguardo sufficiente che tra le mansioni affidate al lavoratore e il suo atto illecito, intercorra il nesso di cd. "occasionalità necessaria": ovvero che le dette incombenze abbiano almeno agevolato la produzione dell'illecito e il lavoratore, con il suo comportamento dannoso, abbia perseguito finalità coerenti con le mansioni affidategli e non estranee all'interesse del datore di lavoro³²⁹.

Il nesso di occasionalità necessaria si avrà dunque, non solo se il lavoratore abbia eseguito gli ordini del datore di lavoro, ma anche quando se ne sia discostato o abbia agito oltre i limiti delle incombenze affidategli o, addirittura, se abbia agito per fini non coerenti con quelli per cui le mansioni gli erano state affidate³³⁰. L'essenziale, infatti, è che il rapporto tra l'esercizio delle mansioni e l'illecito commesso, non sia del tutto anomalo e casuale³³¹.

La responsabilità che cade sul datore di lavoro è una responsabilità oggettiva, che gli viene attribuita a prescindere da una qualsiasi sua colpa.

Il preponente non può dunque sottrarsi da responsabilità dimostrando che nessuna negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regola può essergli imputata. La responsabilità gli viene addossata oggettivamente, per il solo fatto di essersi servito dell'attività del preposto.

³²⁸ Sentenza della Cassazione, sez. III, 17 luglio 2012, n. 12235 Cass. civ., 17 luglio 2012, n. 12235, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Responsabilità civile*, n. 314, *in extenso* in *Mass.*, 2012, 569 in merito alla responsabilità dello Stato nei confronti dei propri dipendenti incardinati in un corpo militare.

³²⁹ Cass., 06 luglio 2017, n. 16658, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., 25 gennaio 2011, n. 1741, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Intermediazione e consulenza finanziaria, Responsabilità* n. 192, *in extenso* in *Foro it.*, 2011, I, 2368; Cass. civ., 24 gennaio 2007, n. 1516, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Responsabilità civile*, n. 311, *in extenso* in *Giur. it.*, 2008, 334.

³³⁰ A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, F. ANELLI, C. GRANELLI (a cura di), *Manuale di Diritto Privato*, op. cit., p. 940. Si veda di nuovo P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, op. cit., p. 134, il quale afferma che l'imprenditore deve rispondere dei danni che siano la realizzazione del maggior rischio che l'impresa introduce nella società e perché si verifichi ciò è sufficiente che il fatto dannoso sia stato agevolato dall'esercizio delle incombenze. "Ne consegue che la responsabilità per il fatto colposo del dipendente non è limitata all'esecuzione dell'incombenza specificamente affidatagli, ma si estende a deviazioni dell'attività specificamente ordinata, e al compimento di operazioni connesse, che il dipendente abbia volontariamente intrapreso per eccesso di zelo. La responsabilità del committente agli atti dolosi compiuti nel suo interesse, anche quando l'iniziativa del dipendente non fosse autorizzata, o fosse vietata. (...) Talvolta, infine, il datore di lavoro può dover rispondere anche di atti compiuti dal dipendente per un fine proprio: occorre però che essi siano collegati strettamente con l'esercizio dell'impresa, e notevolmente facilitati da questo, tanto che le eventuali conseguenze dannose possano considerarsi anch'esse parte del maggior rischio creato dall'impresa".

³³¹ Cass. civ., 25 marzo 2013, n. 7403, in *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Responsabilità civile*, n. 247, *in extenso* in *Mass.*, 2013, 238.

Un tempo, siffatta attribuzione di responsabilità veniva giustificata facendo riferimento alla colpa presunta del datore di lavoro che non aveva correttamente scelto i propri collaboratori (cd. *culpa in eligendo*) e/o per non aver vigilato sulla loro attività (cd. *culpa in vigilando*). I riferimenti alla *culpa in eligendo* e in *vigilando* sono stati progressivamente abbandonati avendo, la giurisprudenza e la dottrina più recenti, aderito pressoché unanimemente alla tesi della natura oggettiva della responsabilità ex art 2049 c.c., sulla base del fatto che sembra corretto attribuire il rischio delle attività dei dipendenti ai soggetti che di quelle attività si avvalgono e beneficiano (*ubi commoda, ibi incommoda*)³³².

In ogni caso, la responsabilità del preponente, si aggiunge a quella del preposto, trattandosi di una responsabilità solidale del datore di lavoro per il fatto illecito del dipendente³³³.

Tale previsione, rafforza la posizione del danneggiato che, per ottenere il risarcimento, potrà indifferentemente rivolgersi all'uno, all'altro o ad entrambi i soggetti.

Resta il fatto che, una volta soddisfatte le pretese del danneggiato, il datore di lavoro avrà azione di rivalsa, nei confronti del lavoratore per l'intera somma sborsata sempreché, naturalmente, egli non abbia concorso alla determinazione dell'evento dannoso.

Tale ipotesi ricade nel concorso tra responsabilità senza colpa e responsabilità del colpevole, con l'effetto che se il pagamento a favore del danneggiato venga effettuato dal datore di lavoro quale responsabile mediato o indiretto, egli potrà esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'autore immediato o diretto dell'illecito per l'intera somma pagata, dovendosi escludere in tal caso la possibilità di ripartire tra obbligati in solido l'onere del risarcimento in proporzione del grado della rispettiva colpa ai sensi dell' art. 2055 c.c..

La responsabilità oggettiva del datore di lavoro nei confronti del terzo danneggiato dalla condotta illecita del dipendente ha quindi solo valenza esterna in quanto, nei rapporti interni tra debitori solidali ha rilievo il grado di colpa e se il titolare del diving può andare esente da colpa, egli avrà diritto di ottenere dal dipendente il ristoro per l'intera somma pagata al terzo danneggiato, nella sua veste di responsabile indiretto senza colpa³³⁴.

³³² A. TRABUCCHI, G. TRABUCCHI (a cura di), *Istituzioni di Diritto Civile*, Padova, Cedam, 2015, p. 1156.

³³³ F. BARTOLINI, *I preponenti, le occasioni e le necessità dell'art. 2049 c.c.*, in *Danno e Responsabilità*, 2008, n. 12, p. 1220.

³³⁴ Detto principio è stato anche di recente ribadito dalla Cass. civ., 01 dicembre 2016, n. 24567, in *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Responsabilità civile*, n. 255, *in extenso* in *Mass.*, 2016, 860, la quale ha statuto che "Da tenore letterale dell'art. 2055 cc. si desume che il regresso tra responsabili in solido del fatto illecito presuppone che ciascuno di essi abbia nell'evento una parte di colpa: ciò si evince tanto dall'incipit dell'art. 2055, comma 1 ("se il fatto dannoso è imputabile a più persone") sia dal contenuto precettivo del comma 2, che prevede il diritto al

È dunque evidente che la qualificazione del rapporto di lavoro nei diving nell'ambito di un ipotetico corso di formazione, non rende esente il titolare del diving/datore di lavoro, dalla responsabilità per i danni provocati dal collaboratore corsista/dipendente.

Così come questi non può celare le proprie responsabilità nei confronti del cliente danneggiato dietro lo schermo della partecipazione ad un corso.

È vero, infatti, che il cliente stipula il contratto con il titolare del diving e perciò questo risponde dell'inadempimento del proprio dipendente, ma si è anche osservato come l'istruttore e la guida potrebbero essere ritenuti direttamente responsabili dei danni cagionati al subacqueo, in forza del contatto sociale qualificato che tra questi si instaura e dal quale discendono specifici obblighi di collaborazione e di protezione.

Inoltre, in ambito penalistico, il dipendente potrebbe essere ritenuto responsabile qualora, ad esempio, nello svolgimento della sua mansione di accompagnamento subacqueo, egli provocasse colposamente lesioni o la morte di un cliente, e ciò in quanto si configurerebbe, in tale caso, una posizione di garanzia in capo al solo lavoratore, al pari di quanto accade per una qualsiasi guida subacquea³³⁵.

La posizione di garanzia, infatti, sorge indipendentemente dal fatto che il soggetto sia stato assunto con regolare contratto di lavoro o "in nero", in quanto essa trae origine dall'affidamento che il subacqueo pone nell'esperienza e nelle capacità della guida al momento dell'instaurazione del loro rapporto.

Non è affatto certo che i giovani che si accingono ad affrontare la particolare esperienza del diving, attirati dalla prospettiva di apprendere senza spese un mestiere affascinante, siano anche consapevoli delle responsabilità che di fatto vanno assumendo.

regresso tra condebitori nella misura della gravità della rispettiva "colpa" e delle conseguenze che ne sono derivate. Benché la norma non detti alcuna disciplina del regresso nell'ipotesi di concorso tra responsabili senza colpa e responsabili colpevoli è pacificamente riconosciuto che il responsabile per fatto altrui (mediato o indiretto) ove abbia risarcito il danno potrà esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'autore immediato dell'illecito per l'intera somma pagata, dovendo escludersi in tal caso la possibilità di ripartire tra i coobbligati l'onere del risarcimento in proporzione della rispettiva colpa e della entità della conseguenze che ne sono derivate".

³³⁵ Cass. pen., 06 marzo 2014, n. 27964, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Reato in genere*, n. 55, *in estenso* in *Ced Cass.*, rv. 262232, è stata cristallina nell'affermare che "occorre peraltro rilevare l'inconferenza della distinzione tra le due figure (di istruttore e di guida subacquea), atteso che è evidente come anche il ruolo di "guida" comportava per il G. (l'imputato) una chiara posizione di garanzia nei confronti delle persone che a lui si erano affidate. Posizione che implicava l'obbligo, non solo di verificare la presenza, in capo agli escursionisti, dei brevetti attestanti i livelli di esperienza e di capacità acquisiti e la compatibilità degli stessi con le caratteristiche ed i livelli di rischio dell'escursione programmata, nè solo di scegliere il percorso più adatto per raggiungere la grotta, ancora rapportato alle capacità tecniche degli escursionisti, ma anche, come giustamente ha osservato il giudice del gravame, di adeguare alle effettive condizioni del mare ed ambientali l'originario programma, modificandolo, ove necessario, per garantire la sicurezza dei sub". Si veda il Capitolo 3, paragrafo 2.1.

CONCLUSIONE

Giunti al termine di questo studio, è ora possibile trarre alcune conclusioni con riguardo alle problematiche giuridiche legate al mondo dell'attività subacquea turistico-ricreativa.

I primi capitoli contengono un'ampia introduzione al presente lavoro che consente un miglior orientamento alle tematiche che sono state esposte.

Si è così ritenuto opportuno iniziare con una breve illustrazione non giuridica dello sport subacqueo, che consentisse di meglio comprenderne i caratteri in vista degli aspetti giuridici successivamente esaminati.

Il primo capitolo, infatti, permette al lettore poco esperto di pratiche subacquee, di meglio comprendere l'oggetto di indagine.

Sono state successivamente esaminate le principali fonti normative che disciplinano tali pratiche e sin dalle prime pagine sono state evidenziate le problematiche che attengono alla loro regolamentazione.

Il legislatore nazionale si è interessato solo sporadicamente alla subacquea, attraverso la proposizione, nel corso delle diverse legislature, di progetti di legge che però non sono mai stati tradotti in disposizioni legislative. Si è anzi osservato come in realtà i testi di tali tentativi di intervento siano alquanto superficiali e non presentino soluzioni in grado di risolvere la situazione di incertezza presente oggi nella materia in esame, che richiederebbe invece una regolamentazione organica ed esaustiva.

In mancanza di un testo organico, trovano oggi applicazione le norme di tipo tecnico-amministrativo UNI, ISO e EN che regolano soprattutto aspetti tecnici dell'attività degli operatori subacquei, nonché provvedimenti locali con efficacia limitata a specifiche zone, come le Ordinanze delle Capitanerie di Porto, le disposizioni delle Aree Marine Protette e, in particolare, le leggi emanate a livello regionale.

Si è altresì evidenziato come le leggi regionali, oltre ad esporsi a seri dubbi di legittimità costituzionale, siano anche limitate dal punto di vista contenutistico prestando esse attenzione ai profili amministrativi più che alla corretta gestione dello sport subacqueo, e dando maggiore peso alla predisposizione di albi ed elenchi professionali piuttosto che alla disciplina dell'attività subacquea in sé considerata.

Il quadro normativo emerso dalla presente ricostruzione, risulta estremamente frammentato e carente e questo comporta che le norme che regolano la subacquea turistico-ricreativa, vanno ricercate nei principi generali del diritto, ed in particolare nelle disposizioni che disciplinano la responsabilità civile e penale.

Il terzo capitolo è dedicato all'individuazione dei soggetti che per professione lavorano in ambito subacqueo, ovvero gli istruttori, le guide e i diving center.

Si è osservato innanzitutto che il rapporto che si instaura tra tali soggetti e coloro che intendono utilizzare i loro servizi per effettuare immersioni, si qualifica nell'ambito del contratto che si instaura tra un professionista e un consumatore e questo comporta l'applicazione delle regole dettate dal Codice del Consumo e dal Codice Civile.

Nella ricostruzione degli obblighi contrattuali a cui sono normalmente tenuti gli operatori subacquei, ci si limita qui a segnalare che la prestazione tipica dell'istruttore è l'insegnamento delle tecniche subacquee, mentre la guida si obbliga ad organizzare l'immersione e ad accompagnarvi i clienti. Anche l'istruttore può peraltro svolgere l'attività di guida subacquea ed in tale caso egli risponderà per i profili di responsabilità inerenti a tale figura.

Il Diving center, invece, può avvalersi delle prestazioni di guide ed istruttori e, attraverso la sua struttura, fornisce differenti tipologie di supporto all'attività subacquea.

In ragione delle particolari qualifiche e conoscenze delle guide ed istruttori, sulle quali il cliente può aver fatto affidamento al momento della conclusione del contratto, si instaura in capo a questi soggetti, una vera e propria posizione di garanzia, che fa nascere obblighi di controllo, di protezione e soccorso, finalizzati a proteggere e garantire il bene salute degli allievi.

Sulla base della riconosciuta sussistenza di una tale posizione, i giudici hanno più volte affermato la responsabilità penale di istruttori e guide, in caso di lesioni o morte di subacquei che a loro si erano affidati per effettuare le immersioni.

Si è anche illustrato come la posizione di garanzia rilevi indipendentemente dal fatto che l'accompagnatore subacqueo rivesta nell'immersione il formale ruolo di guida o istruttore poiché l'affidamento giuridicamente rilevante può incidere anche su soggetti che non possiedono tali qualifiche o che pur possedendole, non le stavano esercitando in quella particolare situazione. Ciò che rileva, infatti, è l'assunzione in concreto da parte del soggetto con maggiore esperienza, di un riconosciuto ruolo apicale nella conduzione del gruppo, che ingeneri un preciso affidamento degli altri nei suoi confronti.

Per quanto riguarda i profili civilistici, gli operatori subacquei possono incorrere in responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale nei confronti dei soggetti che a loro si rivolgono, sia che l'attività riguardi strettamente l'insegnamento e l'accompagnamento subacqueo, sia in relazione alle ulteriori prestazioni finalizzate allo svolgimento dell'attività, come il noleggio di attrezzature sportive o il trasporto marittimo verso i siti di immersione.

Si è osservato inoltre come in ambito civilistico possa rilevare una particolare forma di responsabilità, che per certi aspetti presenta delle similitudini con la richiamata fattispecie penale della posizione di garanzia.

Infatti, nelle ipotesi in cui non sussista tra la guida o l'istruttore e il danneggiato un vero e proprio contratto, il danneggiante può comunque essere ritenuto contrattualmente responsabile per inadempimento, in forza del contatto sociale instauratosi tra i soggetti coinvolti. La riconosciuta sussistenza di tale contatto qualificato, genera, infatti, una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici obblighi di protezione diretti a garantire la tutela degli interessi che si manifestano e che sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.

Tale particolare forma di responsabilità può sussistere in capo all'istruttore o alla guida subacquea, sia in occasione di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione riconosciuta in un diving, sia nel caso poc'anzi citato di accompagnamento subacqueo non professionale.

La presente trattazione si conclude affrontando una tematica particolarmente delicata che riguarda il lavoro nei Diving center.

Si è riscontrato come il rapporto che si instaura tra i titolari dei diving ed i loro collaboratori, di frequente non viene inquadrato nell'ambito del lavoro subordinato ma piuttosto viene definito all'interno di accordi di formazione professionale.

Una simile qualificazione, non rende però esente il titolare del diving dalla responsabilità per i danni provocati dal proprio collaboratore, comunque sia stato inserito nella struttura; così come non rende esente il collaboratore stesso dalla responsabilità diretta, sia civile che penale.

In conclusione, come si è cercato di dimostrare, il mondo della subacquea presenta molteplici profili di interesse giuridico che sino ad oggi sono stati sostanzialmente indagati solo dalla dottrina e dalla giurisprudenza, in un ruolo di sostanziale supplenza di un quadro normativo oggi inesistente.

È quindi auspicabile l'emanazione di una legislazione organica e coerente con l'impetuoso sviluppo tecnologico del settore e con i più innovativi principi giuridici, che si è cercato di enucleare e descrivere con il presente lavoro.

BIBLIOGRAFIA

- A. ALBANESI, *Guide e portatori alpini*, voce del *Novissimo Digesto*, Torino, 1962 VIII
- G. ALPA, M. BIN, P. CENDON, *La responsabilità del produttore*, Padova, Cedam, 1989
- R. ALESSI, G. BONILINI, V. BUONOCORE, U. CARNEVALI, R. CLARIZIA, M. COMPORI, A. DI MAJO, B. INZITARI, A. IANNARELLI, U. MAJELLO, A. MASI, S. MAZZAMUTO, C. M. MAZZONI, G. PALERMO, R. RASCIO, G. TUCCI, P. VITUCCI, M. BESSONE (a cura di), *Istituzioni di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2013
- C. ALBIGES, S. DARMAISIN, O. SAUTEL, *Responsabilité et Sport*, Paris, LexisNexis Lite, 2007
- AMBIENTE ACQUA (a cura di), *La montagna sommersa. Top Garda Diving Guide. Guida alle immersioni a nord del lago di Garda*, Trento, Curcu & Genovese Ass., 2013
- A. ANTONINI, *Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: il diritto dei trasporti, banco di prova di una adeguata evoluzione del concorso, in Responsabilità civile e previdenza*, 2010, fascicolo II
- F. BARTOLINI, *I preponenti, le occasioni e le necessità dell'art. 2049 c.c.*, in *Danno e Responsabilità*, 2008, n. 12
- C. BONA, *Alpinismo ed escursionismo in montagna – Sezione II: La responsabilità nell'alpinismo e nell'arrampicata senza guida*, in U. IZZO (a cura di), *La montagna*, Volume I, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, G. FORNASARI, U. IZZO, L. LENTI, F. MORANDI (trattato diretto da), Giappichelli, Torino, 2013
- M. BONA, A. CASTELNOVO, P. L. MONATERI, *La responsabilità civile nello sport*, Milano, Ipsoa, 2002
- F. BRUN, P. BERNABÈ, *La Guide de la Plongée Tek*, Challes-les-Eaux (France), Éditions Gap, 2011
- O. CAGNASSO, *Opera (contratto di)*, voce del *Digesto delle disc. priv. Sez. Comm.*, Torino, Utet, 1994
- F. CAMILLETTI, *La vendita di beni di consumo*, in *I Contratti*, 2016, Ipsoa, fasc. 8-9
- G. CANNATI, *Questioni in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro.*, 2008, II
- F. CARNICI, R. DE LUCA TAMAJO, P. TOSI, T. TREU, *Diritto del lavoro, Il rapporto di lavoro subordinato*, Vol. II, Milano, Utet Giuridica, 2016
- L. CASTELLI, *Intervento in procreazione medicalmente assistita, danno e responsabilità della struttura sanitaria*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2010, fascicolo II, p. 269
- C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, Giuffrè Editore, 2006

- C. CASTRONOVO, *Obblighi di protezione*, Enciclopedia Treccani, Roma, 1990, XXI
- L. CAVALLO, *Il "Codice" della Subacquea*, DAN Europe, Roma, Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, 2017
- L. CAVALLO, *Le Leggi della Subacquea, Una Immersione nelle Norme che Regolano l'Attività Subacquea in Italia*, Roma, Ireco, 2012
- U. CARNEVALI, *La norma tecnica da regola di esperienza a norma giuridicamente rilevante – ricognizione storica e sistemazione teorica. Ruolo dell'Uni e del Cei*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1997
- S. CHERTI, *Garanzie nella vendita di beni di consumo - la responsabilità del venditore e quella del produttore di beni di consumo*, in *Giurisprudenza Italiana*, n. 10, 2016
- P.G. COLEMAN, *Scuba diving buddies: rights, obligations, end liabilities*, in 20 U.S.F. Mar. L.J., 2008
- V. CUFFARO (a cura di), *Codice del consumo*, coordinato da A. BARBA E A. BARENGHI, Milano, Giuffrè Editore, 2012
- G. D'ADAMO, R. PARELLA VITALE, T. TIEFENBRUNNER, F. DE FRANCESCO, F. ORLANDO, *Formazione Giuridica Pratica per Guide e Istruttori Subacquei*, Vasto, &MyBook, 2017
- G. D'ADAMO, F. ORLANDO, *L'istruttore subacqueo non è responsabile dell'incidente occorso ad uno dei partecipanti se l'immersione si svolge "tra amici"*, in *Diritto & Subacquea*, giugno 2014
- M. DATURI, *Logbook immersioni: si – no, quale?*, in *ScubaPortal*, 17 giugno 2016
- G. DE BERTOLINI, *Sci e responsabilità civile nella giurisprudenza – Sezione IV: La responsabilità della scuola e del maestro di sci*, in U. IZZO (a cura di), *La montagna*, Volume I, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, G. FORNASARI, U. IZZO, L. LENTI, F. MORANDI (trattato diretto da), Giappichelli, Torino, 2015
- G. DE BERTOLINI, S. ROSSI, *L'insegnamento e sport d'acqua: profili generali*, in U. IZZO, F. MORANDI (a cura di), *L'Acqua. Mare, laghi e fiumi*, Volume III, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, G. FORNASARI, U. IZZO, L. LENTI, F. MORANDI (trattato diretto da), Giappichelli, Torino, 2015
- F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, *Responsabilità Civile e Penale nelle Attività Subacquee*, Milano, Magenes, 2011
- F. DE FRANCESCO, G. D'ADAMO, T. TIEFENBRUNNER, I. CALLEGARI, F. ORLANDO, *Manuale del Subacqueo Consapevole, Diritti e Doveri del Subacqueo*, Milano, Magenes, 2014
- R. DEL PUNTA, *Diritto del lavoro*, Milano, Giuffrè Editore, 2016
- R. DEMOGUE, *Traité des obligations en général, Sources des obligations*, Tome I, Paris, Librairie Arthur Rousseau, 1925
- G. DE NOVA, *La recezione della Direttiva sulle garanzie nella vendita di beni di consumo: vincoli, ambito di applicazione, difetto di conformità*, in *Riv. dir. priv.*, 2001

- B. DI GIACOMO RUSSO, *Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo*, in E. BANI, A. BERTOLDINI, G. BOTTINO, M. CAMOLESE, M. CAMPANA, A. M. CARNABUCI, A. CATELANI, P. CATELANI, L. CINTI, A. D'ALESSANDRO, B. DI GIACOMO RUSSO, A. DI LASCIO, M. FESTELLI, G. FRANCHI, M. FRANZOSI, V. GIOMI, E. GRAZIUSO, D. IELO, V. ITALIA, F. LEPRI, E. MAGGIORA, M. C. MINIERI, C. MONTELEONE, R. MORZENTI PELLEGRINI, L. MUSSELLI, C. POLLASTRI, G. ROMUALDI, G. RUGGERI, U. TROIANI (a cura di), *Codice del consumo. Commento al D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206*, Milano, Giuffrè Editore, 2006
- F. DI NUNZIO, *Problemi di disciplina del contratto d'opera*, Torino, Giappichelli, 2000
- S. DI PAOLA, *La Responsabilità Civile dell'Istruttore Subacqueo*, in *Danno e Responsabilità Civile*, 2004, n. 1
- S. DI PAOLA, *Sport subacquei: regole di sicurezza e responsabilità – Sezione I: discipline e profili di responsabilità civile*, in U. IZZO, F. MORANDI (a cura di), *L'Acqua. Mare, laghi e fiumi*, Volume III, *La responsabilità civile e penale negli sport del turismo*, G. FORNASARI, U. IZZO, L. LENTI, F. MORANDI (trattato diretto da), Giappichelli, Torino, 2015.
- ESA, *Open Water Diver Manual*, Esa, 2014
- FIPSAS, *Corso Base 1° Grado Apnea*, Roma, Fipsas, 2016
- FIPSAS, *Corso Base 2° Grado Apnea*, Roma, Fipsas, 2016
- D. FRENDI, *Il concorso di responsabilità contrattuale e aquiliana. Soluzioni empiriche e coerenza del sistema*, Padova, Cedam, 2013
- D. FRENDI, *Il tramonto del principio del concorso di responsabilità?*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2014, fascicolo II
- J. FROSSARD, *La distinction des obligations de moyen et des obligation de résultat*, Paris, LGDJ, 1965
- F. GADALETA, *In tema di prova dell'eterodirezione: mansioni ed indici della subordinazione*, in *Rivista Italiana di Diritto del Lavoro*, 2015, fascicolo III
- F. GALGANO, *Trattato di Diritto Civile*, Volume II, Padova, CEDAM, 2010
- L. GAROFALO, V. MANNINO, E. MOSCATI, P.M. VECCHI, *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo (artt. 1519 bis - 1519 nonies cod. civ. e art. 2 D. Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24)*, Padova, Cedam, 2003
- G. GIACOBBE, D. GIACOBBE, *Il lavoro autonomo. Contratto d'Opera*, in SCHLESINGER (a cura di), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, Giuffrè Editore, 1995
- B. GILLIAM, *Deep Diving, Guida Avanzata alla Fisiologia, alle Procedure ed ai Sistemi*, Trieste, North Eastern Diving, 1996
- C. GRASSETTI, *In tema di risarcibilità del danno non patrimoniale*, in G. PACCHIONI, *Corso di Diritto Civile – Delle Leggi in Generale*, Padova, Cedam, 1993
- R. LAYTON, *Se il sistema di coppia non funziona*, in *DAN Alert Diver*, 15 luglio 2012

- A. LEPORE, *Le responsabilità nell'esercizio e nell'organizzazione delle attività sportive*, in L. DI NELLA (a cura di), *Manuale di Diritto dello sport*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010
- N. LIPARI, P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, III, Le obbligazioni I, Il rapporto obbligatorio, Milano, Giuffrè Editore, 2009
- P. LORUSSO, *Sulla responsabilità dell'istruttore nell'ambito dell'attività aviolancistica*, in *Rivista di diritto sportivo*, 1994
- D. MANDRIOLI, *Il danno non patrimoniale nell'art. 185 c.p.*, in *Riv. pen.*, 1931
- A. MARRONI, *Patologia da decompressione. una valutazione alla luce delle più recenti acquisizioni*, in *Divers Alert Network Europe*, 1994
- N. MATASSA, *Esclusione della responsabilità*, in R. PARDOLESI, G. PONZANELLI (a cura di), *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, in *Nuove leggi civili commentate*, Padova, Cedam, 1989
- H. MAZEAUD, *Essai de classification des obligations: obligations contractuelles et extra-contractuelles*, Sirey, 1936
- L. MENGONI, *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi*, in *riv. di dir. comm.*, 1954
- G. MILLIET, *Explosion à Carry le Rouet*, in *Franceinfo*, 11 aprile 2015
- F. MONCALVO, *Sulla responsabilità civile degli insegnanti di educazione fisica e degli istruttori sportivi*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2006
- G. IUDICA, P. ZATTI, *Linguaggio e regole del diritto privato*, Padova, Cedam, 2016
- R. MELIS, V. CASTELLI (a cura di), *Nuovo Atlante Geografico Metodico*, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 1981
- G. D. MOSCO, *Notarelle sulla legge in materia di professioni non organizzate*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 01 ottobre 2013
- T. MOUNT, B. GILLIAM, *Mixed Gas Diving, Immersione a Miscela*, Trieste, North Eastern Divers, 1997
- A. NICOLUSSI, *Sezioni sempre più unite contro la distinzione fra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico*, in *Danno e Responsabilità*, n. 8-9, 2008
- NOAA, *Diving for Science and Tecnology*, Flagstaff (USA), Best Publishing Company, 2001
- G. PACCHIONI, *L'art. 185 codice penale e il risarcimento dei danni morali arrecati con fatto illecito penale e civile*, in *Riv. dir. priv.*, 1931
- G. PACCHIONI, *Corso di Diritto Civile – Delle Leggi in Generale*, Padova, Cedam, 1993
- G. PACCHIONI, *L'art. 185 codice penale e il risarcimento dei danni morali arrecati con fatto illecito penale e civile*, in *Riv. dir. priv.*, 1931
- PADI, *Adventure in Diving Manual*, Padi, 2005
- S. PAPADAKOS, *Sponge Divers, Legendary Fishermen of the Aegean*, Atene, Militos, 2006

- REDAZIONE LAVORO DI IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE, *Memento Pratico Lavoro*, Assago, Ipsoa-Francis Lefebvre, 2017
- R. PARELLA VITALE, *Responsabilità del vettore nel trasporto in barca dei subacquei*, in *Diritto Civile e Commerciale*, 11 marzo 2017
- R. PARELLA VITALE, G. D'ADAMO, T. TIEFENBRUNNER, F. DE FRANCESCO, *La Legge sulla Subacquea: una soluzione tra vecchi e nuovi naufragi?*, *Diritto&Subacquea*, 2015
- S. PATTI (a cura di), *Commentario sulla vendita dei beni di consumo*, Milano, Giuffrè Editore, 2004
- U. PELIZZARI, S. TOVAGLIERI, *Corso di Apnea*, Milano, Mursia, 2010
- A. PERULLI, *Il lavoro autonomo. Contratto d'opera e professioni intellettuali*, in A. CICU, F. MASSINEO, *Trattato di Diritto Civile e Commerciale*, Milano, Giuffrè Editore, 1996
- M. PITTALIS, *La responsabilità contrattuale e aquiliana dell'organizzatore di eventi sportivi*, in *Contratto e impresa*, 2011
- A. POLOTTI DI ZUMAGLIA, *La responsabilità civile dell'istruttore e delle associazioni sportive subacquee*, in *DPA*, 1991
- PSS WORLDWIDE, *Free Diving Instructor Candidate Workbook*, Napoli, PSS Worldwide, 2010
- F. RAMBELLI, *Mini Carrellata Storica sull'Aro*, in *Hds Notizie*, gennaio 2003, n. 25
- F. RASPAGNI, *Responsabilità del produttore: ripensamenti e conferme in tema di onere della prova del difetto*, in *Danno e responsabilità*, 2016.
- M. RINALDI, *Merce difettosa e risarcimento del danno: riparto di responsabilità tra venditore e produttore*, in *Altalex*, 17 giugno 2010
- M. ROCCELLA, D. GOTTARDI, F. GUARRIELLO (a cura di), *Manuale di diritto del lavoro*, Torino, Giappichelli, 2015
- V. ROSSI, LIUZZI, *Appendice normativa*, in *Atti del Convegno nazionale di Medicina subacquea e medicina legale*, Medicina Legale – Quaderni Camerti, 2002
- P. SCHNEIDER, *Plongée et Responsabilité*, in *FFESSM - Comité Régional Provence Alpes*, 2006
- B. TASSONE, *Sport estremi e responsabilità civile*, in *Danno e responsabilità*, 2002, n.12
- T. TIEFENBRUNNER, *Commento alla sentenza della Corte d'Appello di Trento del 7 giugno 2006*, in *Diritto & Subacquea*, giugno 2014
- A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, F. ANELLI, C. GRANELLI (a cura di), *Manuale di Diritto Privato*, Milano, Giuffrè Editore, 2015
- A. TRABUCCHI, G. TRABUCCHI (a cura di), *Istituzioni di Diritto Civile*, Padova, Cedam, 2015
- P. TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, Giuffrè Editore, 2016
- UNI, *Le Regole del Gioco*, Milano, UNI, 2013

G. VALITUTTI, A. TIFI, A. GENTILE, *Le idee della chimica*, Bologna, Zanichelli, 2009, p. 109

G. VENZA, S. CAPODIECI, M. L. GARGIULO, G. LO VERSO, *Psicologia e psicodinamica dell'immersione subacquea*, Milano, FrancoAngeli, 2006

J-P. VIAL, *Accident de plongée sous marine. Le transport sur les sites de plongée soumis à l'obligation de sécurité de moyens*, in *Isbl Magazine*, Lyon, 20 gennaio 2015

G. VILLANACCI, *Manuale di diritto del consumo*, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2007

G. VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, Cedam, 2005

F. ZAMBONIN, F. MAIO, *Incidente Subacqueo - Responsabilità penale dell'istruttore e della guida subacquea*, in *Scubazone*, Vol. II, 2 aprile 2012

*o*o*

GIURISPRUDENZA

DI MERITO

Cons. Stato, 1 giugno 2001, n. 2973

T. Trieste, 09 dicembre 2015, n. 833 in *Redazione Giuffrè* 2016.

Court d'Appel Aix-en-Provence, 19 ottobre 2005, in *Legifrance*

Corte App. Torino, 19 dicembre 1997, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Responsabilità civile*, n. 211

Corte App. Genova, 24 ottobre 2012, n. 2748

T. Rimini, 22 gennaio 2016, n. 110

T. Genova, 04 maggio 2000, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Responsabilità civile*, n. 342

Court d'Appel Paris, 30 gennaio 2004, in *Legifrance*

Court d'Appel di Parigi, 17 aprile 2000, in *Legifrance*

T. Salerno, 13 febbraio 2015, n. 677, in *Redazione Giuffrè* 2016

Court d'Appel de Paris, 25 gennaio 1995, in *Legifrance*

Corte App. Firenze, 08 gennaio 2013, n. 1, in *DeJure*

Corte App. Genova, 21 settembre 2010, n. 932

T. Bari, sez. lav., 22 ottobre 2013, n. 10771, in *Leggi d'Italia*

DI LEGITTIMITÀ

Cass. pen. 9 giugno, 1997, n. 7605

Cass. civ., 1 aprile 2010, n. 7993, in *Guida al diritto*, 2010, 29, 64

Cass. civ., 3 luglio 2009, n. 15677, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Obbligazioni in genere*, n. 57, *in extenso* in *Contratti*, 2010, 587, con nota di Gallo

Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Obbligazioni in genere*, n. 57, *in extenso* in *Foro it.*, 2002, I, 769, con nota di Laghezza

Cass. civ., 18 settembre 2015, n. 18307, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Appello civile*, n. 67, *in extenso* in *Mass.*, 2015, 587.

Cass. civ., 03 dicembre 2015, n. 24632, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Danni civili*, n. 258, *in extenso* in *www.lanuovaproceduracivile.com*, 2015

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 25 gennaio 2017 n. 16-11.953, in *Legifrance*

Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8827, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Danni civili*, n. 244, *in extenso* in *Foro it.*, 2003, I, 2273, con nota di La Battaglia, Navarretta

Cass. civ., 31 maggio 2003, n. 8828, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Danni civili*, n. 393, *in extenso* in *Mass.*, 2003

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Danni civili*, n. 191, *in extenso* in *Mass.*, 2008, 1547

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26973, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Danni civili*, n. 272, *in extenso* in *Foro it.*, 2009, I, 120, con nota di Palmieri

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26974, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Danni civili*, n. 301, *in extenso* in *Dir. e giur.*, 2008, n. 526, con nota di Procida, Mirabelli, Di Lauro

Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26975, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Danni civili*, n. 297, *in extenso* in *Dir. e giur.*, 2008, n. 526, con nota di Procida, Mirabelli, Di Lauro.

Cass. pen., sez. IV, 10 giugno 2010 n. 38991, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Reato in genere*, n. 31

Cass. pen., 25 gennaio 2006, n. 24201, in *CED Cass. pen.*, 2006

Cass. pen., 06 marzo 2014, n. 27964, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Reato in genere*, n. 55, *in extenso* in *Ced Cass.*, rv. 262232

Cass. pen., 18 aprile 2005, n. 27396, in *CED Cass. pen.*, 2005

Cass. pen., 22 ottobre 2004, n. 3446, in *Riv. pen.*, 2006, 1, 61, con nota di Mirra

Cass. pen., sez. IV, 8 maggio 2008, n. 26116, in *CED Cass. pen.*, 2008

Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2013, n. 32462, in *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Responsabilità civile*, n. 250, *in extenso* in *Ced Cass.*, rv. 257115

Cass. civ., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Responsabilità civile*, n. 227, *in extenso* in *Foro it.*, 2008, I, 455, con nota di Palmieri

Cass. civ., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Professioni intellettuali*, n. 185, *in extenso* in *La responsabilità civile*, 2006, 229, con nota di Facci

Cass. civ., 13 aprile 2007, n. 8826, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Contratto in genere*, n. 386, *in extenso* in *Mass.*, 2007, 1473

Cass. civ., 14 febbraio 2017, n. 3765, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Avvocato*, n. 26, *in extenso* in *Mass.*, 2017

Cass. civ., 22 marzo 2017, n. 7309, *in extenso* in *Diritto & Giustizia*, 2017, con nota di Villa

Cass. civ., 27 novembre 2014, n. 25202, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Notaio*, n. 78, in *estenso* in *Danno e resp.*, 2015, 375, con nota di Menga

Cass. 5 agosto 2015 n. 16445, in *Leggi d'Italia*

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 25 gennaio 2005 n. 02-15.861, in *Legifrance*

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 16 novembre 2004 n. 01-17.629, in *Legifrance*

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 16 ottobre 2001 n. 99-18.221, in *Legifrance*

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 25 maggio 2004 n. 01-10.354, in *Legifrance*

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 30 novembre 2016 n. 15-25249, in *Legifrance*

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 01 dicembre 1999 n. 97-21690, in *Legifrance*

Cass. civ., 25 maggio 2000, n. 6866, in *Foro it.*, Rep. 2000, voce *Responsabilità civile*, n. 192, in *estenso* in *Mass.*, 2000

Cass. civ., 01 febbraio 2011, n. 2334, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Professionisti intellettuali*, n. 139, in *estenso* in *La responsabilità civile*, 2011, 427, con nota di Zauli

Cass. civ., 25 settembre 2012, n. 16254, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Professionisti intellettuali*, n. 179, in *estenso* in *Mass.*, 2012, 677

Cass., 10 marzo 2014, n. 5506, in *Diritto & Giustizia* 2014, 11 marzo

Cass., 21 giugno 2012, n. 10315, in *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Professionisti intellettuali*, n. 188, in *estenso* in *Giust. civ.*, 2013, I, 128

Cass. 11 giugno 2015, n. 12143, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Impugnazioni civili*, n. 25, in *estenso* in www.lanuovagiurisprudenzacivile.com, 2015

Cass. 25 marzo 2009, n. 7211, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Danni civili*, n. 251, in *estenso* in *Mass.*, 2009, n. 408

Cass., sez. un., 26 giugno 2007, n. 14712, in *Foro it.*, 2008, I, 2968

Cass. 25 febbraio 2016, n. 3695, in *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Responsabilità civile*, n. 158, in *estenso* in *Foro it.*, 2016, I, n.2858

Cass. 28 aprile 2017, n. 10516, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Responsabilità civile*, n. 13, in *estenso* in *Mass.*, 2017, provvisorio

Cass. 11 luglio 2012, n. 11642, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Responsabilità civile*, n. 236, in *estenso* in *Mass.*, 2012, n. 557

Cass. civ., 10 gennaio 2017, n. 249, in *Foro it.*, Rep. 2017, voce *Trasporto*, n. 2, in *estenso* in *Foro it.*, 2017, I, 54

Cass. civ., 14 novembre 2014, n. 24347, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Nave*, n. 15, in *estenso* in *Mass.*, 2014, 859

Cass. civ., 20 luglio 2010, n. 16893, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Trasporto*, n. 21, in *estenso* in *Mass.*, 2010, 781

Cass. civ., 17 luglio 2003, n. 11194, in *Foro it.*, Rep. 2003, voce *Trasporto*, n. 17, in *estenso* in *Mass.*, 2003

Cass. civ., 15 febbraio 2006, n. 3285, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Trasporto*, n. 11, in *estenso* in *Mass.*, 2006, 304

Cass. civ., 23 febbraio 2009, n. 4343, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Trasporto*, n. 26, in *estenso* in *Mass.*, 2009, 252

Cass. civ., 05 novembre 2001, n. 13635, in *Foro it.*, Rep. 2001, voce *Trasporto*, n. 14, in *estenso* in *Mass.*, 2001

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 1 ottobre 2014 n. 13-24699, in *Legifrance*

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 10 marzo 1998 n. 96-12141, in *Legifrance*

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 03 luglio 2001 n. 00-10435, in *Legifrance*

Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 03 marzo 2010 n. 08-21056 08-21057, in *Legifrance*

Cour de Cassation, Chambre Civile 2, 06 marzo 2014 n. 13-14295, in *Legifrance*

Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 10 maggio 2005 n. 02-12302, in *Legifrance*

Cass., 22 settembre 1983, n. 5638, in *Foro it. Rep.* 1983, *Responsabilità civile*, n. 56

Cass. civ., 29 marzo 1983, n. 2278, in *Foro it.*, Rep. 1983, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 105

Cass. civ., sez. lav., 23 giugno 1994, n. 6064, in *Foro it.*, Rep. 1995, voce *Responsabilità civile*, n. 59, in *estenso* in *Foro it.*, 1995, I, 201

Cass. civ., 11 maggio 2007, n. 10830, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Responsabilità civile*, n. 271, in *estenso* in *Mass.*, 2007, 960

Cass. civ., 11 maggio 2008, n. 11410, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Vendita*, n. 56, in *estenso* in *Mass.*, 2008, 771

Cass. civ., 10 ottobre 2008, n. 25016, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Responsabilità civile*, n. 481, in *estenso* in *Mass.*, 2008, 1425

Cass. civ., 13 febbraio 2009, n. 3528, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Responsabilità civile*, n. 468, in *estenso* in *Mass.*, 2009, 203

Cass. civ., 29 luglio 2015, n. 16052, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Responsabilità civile*, n. 239, in *estenso* in *Mass.*, 2015, 496

Cass. civ., 19 giugno 2008, n. 16637, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Responsabilità civile*, n. 407, in *estenso* in *Mass.*, 2008, 943

Cass. civ., 20 maggio 2015, n. 10268, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Responsabilità civile*, n. 241, in *estenso* in *Mass.*, 2015, 323

Cass. pen., 03 luglio 2008, n. 35326, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Omicidio e lesioni personali colpose*, n. 45

Cass. pen., 10 novembre 2005, n. 11316, in *De Jure*

Cass. civ., 22 dicembre 2011, n. 28299, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Responsabilità civile*, n. 404, in *estenso* in *Mass.*, 2012, 145

Cass. civ., 30 agosto 2004, n. 17369, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Cassazione civile*, n. 245, in *estenso* in *Mass.*, 2004

Cass. civ., 26 luglio 2012, n. 13214, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Responsabilità civile*, n. 248, in *estenso* in *Mass.*, 2012, 606

Cass. pen., 12 novembre 2008, n. 42126, in *Leggi d'Italia*
Cass. Pen., 11 ottobre 2012, n. 43640
C. Stato, 17 novembre 2015, n. 5250, in *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Concorrenza*, n. 200
Cass. civ., 15 marzo 2004, n. 5251, in *Foro it.*, Rep. 2004, voce *Vendita*, n. 67, *in extenso* in *Mass.*, 2004
Cass. civ., 28 luglio 2015, n. 15851, in *Foro it.*, Rep. 2015, voce *Termini processuali civili*, n. 20, *in extenso* in *www.lanuovaproceduracivile.com*, 2015
Cour de Cassation, Chambre Civile 1, 2 dicembre 2000 n. 98-23099, in *Legifrance*
Cass. civ., 05 aprile 2002, n. 4889, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Lavoro*, n. 533, *in extenso* in *Foro it.*, 2002, I, 2740
Cass. civ., 21 ottobre 2014, n. 22289, in *Foro it.*, Rep. 2014, voce *Lavoro*, n. 663, *in extenso* in *Foro it.*, 2014, I, 3429
Cassazione, sez. II, 31 ottobre 2013, n. 24561
Cass. civ., 5 marzo 2012, n. 3418, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Lavoro*, n. 774, *in extenso* in *Mass.*, 2012, 120
Cass. civ., 21 gennaio 2009, n. 1536, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Lavoro*, n. 763, *in extenso* in *Mass.*, 2009, 81
Cass. civ., 27 febbraio 2007, n. 4500, in *Foro it.*, Rep. 2007, voce *Lavoro*, n. 741, *in extenso* in *Impresa*, 2007, 793
Cass. civ., 21 marzo 2012, n. 4476, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Lavoro*, n. 773
Cass. civ., 27 luglio 2009, n. 17455, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Lavoro*, n. 824, *in extenso* in *Mass.*, 2009, 1204
Cass. civ., 11 maggio 2002, n. 6803, in *Foro it.*, Rep. 2002, voce *Lavoro*, n. 730, *in extenso* in *Mass.*, 2002
Cass., sez. lav., 20 aprile 2011, n. 9054, in *Leggi d'Italia*
Cass., sez. lav., 18 novembre 2010, n. 23320, in *Leggi d'Italia*
Cass. civ., 09 marzo 2009, n. 5645, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Lavoro*, n. 786, *in extenso* in *Mass.*, 2009, 363
Cass. civ., 14 aprile 2008, n. 9812, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Lavoro*, n. 1103
Cass. civ., 17 luglio 2012, n. 12235, in *Foro it.*, Rep. 2012, voce *Responsabilità civile*, n. 314, *in extenso* in *Mass.*, 2012, 569
Cass., 06 luglio 2017, n. 16658, in *Leggi d'Italia*
Cass. civ., 25 gennaio 2011, n. 1741, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Intermediazione e consulenza finanziaria, Responsabilità* n. 192, *in extenso* in *Foro it.*, 2011, I, 2368
Cass. civ., 24 gennaio 2007, n. 1516, in *Foro it.*, Rep. 2008, voce *Responsabilità civile*, n. 311, *in extenso* in *Giur. it.*, 2008, 334
Cass. civ., 25 marzo 2013, n. 7403, in *Foro it.*, Rep. 2013, voce *Responsabilità civile*, n. 247, *in extenso* in *Mass.*, 2013, 238
Cass. civ., 01 dicembre 2016, n. 24567, in *Foro it.*, Rep. 2016, voce *Responsabilità civile*, n. 255, *in extenso* in *Mass.*, 2016, 860

COSTITUZIONALE

Corte cost., 15 aprile 2010, n. 132, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Regione*, n. 592

Corte cost., 08 febbraio 2006, n. 40, in *Foro it.*, Rep. 2006, voce *Regione*, n. 490

Corte cost., 22 luglio 2011, n. 230, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Regione*, n. 602

Corte cost., 22 ottobre 2010, n. 300, in *Foro it.*, Rep. 2011, voce *Regione*, n. 515

Corte cost., 15 aprile 2010, n. 131, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Regione*, n. 546

Corte cost., 11 dicembre 2009, n. 328, in *Foro it.*, Rep. 2010, voce *Trentino-Alto Adige*, n. 4

Corte cost., 29 ottobre 2009, n. 271, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Regione*, n. 492

Corte cost., 8 maggio 2009, n. 138, in *Foro it.*, Rep. 2009, voce *Regione*, n. 389

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Corte Giust. UE, 8 settembre 2005, n.303, in *DeJure*

Corte Giust. CE, 29 maggio 1997, n.300, in *Leggi d'Italia*

SITOGRAFIA

<https://www.aidainternational.org/WorldRecords#recordsWoman>
<http://portale.fipsas.it/FIPSAS/Federazione/LaStoria/tabid/173/language/it-IT/Default.aspx>.
<https://www2.padi.com/scuba/scuba/a-proposito-di-PADI/Storia-della-PADI/default.aspx>.
<https://www.daneurope.org/our-projects>.
http://uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=2422
<http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/normativa-sub/sub-normativa.pdf>
<http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/normativa-sub/sub.pdf>
<http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/ordinanze.aspx>
<http://www.minambiente.it/pagina/aree-marine-protette>
<http://www.cmas.org/cmas/about>
<http://www.regione.liguria.it>
http://www5.consiglio.puglia.it/Giss9/9PubbGiss.nsf/0/c93bd2e611e8972dc1257b4b0034a1d0?OpenDocument&ExpandSection=4,2#_Section11
http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0009340.pdf
http://leg16.camera.it/_dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0062890.pdf
http://www.diritto-subacquea.it/wp-content/uploads/2017/02/LEGGE-SULLA-SUBACQUEA_25_11_2015.pdf
<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00757360.pdf>
http://www.fipsas.it/documenti/attivitanormative/116_norma.pdf
http://www.ffessm.fr/recherche_detail.asp?numero=27&origine=FAQ
<http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Documents/normativa-sub/sub.pdf>
http://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1621&Itemid=1491
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=map&b_services=true#close
[http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Memoires-instructeurs/Divers/plongee_responsabilite_\(Divers-2006_P_SCHNEIDER\).pdf](http://www.ffessm-provence.net/upload/plongee_scaphandre/files/Memoires-instructeurs/Divers/plongee_responsabilite_(Divers-2006_P_SCHNEIDER).pdf)
<https://www.aidainternational.org/WorldRecords#recordsWoman>
<http://issuu.com/scubaportal/docs/scubazone2?mode=window&backgroundColor=#222222>

<http://www.scubaportal.it/logbook-immersioni.html>
https://alertdiver.eu/it_IT/articoli/se-il-sistema-di-coppia-non-funziona
<http://www.diritto-subacquea.it/wp-content/uploads/2014/06/Commento-sentenza-Corte-d-Appello-Trento-vers.-21.pdf>
http://www.diritto-subacquea.it/wp-content/uploads/2014/06/articolo-sulla-sent-43460-del-2011_oi9e5be2.pdf
<http://www.scubaportal.it/responsabilita-immersione-tra-amici.html>
<https://wrstc.com>
<http://www2.padi.com/scuba/templates/it-adzone3.aspx?id=6548&LangType=1040>
<https://www2.padi.com/scuba/?LangType=1040>

The Student Paper Series of the Trento LawTech Research Group is published since 2010

<http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/student-paper-series?start=1>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 35

La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale

BIANCOLETTO GIORGIA (2017), La privacy by design: un'analisi comparata nell'era digitale, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 35. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-733-4

STUDENT PAPER N. 34

La dimensione giuridica del Terroir

BERTINATO MATTEO (2017), La dimensione giuridica del Terroir, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 34. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-728-0

STUDENT PAPER N. 33

La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito

MARISELLI DAVIDE (2017), La gravità del fatto nella commisurazione del danno non patrimoniale: un'indagine (anche) nella giurisprudenza di merito, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 33. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-727-3

STUDENT PAPER N. 32

«Edible Insects»: L'entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods

TASINI FEDERICO (2016), «Edible Insects»: L'entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 32. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-709-9

STUDENT PAPER N. 31

L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per i danni ad allievi e terzi

TAUFER FRANCESCO (2016) L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per i danni ad allievi e terzi, Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 31. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-697-9

STUDENT PAPER N. 30

Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo

MAGGIOLO ANNA (2016), Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29

La neutralità della rete

BIASIN ELISABETTA (2016) La neutralità della rete, Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law

ACERBI GIOVANNI (2016) Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

Privacy and Health Data: A Comparative analysis

FOGLIA CAROLINA (2016) Privacy and Health Data: A Comparative analysis. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26

Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective

SARTORE FEDERICO (2016) Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law

analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course.

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMPONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKAZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) *Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-664-1

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) *La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) *La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities.* The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 23. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-626-9

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among University, Enterpreunership and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2014) Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringement: a comparative analysis.

IMPERADORI, ROSSELLA (2014) La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

PONTI, STEFANIA (2014) Open innovation e patent: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski Accidents and Civil Liability

CAPPA, MARISA (2014) La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski Accidents and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 19. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-548-4

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from Patent Hold-Up: The Case of GMOs

TEBANO, GIANLUIGI (2014) Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-527-9

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of Organic Food

MAFFEI, STEPHANIE (2013) Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-516-3

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

SALVADORI, IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (TrentoLawand Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISA, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense

dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1)